



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Avviso di rettifica
Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012(decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 14 ottobre 2014 - n. 64
«Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, secondo provvedimento», pubblicata sul BURL n. 43 serie ordinaria del 23 ottobre 2014 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 87 del 31 ottobre 2014
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2552 al n. 2593) 4
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 2594 al n. 2596) 6
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 2597 al n. 2600) 6

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2567
Determinazioni in ordine al pagamento delle prestazioni di sanità pubblica veterinaria 7

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2569
Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo 14

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2571
Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «piogge alluvionali persistenti dal 23 giugno al 31 agosto 2014» nella provincia di Bergamo. Proposta al Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 35

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2572
Incremento della dotazione finanziaria del «Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per l'attrattività turistica e commerciale della Lombardia» di cui alle dd.gg.rr. 4 aprile 2014 n. X/1613 e 1 luglio 2014 n. X/2027 37

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2573
Disposizioni relative alle modalità di formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 38

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2574
Modifica dei criteri per l'accesso al «Fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese – FIMSER» ai sensi della d.g.r. 5 dicembre 2013, n. 1046 40

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2575
«Lombardia Concreta» – Ulteriori iniziative per la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale e turistica del territorio lombardo nell'ambito dell'accordo di programma per la competitività con il sistema camerale – Incremento delle risorse finanziarie a favore del territorio di Varese 42

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2576
Accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo: incremento delle risorse per l'attuazione dell'«Avviso per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori candidati su strumenti dell'European Research Council – ERC» 43

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2577
Presenza d'atto della proposta di programma energetico ambientale regionale (PEAR) e sviluppo del procedimento di valutazione ambientale strategica 46

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2580
Istanza di variante al piano territoriale di coordinamento del parco della pineta di Appiano Gentile (CO) e Tradate (VA). Improbabilità della domanda ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 47

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2595
Nuova disciplina delle misure Nasko e Cresco conseguenti ai risultati della sperimentazione 48

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2596

Testo coordinato, con integrazioni, delle modalità attuative dei programmi integrati di sviluppo per la montagna, a seguito delle misure di contenimento della spesa regionale 60

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Decreto dirigente unità organizzativa 28 ottobre 2014 - n. 9974

Manifestazione d'interesse: istituzione di un elenco di fornitori di servizi in attuazione dell'azione E «Piani di rilancio aziendale» linea di intervento 1.1.2.1. - Asse 1 POR FESR 2007-2013. 15° provvedimento attuativo decreti n.151/2013 e n.7262/2013. . . . 64

Decreto dirigente struttura 30 ottobre 2014 - n. 10094

Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando «FRI - Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione». D.d.u.o n.46 del 10 gennaio 2012 e n.1729 del 1 marzo 2013 68

Decreto dirigente struttura 30 ottobre 2014 - n. 10097

Ammissione nell'elenco dei «Fornitori di servizi» dei soggetti che hanno presentato domanda a valere sul fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea)» - Linea 6 internazionalizzazione 71

Decreto dirigente struttura 30 ottobre 2014 - n. 10103

Determinazioni in merito alla d.g.r.n. x/2363 del 12 settembre 2014: approvazione bando linea di intervento «Moda - Design: sostegno alle imprese del settore con particolare riferimento all'imprenditoria femminile» 73

Avviso di rettifica

Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 14 ottobre 2014 - n. 64 «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, secondo provvedimento», pubblicata sul BURL n. 43 serie ordinaria del 23 ottobre 2014

Nell'ordinanza di cui all'oggetto, all'articolo 2 «Chi può richiedere il contributo» comma 2. lett. B dopo le parole «e contenga una clausola,» si legga **«per cui le»** al posto di «C.» come erroneamente pubblicato. Conseguentemente si legga «C.» al posto di «D.».

Per maggior chiarezza si riporta di seguito il testo corretto delle lettere B. e C.:

- “B. conduttrice dell'immobile oggetto dell'intervento, esclusivamente nel caso in cui il contratto di affitto risulti in essere alla data di presentazione della domanda, sia stato stipulato in data antecedente al 29 maggio 2012 e contenga una clausola, **per cui le** spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'affittuario; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione e delle successive modifiche e integrazioni;
 - C. titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), esclusivamente nel caso in cui il contratto risulti in essere alla data di presentazione della domanda, sia stato stipulato in data antecedente al 29 maggio 2012 e contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria valido e delle sue eventuali successive modifiche e integrazioni.”
-

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 87 del 31 ottobre 2014
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2552 al n. 2593)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A

(Relatore il Presidente Maroni)

2552 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI DEI COMUNI DI ESINE E PIANCOGNÒ, IN PROVINCIA DI BRESCIA»

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

(Relatore il Presidente Maroni)

2553 - NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2014: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DA INVIARE AL CONSIGLIO REGIONALE

(Relatore l'assessore Garavaglia)

2554 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016 PER ADEGUAMENTO AL IV LIVELLO DEL PIANO DEI CONTI E VARIAZIONI AL BILANCIO (D.LGS. 118/11 - D.LGS. 126/14 - L.R. 34/78 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 13° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A

A1 - PRESIDENZA A

(Relatore il Presidente Maroni)

2555 - PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'AQST «AMBIENTE, ENERGIA, ACQUE E RIFIUTI» IN PROVINCIA DI SONDRIO E DELLA CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

A132 - COMUNICAZIONE

(Relatore il Presidente Maroni)

2556 - PARTECIPAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA ALLA XXXI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - EXPO 2014 PRESSO IL MILANO CONGRESSI DAL 6 ALL'8 NOVEMBRE 2014

A134 - RIFORME ISTITUZIONALI E RIORDINO DEGLI ENTI TERRITORIALI

(Relatore il Presidente Maroni)

2557 - AGENDA LOMBARDIA SEMPLICE X LEGISLATURA: APPROVAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, CONTROLLI, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE

AA - DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, CONTROLLI, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE

(Relatore il Presidente Maroni)

2558 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA N. 1027/2014 CONCERNENTE DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

2559 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 61/2014 RESA DAL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE CONCERNENTE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE CALDENNO IN PROVINCIA DI SONDRIO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMA INFORMATIVO

AC31 - SISTEMI INFORMATIVI E ICT

(Relatore il Presidente Maroni)

2560 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON REGIONE PIEMONTE PER LA CONDIVISIONE DI ESPERIENZE E SOLUZIONI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO, ALLA REALIZZAZIONE, ALL'AVVIAMENTO E ALLA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI INNOVATIVI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLA

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELL'E-GOVERNMENT NEI RELATIVI TERRITORI REGIONALI

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

AD02 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

(Relatore l'assessore Garavaglia)

2561 - PRELIEVO DAL «FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE» (ART. 40, L.R. N. 34/1978)

AD32 - TUTELA DELLE ENTRATE REGIONALI

(Relatore l'assessore Garavaglia)

2562 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE REGIONALI

DIREZIONE GENERALE H SALUTE

(Relatore il Vice Presidente Mantovani)

H132 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEI SERVIZI SANITARI

2563 - PRIME DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVILUPPO DELLA RETE DI TERAPIA DEL DOLORE IN REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. N. IX/4610/2012

H133 - GOVERNO DEI DATI, DELLE STRATEGIE E PIANI DEL SISTEMA SANITARIO

2564 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA A.O. «SPEDALI CIVILI DI BRESCIA» AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ DI TRAPIANTO DI VALVOLE CARDIACHE E DI SEGMENTI VASCOLARI DA CADAVERE A SCOPO TERAPEUTICO

2565 - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO/REGIONI DEL 6 DICEMBRE 2012 (REP. ATTI N. 233/CSR) E ULTERIORI INDICAZIONI IN ORDINE ALLA PREVENZIONE E CURA DELLA MALATTIA DIABETICA

2566 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON LE FARMACIE SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI IN PHT PER IL PERIODO 2014-2017 E DEL PROGETTO DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI A-PHT, TRAMITE UN'UNICA AZIENDA CAPOFILA PER LE ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA

H135 - VETERINARIA

2567 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

(Relatore l'assessore Aprea)

E133 - ACCREDITAMENTO, CONTROLLI E COMUNICAZIONE

2568 - PARTECIPAZIONE ALLA 24^ EDIZIONE DI JOB & ORIENTA, FIERA DI VERONA 20 - 22 NOVEMBRE 2014

DIREZIONE GENERALE G FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO

(Relatore l'assessore Cantù)

G131 - ACCREDITAMENTO, CONTROLLO E SVILUPPO DELL'OFFERTA

2569 - REVISIONE DEL SISTEMA DI ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE E LINEE OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE

(Relatore l'assessore Cappellini)

L130 - EVENTI CULTURALI, SPETTACOLO E IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

2570 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E POLITECNICO DI MILANO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGETTO EUROPEO «CCALPS, CREATIVE COMPANIES IN ALPINE SPACE», NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO SPAZIO ALPINO

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA

(Relatore l'assessore Fava)

M133 - SVILUPPO DI INNOVAZIONE, COOPERAZIONE E VALORE DELLE PRODUZIONI

2571 - ELIMINAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI E SPECIFICAZIONE DELLE PROVVIDENZE DA APPLICARSI A SEGUITO DELLE «PIOGGE

ALLUVIONALI PERSISTENTI DAL 23 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2014» NELLA PROVINCIA DI BERGAMO. PROPOSTA AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI DECLARATORIA DELL'ECCEZIONALITÀ DELL'EVENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102

DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO (Relatore l'assessore Parolini)

O1 - DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

2572 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL «FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E INIZIATIVE PER L'ATTRATTIVITÀ TURISTICA E COMMERCIALE DELLA LOMBARDIA» DI CUI ALLE DD.GG.RR. 4 APRILE 2014 N. X/1613 E 1 LUGLIO 2014 N. X/2027

O130 - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI

2573 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI LOCALI OVE SONO INSTALLATE LE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1, DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8

O132 - TERZIARIO

2574 - MODIFICA DEI CRITERI PER L'ACCESSO AL «FONDO PER L'INNOVAZIONE E L'IMPRENDITORIALITÀ DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE - FIMSER» AI SENSI DELLA D.G.R. 5 DICEMBRE 2013, N. 1046

O133 - GESTIONE DELLE RISORSE E ATTRATTIVITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO

2575 - «LOMBARDIA CONCRETA» - ULTERIORI INIZIATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA COMMERCIALE E TURISTICA DEL TERRITORIO LOMBARDO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ CON IL SISTEMA CAMERALE - INCREMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEL TERRITORIO DI VARESE

DIREZIONE GENERALE R ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA E INNOVAZIONE

(Relatore l'assessore Melazzini)

R130 - PROGRAMMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE

2576 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE CARIPOLO PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE, SVILUPPO, VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELLA RICERCA CON RICADUTA DIRETTA SUL TERRITORIO LOMBARDO: INCREMENTO DELLE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DELL'«AVVISO PER L'INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA DELLA RICERCA LOMBARDO E DELLA COMPETITIVITÀ DEI GIOVANI RICERCATORI CANDIDATI SU STRUMENTI DELL'EUROPEAN RESEARCH COUNCIL - ERC»

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

T131 - ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE

2577 - PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR) E SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

T132 - QUALITÀ DELL'ARIA, CLIMA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

2578 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA. NUOVE MISURE IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI A DECORRERE DAL MESE DI OTTOBRE 2015

2579 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO CON RELATIVA INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE, ESCLUSO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

T134 - PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

2580 - ISTANZA DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE (CO) E TRADATE (VA). IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

2581 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE (LC), COMPRENSIVO DEL PIANO DEL PARCO NATURALE

2582 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL REGIME PROPRIO DEL PARCO REGIONALE DELL'OGGIO NORD (BS) PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (ART. 18, COMMA 6 - TER DELLA L.R. 30 NOVEMBRE 1983, N. 86)

DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

(Relatore l'assessore Bulbarelli)

U130 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE

2583 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - (TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

2584 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL QUINTO PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALME (BG) ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - (TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

2585 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - (TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

U131 - SOCIAL HOUSING E PARI OPPORTUNITÀ

2586 - NUOVI CRITERI DI ACCESSO AL FONDO ROTATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COSTITUITO PRESSO FINLOMBARDA S.P.A. CON D.G.R. 11 LUGLIO 2012 N. IX/3756

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE

(Relatore l'assessore Bordonali)

Y132 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA SICUREZZA, L'IMMIGRAZIONE ED IL SISTEMA DI POLIZIA LOCALE

2587 - SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER IL SOSTEGNO DEL PROGETTO «GLI STRUMENTI DELLA LEGALITÀ» (LEGGE 2/2011, ART. 3, LETT. E)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

(Relatore l'assessore Beccalossi)

Z1 - DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

2588 - COMUNE DI SONDRIO (SO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z130 - STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

2589 - APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL NUOVO MARCHIO 'NO SLOT' DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO DI REGIONE LOMBARDIA AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - ART. 4, COMMA 2 DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8

2590 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSORZI DI BONIFICA (CHIESE, EST TICINO VILLORESI, DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA) PER LA COSTRUZIONE DI UNA BASE DI CONOSCENZA INFORMATIZZATA COMUNE PROPEDEUTICA ALLA GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E ALLA LORO MANUTENZIONE

Z132 - DIFESA DEL SUOLO

2591 - RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO

(Relatore il Vice Presidente Mantovani)

2592 - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (POA) DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4732 DEL 23 GENNAIO 2013, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COMMA DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009

2593 - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (POA) DELL'AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA» DI MILANO, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4730 DEL 23 GENNAIO 2013, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO COMMA DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 2594 al n. 2596)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, CONTROLLI, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE

(Relatore il Presidente Maroni)

2594 - NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE LOMBARDIA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE G FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO

(Relatore l'assessore Cantu')

G132 - PREVENZIONE, ANALISI E TUTELA DELLA DOMANDA

2595 - NUOVA DISCIPLINA DELLE MISURE NASKO E CRESCO CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

AD - DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

(Relatore il Presidente Maroni)

2596 - TESTO COORDINATO, CON INTEGRAZIONI, DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO PER LA MONTAGNA, A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA REGIONALE

Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 2597 al n. 2600)

2597 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA E IL SOTTOSEGRETARIO NAVA AVENTE OGGETTO: «AGGIORNAMENTI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 56/2014, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI ATTRIBuite ALLE PROVINCE»

2598 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE PAROLINI AVENTE OGGETTO: «ESITI DEL «FUORI FORUM» TURISMO - 29 OTTOBRE 2014»

2599 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE MELAZZINI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PAROLINI AVENTE OGGETTO: «ESITI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA SMAU (22 - 24 OTTOBRE 2014)»

2600 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE MELAZZINI AVENTE OGGETTO: «L'EUROPA IN LOMBARDIA»

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2567**Determinazioni in ordine al pagamento delle prestazioni di sanità pubblica veterinaria**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 502/92 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e in particolare:

- l'art. 1 che:
 - istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;
 - demanda al Piano Sanitario Nazionale il compito di individuare «...i livelli essenziali e uniformi di assistenza...»;
 - individua le prestazioni a pagamento non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- l'art. 12 che istituisce il Fondo Sanitario Nazionale e i relativi criteri di ripartizione tra le Regioni e Province Autonome;

Preso atto che le risorse del Fondo Sanitario Regionale non assicurano la necessaria copertura finanziaria per l'erogazione delle prestazioni di Sanità Pubblica veterinaria non ricomprese nei L.E.A. e quindi occorre procedere alla definizione dei criteri in merito alla sostenibilità finanziaria delle predette prestazioni;

Vista la Legge Regionale n. 33/2009 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità» e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 19, c. 1, che prevede «Il finanziamento del servizio sanitario mediante ... h) gli introiti per ogni altra prestazioni erogata a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private»;

Preso atto altresì che con precedenti atti sono state individuate le modalità per la copertura finanziaria delle prestazioni sanitarie in parola, e che le predette modalità sono state superate dalla legislazione comunitaria in merito alla copertura dei costi inerenti le prestazioni anzidette;

Richiamate a tal fine le seguenti deliberazioni:

- d.g.r. VI/18050 del 13 settembre 1996 «Tariffe per le prestazioni d'ufficio a carico di persone fisiche o giuridiche erogate dai servizi di medicina veterinaria delle Aziende U.S.S.L.»;
- d.g.r. VI/34309 del 23 gennaio 1998 «Modifica ed integrazione della DGR VI/18050 del 13 settembre 1996»;
- d.g.r. VII/4299 del 20 aprile 2001 «Determinazione delle tariffe da applicare al fine del rilascio dei decreti di riconoscimento previsti dalle norme indicate nell'Allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000»;
- d.g.r. VIII/4800 del 30 maggio 2007 «Aggiornamento delle tariffe da applicare per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti alimentari e sottoprodotti di origine animale. Modifica alla d.g.r. n. VII/4299/2001»;
- DGR VIII/4902 del 15 giugno 2007 «Tariffe per le prestazioni d'ufficio a carico di persone fisiche o giuridiche erogate dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL., in materia di anagrafe zootecnica informatizzata: integrazione della d.g.r. VI/18050/1996»;
- d.g.r. VIII/6684 del 27 febbraio 2008 «Integrazione della d.g.r. 4800/2007 «Aggiornamento delle tariffe da applicare per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti alimentari e sottoprodotti di origine animale. Modifica alla d.g.r. n. VII/4299/2001»;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 882/2004 - CAPO VI Articolo 26 - «FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI», relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il Piano Regionale della Prevenzione veterinaria, approvato con d.g.r. n. IX/3015 del 15 febbraio 2012 e s.m.i.;
- la l.r. 8 luglio 2014, n. 19 (art. 18, co. 1, lettera c) che modifica la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e che definisce ulteriori specifiche funzioni in capo ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL;

Visto il d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194 - «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali»;

Richiamate:

- La Circolare n. 34661/2004 «Passaporto per cani, gatti e furetti destinati alla movimentazione a fini non commer-

ciali (al seguito del detentore)» che riporta le tariffe relative al rilascio del passaporto degli animali d'affezione;

- La Circolare n. 6/2000 che riporta le tariffe relative al riconoscimento e registrazione stabilimenti e intermediari di cui al Reg. 183/2005;
- La Circolare n. 18/2010 «Modalità di applicazione del d.lgs. 194/08 e del ddg Sanità 30062/2001» (BURL Serie Ordinaria n. 45 del 8 novembre 2010);

Considerato che la successione degli atti amministrativi sopraelencati ha modificato l'elenco delle prestazioni sanitarie soggette a tariffazione e, quindi, si rende necessario procedere all'adeguamento ed aggiornamento di tutte le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a pagamento afferenti all'area di sanità pubblica veterinaria;

Dato atto che è stato costituito un gruppo di lavoro, incaricato di proporre un nuovo tariffario per le prestazioni d'ufficio a carico di persone fisiche o giuridiche erogate dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL, sulla base dei seguenti parametri:

- copertura del costo effettivo del servizio;
- costo orario del servizio;
- attualizzazione del costo, calcolato anche in considerazione dei parametri medi che determinano l'effettiva copertura del servizio;
- semplificazione ed uniformazione, a livello regionale, dei costi delle singole prestazioni sanitarie;

Ritenuto opportuno di addebitare alle imprese solo il costo orario sostenuto dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL per lo svolgimento delle verifiche in loco effettuate ai fini del rilascio dei riconoscimenti previsti dalle normative comunitarie;

Considerato che il nuovo sistema tariffario (allegato «A») è articolato in sei sezioni, che raggruppano le singole voci di costo per tipologia di prestazione sanitaria, come di seguito specificate:

- Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo, a tariffa oraria;
- Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo, a tariffa unitaria;
- Rilascio di autorizzazione sanitaria;
- Adempimenti alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di movimentazioni degli animali d'affezione, randagismo e profilassi antirabbica;
- Adempimenti relativi alla Banca Dati Regionale;
- Prestazioni concernenti il riconoscimento e la registrazione previste dalle normative comunitarie;

Verificato che l'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato redatto in ottemperanza alla legislazione vigente in materia;

Ritenuto di procedere all'approvazione del nuovo tariffario (Allegato «A»), e contestualmente, di disporre l'abrogazione del sistema tariffario attualmente in vigore;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di abrogare il sistema tariffario attualmente in vigore, di cui alla d.g.r. n. VI/18050/1996 e s.m.i.;
2. di approvare il nuovo sistema tariffario, di cui all'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi aziendali di fatturazione, il suddetto sistema tariffario si applica alle prestazioni sanitarie rese «a pagamento» dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde a decorrere dal 1 gennaio 2015;
4. di disporre che la Direzione Generale Salute provvederà con proprio atto a stabilire modalità e tempi per l'adeguamento del tariffario in parola:
 - a. agli indici ISTAT;
 - b. alle eventuali innovazioni legislative in materia;
5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Salute.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

ALLEGATO A

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI D'UFFICIO A CARICO DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE EROGATE DAI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE VETERINARIA DELLE ASL

PRESTAZIONI RESE IN VESTE DI PUBBLICA AUTORITA'				
Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo, a tariffa oraria				
A.01	Giudizio di commestibilità di alimenti (esclusi i costi di eventuali analisi)	Tariffa oraria ai sensi del D.Lvo 194/2008 fino ad un massimo di 200 €		
A.02	Nulla osta per strutture di cui all'articolo 24 RPV, lettere e), g), h) e parere per strutture di detenzione degli animali d'affezione (L.r. 33/2009)			
A.03	Nulla osta per esercizi di vendita di cui al D.M. 16.11.93 (mangimi medicati in rivendita al dettaglio)			
A.04	Nulla osta per stabilimenti utilizzatori ai fini della sperimentazione animale (ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 26/2014)			
A.05	Parere per strutture sanitarie veterinarie, a seguito di presentazione di DIA, ai sensi dell'art. 9 L.R. 33/2009			
A.06	Prestazioni relative a stime, perizie, consulenze, assistenza tecnico sanitaria presso fiere, mercati, esposizioni, mostre, concorsi, gare, raduni, concentramenti di animali, anche temporanei, e tutte le prestazioni erogate al di fuori dell'attività di controllo programmata			
A.07	Interventi immunizzanti e di sedazione/anestesia (escluso costo farmaco)			
A.08	Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni non espressamente indicate nel presente tariffario, con sopralluogo			
A.09	Rilascio di elenchi, informazioni, dati, ecc., su richiesta del privato, nel rispetto e per tutti gli usi previsti dalla vigente normativa in materia			
Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo, a tariffa unitaria		Unitario	Minimo	Massimo
A.10	Certificato attestante il controllo sanitario ai fini della spedizione verso paesi comunitari ed extra comunitari di prodotti di origine animale, per ogni quintale o frazione di prodotto. Nel caso di sottoscrizione di più certificati nell'ambito della stessa prestazione, il valore complessivo della prestazione non può essere superiore al massimo stabilito	0,70	14,00	70,00

Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo, a tariffa unitaria		Unitario	Minimo	Massimo
A.11	Certificato attestante il controllo sanitario ai fini della spedizione verso paesi comunitari ed extra comunitari di sotto-prodotti di origine animale, prodotti derivati e mangimi, per ogni quintale o frazione di prodotto. Nel caso di sottoscrizione di più certificati nell'ambito della stessa prestazione, il valore complessivo della prestazione non può essere superiore al massimo stabilito	0,05	14,00	35,00
A.12	Attestazione sanitaria generica o finalizzata ad una spedizione non diretta (es. in stabilimenti riconosciuti e/o in allevamenti, per certificazioni sanitarie rilasciate come integrazioni di dichiarazioni richieste specificatamente da alcuni Paesi Terzi)	14,00	14,00	70,00
A.13	Certificato attestante il controllo sanitario di animali (diversi dagli animali d'affezione) destinati alla movimentazione nazionale e/o alla spedizione in paesi comunitari o extracomunitari o spediti da tali paesi e sotto osservazione: per ogni capo bovino equivalente			
A.13.01	ungulati domestici, esclusi avicunicoli e selvaggina allevata di piccola taglia	0,70	14,00	n.p.
A.13.02	avicunicoli e selvaggina allevata di piccola taglia	7,00	14,00	42,00
A.13.03	animali da pelliccia: per ogni capo	0,05	14,00	n.p.
A.13.04	altre specie animali, diverse dalle precedenti, omeoterme ed eteroterme, esotiche e non: per ogni capo/cesta/gabbia/contenitore (da applicarsi nel senso più favorevole all'interessato)	3,00	34,00	n.p.
A.14	Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza del bestiame (comprensivo anche di registrazione in BDR delle movimentazioni) e per lo spostamento di apiari per nomadismo e/o compravendita: per ogni certificazione/apiario. Nel caso di più certificati rilasciati contestualmente e riferiti al medesimo apiario e apicoltore, si tariffa un unico certificato	15,00	n.p.	n.p.
A.15	Certificato attestante l'avvenuto abbattimento di animali infetti: per ogni capo bovino equivalente	2,00	7,00	70,00
A.16	Certificato inerente la profilassi di malattie infettive sottoposte a controllo pianificato: per ogni certificazione	3,00	n.p.	n.p.
A.17	Certificato di pulizia e disinfezione di automezzi, e/o rimorchi, e/o contenitori: per ogni certificazione	7,00	n.p.	n.p.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo, a tariffa unitaria		Unitario	Minimo	Massimo
A.18	Certificato di omologazione degli automezzi per il trasporto di animali per conto terzi di durata superiore alle 8 ore o nazionali di durata superiore alle 12 ore	50,00	n.p.	n.p.
A.19	Attestazione di idoneità al trasporto del conducente/guardiano di animali vivi o all'operatore che esegue l'abbattimento ed operazioni correlate: per ogni attestato	13,00	n.p.	n.p.
A.20	Attestato di idoneità di riproduttori maschi destinati alla riproduzione animale: per ogni capo	27,00	n.p.	n.p.
A.21	Attestazione di idoneità al consumo di animali macellati da privati a domicilio per uso familiare (art. 13, R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298): per ogni capo bovino equivalente o sua frazione	18,00	15,00	n.p.
A.22	Sopralluogo per inconvenienti igienico sanitari presso private abitazioni, insediamenti e/o impianti produttivi e commerciali, su richiesta di privato	50,00	n.p.	n.p.
A.23	Segnalamento animale e/o relativa certificazione	10,00	n.p.	n.p.
A.24	Identificazione degli animali diversi dagli animali d'affezione (mezzo d'identificazione non compreso)	0,70	14,00	n.p.
A.25	Vidimazioni, autenticazioni, trascrizioni di esiti non espressamente previste nelle voci del presente tariffario: per ogni atto	7,00	n.p.	n.p.
A.26	Accertamenti diagnostici effettuati su richiesta dei privati, ai fini del rilascio di certificazioni sanitarie, attestazioni di idoneità, etc.: per ogni capo, escluso costo analisi			
A.26.01	prelievo campioni di sangue, di latte, di altri liquidi organici, di urina, di feci e prove allergiche; nel caso più conveniente per l'interessato si applica la voce A.08 (tariffa oraria)	9,00	30,00	n.p.
A.26.02	prelievo profilassi anemia infettiva degli equidi (comprensiva di registrazione esito su documento di identificazione)	10,00	n.p.	n.p.
A.26.03	prelievo campioni di sperma, lavaggio prepuziale e/o relativo prelievo di liquido, tampone vaginale, cervicale, clitorideo, prepuziale, uretrale	30,00	n.p.	n.p.
A.27	Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni non espressamente indicate nel presente tariffario, senza sopralluogo	20,00	n.p.	n.p.

Rilascio di autorizzazione sanitaria per:		Unitario	Minimo	Massimo
A.28	Stabilimenti di allevamento e/o fornitura di animali destinati alla sperimentazione di cui al D. Lgs 26/2014; Vendita all'ingrosso e/o diretta di medicinali veterinari di cui all'art. 66 e 70 del D. Lgs. 193/2006; Autorizzazioni in deroga per nuovi/ampliamenti allevamenti avicoli			
A.28.01	con superfici complessive fino a mq 100:	100,00	n.p.	n.p.
A.28.02	con superfici complessive oltre a mq 100:	200,00	n.p.	n.p.
A.29	Strutture per la riproduzione animale; Detenzione di scorte di medicinali veterinari in impianti/strutture in cui vengono curati, custoditi, o allevati professionalmente animali (art. 80, 81, 82, 84, 85 D.Lgs. 193/2006); Trasportatori di animali vivi (autorizzazione Tipo 1 e 2 Reg. 1/2005)	68,00	n.p.	n.p.
Adempimenti alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di movimentazioni degli animali d'affezione, randagismo e profilassi antirabbica.		Unitario	Minimo	Massimo
A.30	Certificato attestante il controllo sanitario di animali d'affezione destinati ai Paesi comunitari o extracomunitari o spediti da tali Paesi e sotto osservazione	10,00	n.p.	n.p.
A.31	Visita clinica (escluso eventuale costo del farmaco e di altre eventuali prestazioni/accertamenti)	20,00	n.p.	n.p.
A.32	Osservazione di animali morsicatori al domicilio dei proprietari/detentori	35,00	n.p.	n.p.
A.33	Osservazione di animali morsicatori presso ambulatorio/canile ASL o convenzionato	15,00	n.p.	n.p.
A.34	Registrazioni nell'anagrafe degli animali d'affezione e relative attestazioni: iscrizione, cambio proprietario/detentore	7,00	n.p.	n.p.
A.35	Identificazione e relativa registrazione in anagrafe degli animali d'affezione (escluso costo microchip)	20,00	n.p.	n.p.
A.36	Rilascio passaporto per animali da compagnia (incluso costo del passaporto)	20,00	n.p.	n.p.
A.37	Passaporto: legalizzazione o successive attestazioni	7,00	n.p.	n.p.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

Adempimenti relativi alla Banca Dati Regionale. Per ogni record relativo a: nascita animali comprensivo di relativa stampa passaporto/certificato di iscrizione; introduzione animali da Paese UE e importazione da Paesi Terzi comprensiva di relativa stampa passaporto; movimentazioni di ingresso ed uscita; decessi, smarrimenti, furti.		Unitario	Minimo annuo	Massimo
A.38	Informatizzazione e registrazione sulla scorta di formale delega dell'allevatore	1,00	10,00	n.p.
A.39	Registrazione, sulla scorta di formale delega dell'allevatore, di record già informatizzati e inviati dall'allevatore	0,05	10,00	n.p.
A.40	Informatizzazione e registrazione in assenza di formale delega dell'allevatore	2,00	n.p.	n.p.
A.41	Registrazione relativa a movimentazioni per subentro. Per ogni subentro	10,00	n.p.	n.p.
A.42	Movimentazione/macellazione suini/volatili: per partita (per partite con numero uguale o inferiore a 4 suini o 20 volatili, si applicano le tariffe di cui alle voci A.38, 39, 40, a seconda dei casi)	5,00	n.p.	n.p.
A.43	Passaporto/certificato di iscrizione per allevatori accreditati alla registrazione del dato nell'anagrafe informatizzata: per ogni passaporto	0,20	n.p.	n.p.
A.44	Per ogni ristampa di passaporto	1,00	n.p.	n.p.
Prestazioni concernenti il riconoscimento e la registrazione previste dalle normative comunitarie.		Unitario	Minimo	Massimo
A.45	Riconoscimenti ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 1069/2009, 183/2005 e loro variazioni che richiedono l'ispezione in loco	Tariffa oraria ai sensi del D.Lvo 194/2008		
A.46	Riconoscimenti di: impianti di produzione di mangime per autoconsumo (D. Lgs n. 196/1999); impianti di acquacoltura (D. Lgs. n. 148/2008); centri di raccolta (D. Lgs. n. 193/2005); stabilimenti per scambi pollame e uova da cova (Direttiva 2009/158/CE); stazioni di quarantena per volatili (Decisione della Commissione del 16 ottobre 2000) e loro variazioni che richiedono l'ispezione in loco			
A.47	Registrazioni ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 1069/2009, 183/2005 e loro variazioni che comportano l'aggiornamento all'atto di registrazione	50,00	n.p.	n.p.
A.48	Riconoscimento senza possesso fisico della merce di cui al Reg. 183/2005	50,00	n.p.	n.p.

Le tariffe del presente tariffario sono da intendersi IVA ed ENPAV escluse.
Per tutte le voci non espressamente previste la ASL procederà alla determinazione del costo della prestazione, eventualmente in base al costo orario calcolato ai sensi del D. Lgs. 194/2008, non comprensivo di IVA, ENPAV ed eventuali altri oneri accessori.
Per tutte le voci del presente tariffario che prevedono un sopralluogo, si applica una tariffa di rimborso spese pari a 5 euro.

Ai sensi del presente tariffario n. 1 U.G.B. corrisponde a:	
CAPI n.	SPECIE ANIMALE
1	bovino, bufalino, equide, selvaggina allevata da pelo di media o grossa taglia, ratide
2	vitelli, annutoli
3	suini di peso superiore a kg 30
6	suini di peso uguale o inferiore a Kg 30, ovini, caprini
500	capi avicuniculi, selvaggina allevata di piccola taglia

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2569
Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie» e 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere f) e g), 14, comma 1, lettere b) ed e), 15 e 16;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 9, 17 e 18;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano sociosanitario regionale 2010-2014»;
- l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante «Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento»;
- la d.g.r. 1 agosto 2014, n. 2261, «Determinazioni in materia di esercizio e di accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie (richiesta di parere alla commissione consiliare)»;

Richiamata la d.g.r. 30 maggio 2012, n. 3540, «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo» e i seguenti provvedimenti in materia di requisiti specifici per l'esercizio e l'accreditamento delle singole tipologie di unità d'offerta sociosanitarie:

- d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;
- d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»;
- d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494, «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri diurni integrati»;
- d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;
- d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620, «Definizione della nuova unità di offerta Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;
- d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, «Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;
- d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18333, «Definizione della nuova unità di offerta Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità (CSS): requisiti per l'accreditamento»;
- d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19883, «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
- d.g.r. 30 maggio 2012, n. 3541, «Definizione dei requisiti specifici per l'esercizio e l'accreditamento dell'assistenza domiciliare integrata», rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012, n. 3584;
- d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3851, «Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi profili dell'assistenza domiciliare integrata (ADI)»;

- d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12619, «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31, Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Strutture Residenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»;
- d.g.r. 28 dicembre 2012, n. 4610, «Determinazioni in ordine alla rete di cure palliative e alla rete di terapia del dolore in Regione Lombardia in applicazione della legge 38 del 15 marzo 2010, Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
- d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594, «Determinazioni in materia di autorizzazione al funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile»;
- d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264, «Determinazioni in materia di accreditamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile a seguito della l.r. 12 agosto 1999, n. 15, l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 e l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e conseguente revoca della d.g.r. n. 45251 del 24 settembre 1999, Determinazioni in merito all'art. 8, comma 4 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, relativamente agli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati, e a seguito delle disposizioni normative in materia»;
- d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621, «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite (art. 12, comma 3 e 4, l.r. 31/1997) e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;
- d.g.r. 10 ottobre 2007, n. 5509, «Determinazioni relative ai servizi accreditati nell'area dipendenze»;
- d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8720, «Determinazioni in merito alla riqualificazione dei servizi ambulatoriali per le dipendenze»;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti in materia di requisiti organizzativi specifici per l'assistenza a particolari tipologie di utenti:

- d.g.r. 26 giugno 2007, n. 5000, «Determinazioni relative alla assistenza di persone disabili presenti in strutture di riabilitazione»;
- d.g.r. 19 dicembre 2007, n. 6220, «Determinazioni in ordine alla assistenza di persone in stato vegetativo nelle strutture di competenza della direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario»;
- d.g.r. 6 agosto 2008, n. 7915, «Determinazioni in ordine al miglioramento qualitativo dell'assistenza garantita a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e a persone che si trovano nella fase terminale della vita, con particolare attenzione alla terapia del dolore ed alle cure palliative a favore di pazienti oncologici»;
- d.g.r. 16 settembre 2009, n. 10160, «Determinazioni in merito agli interventi sperimentali per persone che si trovano in stato vegetativo e per persone affette da malattie dei motoneuroni, in particolare sclerosi laterale amiotrofica. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario regionale»;
- d.g.r. 4 agosto 2011, n. 2124, «Linee di indirizzo per l'assistenza di persone in stato vegetativo: sperimentazione e finanziamento a carico del Fondo Sanitario»;
- d.g.r. 25 ottobre 2012, n. 4222, «Approvazione delle linee guida propedeutiche agli indirizzi per l'assistenza a persone in stato vegetativo nelle unità d'offerta sociosanitarie»;
- d.g.r. 28 dicembre 2012, n. 4598, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'anno 2013. Primo provvedimento attuativo»;

Specificato che:

- la d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78, «Programma regionale di sviluppo della X legislatura», per l'area sociale (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, obiettivo 193.Soc.12.7: Adeguamento del sistema di accreditamento e controllo), prevede la ridefinizione del sistema di accreditamento per supportare il processo di revisione dell'attuale rete delle unità d'offerta sociosanitarie, in modo da consentire una maggiore flessibilità della rete d'offerta per rispondere con efficacia ai bisogni reali delle persone;
- la d.g.r. 20 dicembre 2013, n. 1185, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2014», all'allegato 4, in attuazione di quan-

to previsto dal Programma regionale di sviluppo, stabilisce di procedere alla ridefinizione complessiva della materia dell'accreditamento sociosanitario, mediante la revisione della citata d.g.r. n. 3540/2012;

- la d.g.r. 8 maggio 2014, n. 1765, «*Il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della d.g.r. X/1185 del 20 dicembre 2013*» costituisce la prima importante tappa di detto processo di revisione normativa con l'obiettivo, tra gli altri, di favorire l'omogeneità di comportamento delle ASL nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, con particolare attenzione all'appropriatezza e alla qualità dei servizi erogati;

Dato atto che, alla luce degli esiti dell'applicazione della stessa d.g.r. n. 3540/2012, con la collaborazione delle ASL e in particolare con l'attivazione di un gruppo di lavoro composto da operatori dei servizi di accreditamento e vigilanza, è stata ridefinita l'intera materia dell'esercizio e dell'accreditamento sociosanitari, articolata nei seguenti documenti allegati al presente provvedimento:

- a) Requisiti generali soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici (allegato 1), concernente la precisazione dei requisiti di esercizio previsti dalla normativa statale, opportunamente adattati al comparto sociosanitario, la definizione degli ulteriori requisiti di accreditamento e dei prerequisiti per la sottoscrizione del contratto con le ASL;
- b) procedura per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie (allegato 2), concernente la definizione dei procedimenti per la messa in esercizio, l'accreditamento e i conseguenti provvedimenti relativi all'attività delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto dei requisiti definiti nell'allegato 1 e della normativa nazionale e regionale vigente;
- c) indicazioni operative alle ASL per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta sociosanitarie (allegato 3), concernente la pianificazione e lo svolgimento delle funzioni svolte dalle ASL ai sensi della normativa vigente;
- d) Indicazioni operative alle ASL per l'accertamento delle violazioni amministrative (allegato 4), concernente l'attività sanzionatoria in caso di inadempienze riscontrate nell'attività di gestione delle unità d'offerta sociosanitarie;

Dato atto inoltre che il suddetto allegato 1, *Requisiti generali soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici*, costituente il nucleo principale della revisione del sistema di esercizio e accreditamento sociosanitari, oggetto del presente provvedimento, recepisce diverse osservazioni e richieste di miglioramento pervenute:

- dagli organismi di consultazione degli enti locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle organizzazioni sindacali, istituiti con la d.g.r. del 30 luglio 2008, n. 7798, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera m, della l.r. 3/2008: Conferenza delle associazioni rappresentative degli enti gestori delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, consultata nelle date del 17 luglio 2014 e del 31 luglio 2014; Tavolo degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, consultato in data 31 luglio 2014; Tavolo delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende di Servizi alle Persone, consultato in data 31 luglio 2014;
- dal Tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo settore, istituito con la d.g.r. del 30 luglio 2008, n. 7797, sempre ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera m, della l.r. 3/2008, sentito in data 31 luglio 2014;
- dalla Commissione consiliare III, a seguito di trasmissione, con la citata d.g.r. n. 2261/2014, di richiesta del prescritto parere ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 33/2009, espresso favorevolmente con osservazioni nella seduta del 1 ottobre 2014;

Ritenuto pertanto:

- di disporre, secondo gli indirizzi e per le finalità specificate nei citati atti programmatici, la revisione del sistema di esercizio e accreditamento sociosanitari, a tal fine approvando i suddetti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di specificare che le disposizioni del presente provvedimento integrano o sostituiscono, limitatamente alle parti in contrasto, i requisiti specifici di esercizio e di accreditamento già previsti dalle sopraelencate d.g.r. relative alle singole tipologie di unità d'offerta;

- di prevedere che le unità d'offerta già accreditate si adeguino, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai requisiti aggiuntivi di accreditamento previsti nell'allegato 1;
- di prevedere altresì che i soggetti unici gestori di diverse unità d'offerta, in virtù della profonda revisione di tale istituto di cui all'allegato 2, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dimostrino, pena la decadenza dal loro status, l'adeguamento ai nuovi requisiti richiesti dalla normativa in oggetto;
- di abrogare conseguentemente la d.g.r. n. 3540/2012, ferma restando la sua applicazione ai procedimenti amministrativi in corso alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- di confermare, in continuità con quanto già introdotto con la d.g.r. n. 3540/2012, che l'accreditamento è posto in capo all'effettivo soggetto gestore dell'unità di offerta e che, conseguentemente, nel caso in cui detta gestione sia oggetto di affidamento da parte di enti pubblici, l'affidatario è l'unico soggetto titolato a richiedere l'accreditamento, con efficacia provvisoria limitata alla durata del contratto stesso;
- di disporre che in via transitoria, in attesa di una revisione del sistema di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta sociali, le ASL adottino per analogia e in quanto applicabili le indicazioni di cui al presente provvedimento anche nei confronti delle suddette unità d'offerta;
- di demandare alla Direzione Generale competente l'emanazione di ogni successivo atto di applicazione del presente provvedimento (circolari esplicative, modulistica, strumenti tecnici di controllo, verifica, verbalizzazione, rendicontazione, ecc.);
- di demandare ancora alla suddetta Direzione Generale lo svolgimento di incontri specifici di confronto, formazione e scambio delle buone prassi con gli uffici competenti delle ASL, al fine di garantire una omogenea applicazione della normativa su tutto il territorio regionale, di valutarne gli effetti in funzione dei conseguenti provvedimenti programmatici regionali, di condividere e governare le risultanze delle procedure di verifica e controllo in atto;

Stabilito infine di disporre, ai fini della più ampia diffusione delle norme in oggetto, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la comunicazione al Consiglio Regionale, la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la revisione del sistema dell'esercizio e dell'accreditamento sociosanitari, a tal fine approvando i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) Requisiti generali soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici (allegato 1);
- b) Procedura per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie (allegato 2);
- c) Indicazioni operative alle ASL per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta sociosanitarie (allegato 3);
- d) Indicazioni operative alle ASL per l'accertamento delle violazioni amministrative (allegato 4);

2. di dare atto che le disposizioni del presente provvedimento integrano o sostituiscono, limitatamente alle parti in contrasto, i requisiti specifici di esercizio e di accreditamento già previsti dalle d.g.r. relative alle singole tipologie di unità d'offerta sociosanitarie;

3. di prevedere, in via transitoria per le unità d'offerta già accreditate, che l'adeguamento ai requisiti aggiuntivi previsti nell'allegato 1 debba essere garantito entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

4. di prevedere altresì che i soggetti unici gestori di diverse unità d'offerta, in virtù della profonda revisione di tale istituto di cui all'allegato 2, entro un anno dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dimostrino, pena la decadenza dal loro status, l'adeguamento ai nuovi requisiti richiesti dal presente provvedimento;

5. di abrogare la d.g.r. n. 3540/2012, ferma restando la sua applicazione ai procedimenti amministrativi in corso alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di confermare, in continuità con quanto già introdotto con la d.g.r. n. 3540/2012, che l'accreditamento è posto in capo all'effettivo soggetto gestore dell'unità di offerta e che, conseguentemente, nel caso in cui detta gestione sia oggetto di affidamento da parte di enti pubblici, l'affidatario è l'unico soggetto titolato a richiedere l'accreditamento, con efficacia provvisoria limitata alla durata del contratto stesso;

7. di disporre che in via transitoria, in attesa di una revisione del sistema di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta sociali, le

ASL adottino per analogia e in quanto applicabili le indicazioni di cui al presente provvedimento anche nei confronti delle suddette unità d'offerta;

8. di demandare alla Direzione Generale competente l'emanazione di ogni successivo atto di applicazione del presente provvedimento (circolari esplicative, modulistica, strumenti tecnici di controllo, verifica, verbalizzazione, rendicontazione, ecc.);

9. di comunicare la presente deliberazione alle ASL e di prevedere appositi e costanti occasioni di confronto, formazione specifica e scambio delle buone prassi, al fine di garantire una omogenea applicazione della normativa su tutto il territorio regionale, di valutarne gli effetti in funzione dei conseguenti provvedimenti programmatori regionali, di condividere e governare le risultanze delle procedure di verifica e controllo in atto;

10. di disporre, ai fini della più ampia diffusione delle norme in oggetto, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la comunicazione al Consiglio Regionale, la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO 1

REQUISITI GENERALI SOGGETTIVI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI

1. Premessa

L'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie sono disciplinati dal presente provvedimento ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, *Governo delle reti degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario* e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*.

Il presente allegato disciplina i requisiti generali (soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici) di esercizio e di accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie.

I requisiti minimi generali per l'esercizio sono definiti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, *Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, per le strutture pubbliche e private*.

Per l'accreditamento il presente provvedimento prevede ulteriori requisiti generali.

I requisiti di esercizio e di accreditamento specifici delle diverse unità d'offerta sociosanitarie sono definiti dalla vigente normativa regionale, compatibilmente con quanto disposto con il presente provvedimento.

2. Requisiti generali per l'esercizio

2.1. Requisiti soggettivi

Il legale rappresentante dell'ente gestore dell'unità d'offerta sociosanitaria, nonché gli altri soggetti di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136*, devono dichiarare l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

In caso di variazione dei soggetti di cui sopra, le relative comunicazioni devono pervenire alla ASL competente entro trenta giorni dalla variazione.

I legali rappresentanti di enti locali e di ASL che gestiscono direttamente unità d'offerta sociosanitarie, non devono produrre il certificato di cui sopra, in quanto soggetti a specifica normativa di riferimento.

2.2. Requisiti organizzativi e gestionali

I requisiti organizzativi e gestionali del D.P.R. 14/1/1997 sono declinati come segue in considerazione della specificità del comparto sociosanitario.

Ove prevista un'evidenza documentale, il soggetto gestore ha facoltà di adottare un unico documento complessivo o più documenti specifici, formalmente corretti (ovvero datati e approvati).

I documenti, le procedure e i protocolli assistenziali adottati sono aggiornati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con una periodicità non superiore al triennio.

2.2.1. Politica, obiettivi e attività

a) Documento organizzativo

Il soggetto gestore adotta un documento nel quale sono descritti:

- la missione dell'organizzazione e i valori cui si ispira;
- le politiche complessive (i campi prioritari di azione e i metodi adottati per raggiungere gli obiettivi);
- gli obiettivi in relazione alla singola unità d'offerta, specificando i servizi erogati e la popolazione potenzialmente interessata;
- l'organizzazione interna dell'unità d'offerta, comprendente l'organigramma, i livelli di responsabilità (in particolare per le aree

sanitarie), le modalità di erogazione del servizio, le prestazioni erogate o le attività eseguite, individuando anche un referente per i rapporti con gli uffici che sul territorio si occupano di protezione giuridica e di servizi sociali (uffici di protezione giuridica delle ASL, comuni, centri per l'assistenza domiciliare o altri).

b) Piano di lavoro

Il soggetto gestore definisce annualmente il piano di lavoro che comprende la tipologia e il volume di attività previste e il conseguente piano organizzativo.

c) Materiale informativo

I soggetti gestori si dotano di carta dei servizi nella quale, fatte salve le eventuali indicazioni specifiche definite per le singole unità d'offerta, sono definite le modalità per il concreto esercizio dei diritti dei cittadini, nonché i criteri per l'accesso alle prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse, comprese le tipologie di rette applicate e il dettaglio degli eventuali costi aggiuntivi per prestazioni specifiche.

2.2.2. Struttura organizzativa

a) Politiche di gestione delle risorse umane ed economiche

Il soggetto gestore definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed economiche per le attività ambulatoriali e per quelle di ricovero a ciclo continuativo e diurno.

b) Continuità assistenziale

Il soggetto gestore garantisce la continuità dell'assistenza in relazione alla tipologia e alla complessità assistenziale dell'utenza trattata e ai diversi regimi assistenziali (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare), in caso di urgenze o eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici). In caso di trasferimento, il soggetto gestore mette a disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso dell'utente inserito nella propria struttura.

2.2.3. Gestione delle risorse umane

a) Documento relativo alla gestione delle risorse umane

Il soggetto gestore definisce il fabbisogno di personale in un documento che prevede:

- la descrizione quantitativa e qualitativa delle risorse umane ritenute necessarie alla gestione dell'unità d'offerta, declinando i profili professionali impiegati nelle singole unità d'offerta;
- la reperibilità (medica o di altra qualifica) laddove prevista per la specifica unità d'offerta. La reperibilità non può essere esclusivamente telefonica, ma l'operatore reperibile deve essere nelle condizioni di raggiungere la struttura di norma entro trenta minuti.

b) Composizione dell'organico del personale

Lo standard quantitativo e qualitativo di personale è definito dalla normativa regionale specifica per ogni tipologia di unità d'offerta.

Per il possesso dello standard di personale:

- gli standard minimi, laddove sono settimanali, devono essere effettivamente garantiti in ogni settimana dell'anno e da tutte le figure previste a standard per le diverse unità d'offerta;
- lo standard di personale deve essere rapportato alle giornate di effettiva presenza degli utenti;
- il personale è in possesso dei titoli professionali prescritti, compresa l'eventuale iscrizione ai relativi albi, o delle qualifiche individuate dalla normativa vigente;
- possono essere rendicontate solo le ore di effettiva presenza in servizio attivo, con esclusione di ogni forma di reperibilità o delle cosiddette "guardie notturne passive";
- possono rientrare nel computo degli standard le ore dedicate ad attività di coordinamento finalizzate a garantire interventi sull'utenza (riunioni di équipe, rapporti di consegna), nonché le ore dedicate alla formazione, sia quella obbligatoria per legge che quella strettamente attinente alla funzione svolta.

Qualora il soggetto gestore si avvalga di personale religioso, anche residente nella struttura, per l'assistenza all'utente, detto personale deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e non superare il limite di settantacinque anni di età. Ai fini del computo dello standard è possibile rendicontare un orario massimo di quarantotto ore settimanali per un massimo di quarantotto settimane all'anno.

Il personale volontario può essere rendicontato come standard solo quando previsto dalla specifica normativa, in misura non prevalente rispetto al restante personale. Solo in questo caso (personale volontario rendicontato a standard) deve essere in possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti, appartenere ad associazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro e convenzionate con la struttura dove svolge la propria attività. Negli altri casi (volontari non rendicontati a standard) deve comunque essere prevista una formalizzazione dei rapporti tra la struttura e l'associazione o il singolo volontario.

Il personale tirocinante non può essere rendicontato ai fini del calcolo dello standard assistenziale previsto.

Gli operatori sociosanitari (OSS) possono essere rendicontati ai fini dello standard solo se contrattualmente inquadrati con tale profilo professionale. Nel caso un operatore sia inquadrato come ausiliario socio assistenziale (ASA), anche se in possesso del titolo di OSS, deve essere rendicontato come ASA ed impiegato per le corrispondenti mansioni.

c) Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale

Il soggetto gestore adotta un piano annuale di formazione e aggiornamento del personale, con indicazione del relativo referente.

d) Procedure per l'inserimento di nuovo personale

Il soggetto gestore adotta una procedura operativa per l'inserimento del personale di nuova acquisizione.

2.2.4. Gestione delle risorse tecnologiche

La corretta gestione delle risorse tecnologiche destinate all'assistenza e cura prevede:

- l'adozione di una procedura di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici;
- la redazione di un inventario annuale delle apparecchiature biomediche;
- l'adozione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche;
- l'adozione di procedure per garantire l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

2.2.5. Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, regolamenti interni

Il soggetto gestore assicura quanto segue:

a) Programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività

Il programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività riguarda i processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, selezionati in rapporto alle priorità individuate, favorendo il coinvolgimento del personale.

b) Struttura o responsabile delle attività di valutazione e miglioramento della qualità

Il soggetto gestore identifica una struttura organizzativa o un responsabile che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità.

c) Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza

Il soggetto gestore adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione da parte degli utenti o dei familiari.

d) Documentazione sociosanitaria

Il **fascicolo socio assistenziale e sanitario** (FASAS) è l'insieme unitario della documentazione sociosanitaria relativa all'assistito. Il FASAS si articola in diverse sezioni atte a rendere evidenza del progetto di presa in carico dell'utente, degli interventi pianificati ed attuati, nel rispetto della situazione individuale e relazionale dell'utente, assicurati dall'unità d'offerta.

Il FASAS non è necessario per gli utenti che usufruiscono di mono prestazioni, come ad esempio le visite ginecologiche, i pap test, i colloqui di consultazione presso il consultorio, i prelievi a domicilio, la sostituzione dei cateteri vescicali e la somministrazione della terapia insulinica nell'ADI.

Il FASAS è comprensivo delle seguenti sezioni:

- sezioni anamnestiche compilate dai singoli professionisti coinvolti nel percorso assistenziale;
- sezione relativa all'analisi e alla valutazione della situazione del singolo utente e, dove necessario e opportuno, del suo contesto familiare. Tale sezione, costantemente aggiornata, comprende la documentazione riferita ad aspetti sanitari, assistenziali e psicosociali che attestino le valutazioni cliniche, relazionali e delle abilità funzionali dell'utente. In particolare, dovrà contenere:
 - l'indicazione degli strumenti validati in uso per le valutazioni (scale di valutazione);
 - le valutazioni dei diversi professionisti in funzione del bisogno rilevato, coinvolgendo tutte o alcune delle seguenti aree: medica, psicologica, sociale, infermieristica, riabilitativa, educativo-animativa, dell'assistenza tutelare;
- sezione relativa al percorso dell'utente nell'unità d'offerta, per dare evidenza della progettazione, della pianificazione e dell'attuazione degli interventi, dei protocolli assistenziali e delle procedure adottati nelle diverse aree interessate e sopra individuate.
Costituiscono parte indispensabile di tale sezione: il *progetto individuale (PI)* relativo all'assistito, che nella riabilitazione assume il nome di *progetto riabilitativo individuale (PRI)*; la pianificazione degli interventi con il *piano assistenziale individuale (PAI)* o *piano educativo individuale (PEI)* o *programma riabilitativo individuale (pri)*; il *diario*; i fogli unici di terapia farmacologica qualora necessaria;
- sezione della modulistica relativa alla tutela della privacy; al consenso informato per gli specifici atti sanitari proposti; alla tutela giuridica della persona, se attivata.

Il **progetto individuale (PI)**, che nella riabilitazione assume il nome di **progetto riabilitativo individuale (PRI)**, sulla base della valutazione dei bisogni emersi, definisce le aree di intervento ed esplicita, in ogni area individuata, gli obiettivi perseguibili. Ne costituiscono quindi elementi essenziali:

- la sintesi dei bisogni come esito della valutazione multidimensionale;
- l'individuazione dell'area di intervento;
- la descrizione degli obiettivi della presa in carico;
- l'individuazione di indicatori misurabili relativi agli obiettivi;
- la definizione dei tempi di verifica per i singoli obiettivi.

Fornisce inoltre evidenza dell'avvenuta informazione e condivisione con l'assistito o l'avente titolo, con il familiare o il caregiver.

Per i soli utenti che usufruiscono di mono prestazioni (come ad esempio le visite ginecologiche, i pap test, i colloqui di consultazione presso il consultorio, i prelievi a domicilio, la sostituzione dei cateteri vescicali e la somministrazione della terapia insulinica nell'ADI) non si rende necessaria la predisposizione di un progetto individuale.

Il progetto individuale deve essere predisposto entro trenta giorni dall'accoglienza e presa in carico dell'utente, salvo diversa indicazione nella normativa specifica delle unità d'offerta e con riguardo alla peculiarità delle casistiche trattate nell'ADI, nell'ADI per le cure palliative e nell'hospice. Per i consultori e i servizi ambulatoriali per le dipendenze, dove la fase valutativa potrebbe protrarsi oltre i trenta giorni, il soggetto gestore è comunque tenuto, entro trenta giorni dall'accoglienza e presa in carico dell'utente, all'elaborazione di un progetto individuale provvisorio che descrive e formalizza il percorso valutativo posto in essere. A seguito del percorso valutativo, che viene attuato in tempi congrui e in funzione delle tempistiche definite dal progetto individuale provvisorio, viene quindi elaborato il progetto individuale definitivo.

Il progetto individuale deve dare atto delle rivalutazioni, che devono svolgersi ogni qualvolta si renda necessario e comunque con una periodicità non superiore a sei mesi.

Sulla base del progetto individuale viene redatta la pianificazione degli interventi che, a seconda della tipologia di utenza trattata, assume le forme del **piano assistenziale individuale (PAI)** o del **piano educativo individuale (PEI)** o del **programma riabilitativo individuale (pri)**.

La pianificazione prevede:

- la descrizione degli obiettivi individuati per le diverse aree di intervento;
- la definizione degli interventi e delle modalità di attuazione (come? con quale intensità? dove? per quanto tempo?);
- l'individuazione dell'équipe o degli operatori coinvolti;
- la declinazione delle attività di monitoraggio degli obiettivi e dei tempi previsti;
- l'evidenza della eventuale sospensione o interruzione degli interventi e le relative motivazioni;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi individuati.

Per quanto riguarda l'ADI, il piano assistenziale individuale deve dare evidenza dell'informazione e della condivisione con l'assistito o l'avente titolo, con il familiare o il caregiver.

Una prima pianificazione degli interventi, anche se provvisoria e recante almeno una registrazione della fase di accoglienza nell'u-

nità d'offerta, deve essere adottata in tempi brevi rispetto al primo accesso dell'utente, fatto salvo quanto indicato delle specifiche normative delle tipologie di unità d'offerta. Per quanto riguarda l'hospice la pianificazione degli interventi coincide con la redazione del diario.

Il **diario** può assumere diverse denominazioni in funzione delle professionalità coinvolte (a titolo esemplificativo: diario clinico-assistenziale, diario infermieristico, diario educativo-animativo, etc.) E' però rilevante che, qualora esistano più sezioni del diario redatte da diverse figure professionali, queste siano tutte collocate nel FASAS e costituiscano parti integranti e sostanziali di un unico diario personale. Il diario riporta:

- tutti gli eventi riguardanti l'evoluzione della presa in carico, con particolare riferimento alle variazioni delle condizioni dell'utente;
- le prescrizioni mediche di carattere diagnostico e terapeutico;
- gli interventi preventivi, terapeutici, farmacologici, assistenziali, riabilitativi, educativi, animativi, psicologici effettuati in relazione alla pianificazione degli interventi (di cui al PAI, al PEI o al pri). Nelle strutture residenziali e semiresidenziali, per le prestazioni routinarie di ASA e OSS di assistenza nelle principali attività della vita quotidiana (alzarsi, lavarsi, vestirsi, alimentarsi, evacuare), deve essere data evidenza unicamente delle prestazioni non effettuate o la cui esecuzione è risultata difforme, sia in termini di tipologia che di modalità di erogazione, da quanto previsto nella pianificazione degli interventi. Per quanto riguarda le attività educative e animative di gruppo, se previste nelle singole progettazioni individuali, deve essere data unicamente evidenza della mancata frequenza da parte dell'utente rispetto alla pianificazione degli interventi, ovvero di particolari comportamenti o reazioni durante la realizzazione di tali attività. La partecipazione ad attività educative e animative di gruppo deve essere però documentabile secondo le modalità organizzative individuate dall'unità d'offerta;
- le motivazioni a supporto di eventuali prestazioni previste ma non erogate, o erogate in modalità differenti rispetto a quanto pianificato e le eventuali modifiche motivate al piano assistenziale.

Ogni registrazione nel diario deve essere corredata di data, ora e firma dell'estensore (o sigla, se esiste un registro aziendale delle sigle). Il redattore deve essere sempre identificabile.

Per quanto riguarda specificamente l'ADI, ogni registrazione deve essere controfirmata anche dall'utente o dal caregiver. A conclusione degli interventi previsti dal profilo ADI assegnato, nel diario devono essere sinteticamente annotati gli esiti degli stessi (chiusura dell'intervento, necessità di una rivalutazione, ecc.)

e) Procedure e protocolli

Il soggetto gestore predispone:

- procedure e protocolli per i processi assistenziali più rilevanti per la specifica unità d'offerta, con relativo piano di diffusione e di attuazione. Le unità d'offerta sociosanitarie danno evidenza dell'effettivo utilizzo di procedure e protocolli previsti dalle specifiche norme di riferimento, nonché dell'adozione di ulteriori procedure e protocolli necessari a fornire una adeguata assistenza alla tipologia di utenza trattata. Per tutte le procedure e i protocolli assistenziali adottati deve essere previsto un aggiornamento ogni qualvolta si renda necessario e comunque con periodicità almeno triennale;
- procedure e protocolli relativi all'approvvigionamento, conservazione e smaltimento dei farmaci;
- procedure e protocolli che garantiscano la tracciabilità della somministrazione dei farmaci;
- procedure e regolamenti per lo svolgimento delle principali attività di supporto tecnico o amministrativo, in particolare:
 - criteri e modalità di accesso dell'utente (programmazione delle liste d'attesa, accogliimento e registrazione);
 - modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento;
 - modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori;
 - pulizia e sanificazione degli ambienti;
 - modalità di compilazione, conservazione, archiviazione del FASAS e di ogni altra documentazione comprovante l'attività sociosanitaria erogata.

Tutto il personale tenuto all'applicazione di quanto previsto dalle diverse procedure deve essere portato a conoscenza del loro contenuto.

2.2.6. Sistema informativo

Il sistema informativo è rivolto alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con le seguenti finalità:

- sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi dell'unità d'offerta e del soggetto gestore;
- fornire alle strutture organizzative il ritorno informativo necessario alle valutazioni di loro competenza;
- rispondere al debito informativo nei confronti di ASL e Regione Lombardia.

Il soggetto gestore individua i bisogni informativi, predispone le strutture organizzative e le strumentazioni necessarie a garantire la qualità dei dati.

Il soggetto gestore identifica nell'organigramma un responsabile del sistema informativo che presiede l'attività di raccolta, elaborazione e archiviazione dati.

Il soggetto gestore di unità d'offerta per le quali è prevista la compartecipazione economica da parte degli utenti, rilascia annualmente le certificazioni ai fini fiscali, in tempo utile per la presentazione dei modelli fiscali.

2.3. Requisiti strutturali e tecnologici

2.3.1. Titolo di godimento dell'immobile

Il soggetto gestore è tenuto a dichiarare il titolo di godimento dell'immobile destinato all'attività sociosanitaria, gli eventuali vincoli gravanti sullo stesso e la compatibilità dell'attività con eventuali vincoli esistenti sull'immobile stesso.

2.3.2. Requisiti dell'edificio destinato all'attività sociosanitaria

Tutte le unità d'offerta sociosanitarie devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:

- a) agibilità;
- b) protezione antisismica;
- c) protezione antincendio;
- d) protezione acustica;

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

- e) sicurezza elettrica e continuità elettrica;
- f) sicurezza anti infortunistica;
- g) igiene dei luoghi di lavoro;
- h) protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- i) eliminazione delle barriere architettoniche;
- j) smaltimento rifiuti;
- k) condizioni microclimatiche;
- l) impianti di distribuzione dei gas;
- m) materiali esplosivi.

In merito a tali requisiti si fa riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali e locali.

3. Requisiti generali per l'accreditamento

Per l'accreditamento, oltre ai requisiti di esercizio di cui al paragrafo 2, si prescrivono i seguenti ulteriori requisiti.

3.1. Requisiti soggettivi

Il soggetto gestore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) personalità giuridica con iscrizione nello specifico registro delle imprese o delle persone giuridiche private;
- b) regolarità della continuità gestionale e finanziaria;
- c) presenza dell'organo di controllo economico e relativa composizione (tipologia, nominativi e qualifiche dei componenti);
- d) assenza di stato di fallimento;
- e) assenza di liquidazione coatta;
- f) assenza di concordato preventivo;
- g) assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni: fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo.

I requisiti di cui sopra, con eccezione di quanto alla lettera b), sono attestati annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione resa dal legale rappresentante del soggetto gestore o dai procuratori speciali. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto a tali requisiti.

Il requisito di cui alla lettera b) è attestato dalla relazione sull'ultimo bilancio approvato, in cui una società di revisione contabile ovvero l'organo di controllo con funzioni di revisione contabile dichiara in modo chiaro ed esplicito che il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale e che non vi sono delle incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa in bilancio.

Per i soggetti gestori pubblici, per quanto attiene ai requisiti inerenti l'affidabilità economico finanziaria, si fa riferimento agli obblighi contabili e di controllo previsti dalle specifiche normative.

3.2. Requisiti organizzativi e gestionali

3.2.1. Politica, obiettivi e attività

Il soggetto gestore adotta il programma annuale di cui al paragrafo 2.2.1., lettera b), entro il primo trimestre di ciascun anno solare, definendo gli obiettivi e le attività nell'ambito delle specifiche aree di intervento. Per le nuove unità d'offerta il programma viene adottato entro novanta giorni dalla data di accreditamento. Il programma annuale tiene conto delle diverse tipologie di utenti, delle risorse umane disponibili e del loro utilizzo, dell'apporto del volontariato, del grado rilevato di soddisfazione degli utenti, delle osservazioni degli organi di vigilanza. La programmazione si attua almeno nei seguenti ambiti, dove applicabili:

- educativo, di animazione, di socializzazione;
- coinvolgimento del territorio (associazioni, parrocchie, scuole, servizi di inserimento lavorativo, altri servizi territoriali, gruppi di auto mutuo aiuto);
- mantenimento delle abilità cognitive e motorie;
- educazione alla salute e promozione del benessere;
- sostegno delle famiglie e dei caregiver;
- miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale nel rispetto dei principi di umanizzazione delle cure.

3.2.2. Struttura organizzativa

La Direzione garantisce la continuità dell'assistenza, oltre che secondo le modalità definite al punto 2.2.2., lettera b), prevedendo:

- le modalità di gestione degli eventuali trasferimenti interni all'unità d'offerta o presso altre unità d'offerta sociosanitarie o sanitarie;
- per i servizi domiciliari: la gestione di eventuali cambi del personale di riferimento;
- per i servizi residenziali e semiresidenziali: il rilascio all'utente, all'atto della dimissione o del trasferimento presso altro servizio, di una relazione di dimissione in cui siano evidenziati lo stato di salute, i trattamenti effettuati, l'eventuale necessità di trattamenti successivi e le informazioni utili al proseguimento del percorso assistenziale.

3.2.3. Gestione delle risorse umane

a) Documento relativo alla gestione delle risorse umane

Il documento previsto per l'esercizio di cui al punto 2.2.3., lettera a), deve prevedere anche:

- i criteri di selezione del personale che includano, in particolare, la conoscenza della lingua italiana;
- le modalità di integrazione tra le figure professionali, i volontari e i tirocinanti eventualmente presenti.

b) Composizione dell'organico del personale

I soggetti accreditati sono tenuti all'osservanza della normativa vigente sulla incompatibilità relativamente al personale dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, del servizio sanitario nazionale.

Il soggetto gestore individua, con atto formale, un operatore dell'unità d'offerta al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- validare protocolli, procedure ed eventuali linee guida interne alla struttura, in materia sanitaria e verificarne la corretta applicazione;
- curare i rapporti con la ASL di riferimento per l'applicazione di iniziative di promozione della prevenzione, dell'educazione alla salute e della tutela sociosanitaria;
- vigilare sugli aspetti igienico-sanitari; sulla corretta compilazione della documentazione sociosanitaria; sulla corretta conservazione della documentazione sociosanitaria; sul rispetto della riservatezza dei dati sociosanitari; sulla corretta conservazione, somministrazione, smaltimento dei farmaci e dei materiali a scadenza; sulla gestione dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi.

Per le RSA, le RSD, gli hospice e le strutture di degenza di cure intermedie tale figura deve essere un laureato in medicina e chirurgia, iscritto all'ordine professionale.

c) Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale

Il piano annuale di formazione di cui al punto 2.2.3., lettera c), deve:

- assicurare la copertura del fabbisogno formativo di tutti gli operatori addetti all'assistenza in un arco di tempo triennale, sulla base delle esigenze specifiche rispetto all'utenza da assistere e su tematiche relative all'umanizzazione delle cure;
- prevedere per tutti gli operatori la formazione su tematiche relative alla comunicazione e alle tecniche di relazione con gli utenti e i caregiver anche rispetto alla gestione dei conflitti.

La formazione deve essere documentata in modo tale da rendere conoscibili i percorsi e i risultati.

Per il personale che opera in libera professione, il soggetto gestore è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante la formazione e l'aggiornamento svolti in relazione all'attività prestata.

d) Programmazione delle presenze del personale

Il soggetto gestore adotta un sistema di rilevazione delle presenze degli operatori per ogni specifica unità d'offerta. Definisce inoltre la programmazione settimanale o mensile delle attività giornaliere del personale, ivi compresi lo schema di distribuzione programmata degli orari di lavoro (turni per ogni profilo professionale nell'arco delle 12 o 24 ore o nell'arco dell'orario di apertura), i piani per le sostituzioni, per la rotazione, le ferie e i permessi del personale.

Il personale in servizio deve essere identificabile mediante cartellino di riconoscimento.

3.2.4. Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, regolamenti interni**a) Carta dei servizi**

Tutte le unità d'offerta si dotano di una carta dei servizi, datata, esposta, a disposizione del pubblico, pubblicata sul sito web (se esistente) dell'unità d'offerta, allegata al contratto di ingresso di cui al successivo punto e).

I contenuti minimi della carta dei servizi sono i seguenti:

- 1) le condizioni che danno titolo all'accesso;
- 2) la descrizione dell'unità d'offerta con l'indicazione dei posti abilitati all'esercizio, accreditati e a contratto;
- 3) i criteri di formazione e le modalità di gestione delle liste d'attesa, di accoglienza (anche con l'individuazione dell'unità operativa o persona incaricata per le visite guidate alla unità d'offerta), di presa in carico e dimissione degli utenti;
- 4) le modalità di erogazione delle prestazioni e la descrizione delle attività previste, riferite alla specifica tipologia di unità d'offerta (descrizione della giornata tipo per le unità d'offerta residenziali, descrizione dei percorsi terapeutici per le unità d'offerta ambulatoriali);
- 5) l'orario di funzionamento dell'unità d'offerta (se residenziale l'orario di visita, se semiresidenziale il periodo di apertura nell'anno);
- 6) la raggiungibilità della struttura con i mezzi di trasporto, l'eventuale disponibilità di un servizio di trasporto della struttura;
- 7) per le unità d'offerta che prevedono la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente: le tipologie di rette applicate e il dettaglio degli eventuali costi aggiuntivi per prestazioni specifiche, l'eventuale esistenza di un deposito cauzionale e le modalità di applicazione dello stesso;
- 8) gli strumenti e le modalità atte a tutelare i diritti delle persone assistite, i tempi di gestione delle segnalazioni e dei reclami, le indicazioni in caso di dimissioni, trasferimento ad altra struttura e per assicurare la continuità delle cure;
- 9) gli strumenti, le modalità e i tempi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei caregiver rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite, nonché per la rilevazione dei disservizi;
- 10) ogni altro contenuto previsto nella normativa per le specifiche unità d'offerta;
- 11) le modalità di rilascio agli utenti della dichiarazione prevista ai fini fiscali;
- 12) le tempistiche e le modalità per l'accesso alla documentazione sociosanitaria o per ottenerne il rilascio.

Alla carta dei servizi sono allegati la scheda di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e la scheda per esprimere apprezzamenti o lamentele o per denunciare i disservizi.

b) Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza

La rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, di cui al punto 2.2.5., lettera c), viene effettuata almeno annualmente, anche nei confronti dei familiari e dei caregiver, rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite. Deve essere inoltre rilevato il grado di soddisfazione del personale, anche con riguardo al benessere lavorativo. Il soggetto gestore garantisce:

- 1) l'analisi dei dati rilevati dalle valutazioni del grado di soddisfazione per il miglioramento della qualità dei servizi e la presa in considerazione delle criticità emerse;
- 2) la diffusione dei risultati delle indagini e delle misure di miglioramento (tramite occasioni pubbliche, la distribuzione di materiale informativo, la pubblicazione sul sito web aziendale o con altre modalità).

c) Prevenzione e gestione dei disservizi

Il soggetto gestore garantisce la raccolta e la tracciabilità dei disservizi rilevati e la predisposizione delle relative azioni di miglioramento, nonché la loro diffusione, se di interesse collettivo.

d) Strumenti e materiali informativi

Il soggetto gestore:

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

- 1) assicura la definizione e l'utilizzo di strumenti per la comunicazione interna (bachecche, intranet, riunioni periodiche, fogli informativi);
- 2) facilita l'accesso alla struttura e alle sue divisioni interne con l'apposizione di una segnaletica visibile anche a distanza e di facile comprensione.

e) Contratto di ingresso

Il soggetto gestore di unità d'offerta sociosanitarie che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell'utenza, adotta uno schema tipo di contratto di ingresso con l'utente secondo le linee guida di cui alla D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1185, *Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2014*.

f) Adozione del modello organizzativo e del codice etico ai sensi del decreto legislativo 231/2001

Il soggetto gestore di unità d'offerta residenziali con capacità ricettiva pari o superiore agli ottanta posti letto o di unità d'offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a ottocentomila euro annui a carico del fondo sanitario regionale lombardo, è tenuto ad adeguarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, adottando il relativo modello organizzativo e il codice etico. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, provvede alla nomina dell'organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il soggetto gestore rende pubblico il proprio codice etico utilizzando il sito web (se esistente) o altri idonei mezzi.

Il soggetto gestore attesta annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante o dai procuratori speciali:

- l'adozione del codice etico comportamentale;
- la nomina dell'organismo di vigilanza, con l'identificazione dei componenti e la descrizione delle loro qualifiche;
- l'avvenuta formazione e informazione al proprio personale sulla materia;
- l'avvenuta acquisizione della relazione annuale dell'organismo di vigilanza.

g) Procedure e protocolli

In aggiunta alle procedure e ai protocolli di cui al punto 2.2.5., lettera e), il soggetto gestore adotta procedure per:

- 1) la sorveglianza e la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, ivi compresa l'adozione di adeguate strategie vaccinali, ove clinicamente ritenute opportune (solo per le unità d'offerta residenziali);
- 2) l'identificazione, la segnalazione e la gestione degli eventi avversi e degli eventi sentinella.

Tutte le procedure e i protocolli devono essere formalmente corretti (datati e approvati), aggiornati ogni qualvolta si renda necessario e comunque con periodicità non superiore al triennio, effettivamente applicati e portati a conoscenza di tutto il personale interessato.

h) Polizza assicurativa

Il soggetto gestore stipula, in data non successiva alla presentazione della SCIA contestuale o dell'istanza di accreditamento, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per coprire eventuali danni agli utenti o ad altri soggetti. La polizza deve comprendere i danni involontariamente cagionati in conseguenza di fatti accidentali e imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia. Eventuali franchigie previste dalle polizze non devono gravare sui terzi danneggiati. In alternativa, il soggetto gestore deve avere un programma assicurativo di gestione diretta del rischio, idoneamente documentato.

i) Sistema per la valutazione degli obiettivi, delle attività e dei risultati del programma annuale

Il soggetto gestore adotta un sistema per la valutazione degli obiettivi, delle attività e dei risultati del programma annuale di cui al paragrafo 2.2.1., punto b), che prevede:

- 1) la definizione di strumenti, indicatori, modalità e tempi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi annuali in relazione alle attività pianificate;
- 2) la predisposizione di una relazione annuale che espliciti i risultati conseguiti a seguito degli obiettivi e delle attività proposte, le eventuali criticità rilevate e le azioni migliorative previste per l'anno successivo, dando evidenza del coinvolgimento del personale nelle attività di valutazione;
- 3) la diffusione dei risultati agli interessati.

3.2.5. Sistema informativo

In aggiunta all'adozione di quanto previsto al paragrafo 2.2.6., il soggetto gestore si dota di un sistema di contabilità analitica nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni regionali di cui alla legge regionale n. 3/2008. Detto sistema, direttamente riferito alla singola unità d'offerta, consente di imputare i dati economici per centri di costo, con un livello di dettaglio almeno funzionale all'assolvimento del debito informativo regionale. Il sistema contabile dimostra il corretto rapporto tra le risorse impiegate e le prestazioni erogate e promuove sistemi di controllo di gestione e altri metodi di valutazione dei risultati.

4. Requisiti generali per la sottoscrizione del contratto**Requisiti soggettivi**

La sottoscrizione di un contratto con il Servizio Sanitario Regionale è soggetta alla programmazione regionale dell'offerta sociosanitaria. Il presupposto principale, necessario ma non sufficiente, per la sottoscrizione del contratto è di essere un soggetto accreditato. Inoltre, preliminarmente alla sottoscrizione di ogni tipologia di contratto con il Servizio Sanitario Regionale, il soggetto gestore deve acquisire la documentazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, nelle modalità ivi indicate. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della predetta normativa la Regione predispone idonei strumenti applicativi da diffondere alle ASL e ai soggetti gestori.

Ai soggetti a contratto si applica il Libro II del decreto legislativo 159/2011. L'autocertificazione antimafia è alternativa all'informazione antimafia e, pertanto, i soggetti gestori accreditati e a contratto che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 159/2011, non devono produrre l'autocertificazione antimafia di cui all'articolo 89 del medesimo decreto. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della predetta normativa la Regione fornisce le opportune indicazioni da diffondere alle ASL e ai soggetti gestori.

PROCEDURA PER L'ESERCIZIO E L'ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE**1. Premessa**

Il presente allegato disciplina la procedura per la messa in esercizio, l'accreditamento e i conseguenti provvedimenti relativi all'attività delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto dei requisiti definiti nell'allegato 1 e della normativa nazionale e regionale vigente.

2. Esercizio delle unità d'offerta sociosanitarie**2.1. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

L'esercizio delle unità d'offerta sociosanitarie, ad eccezione di quelle con piano programma in corso e ancora soggette ad autorizzazione all'esercizio, è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

2.2. Casi in cui presentare la SCIA

La SCIA deve essere presentata nei seguenti casi:

1. messa in esercizio di nuova unità d'offerta;
2. trasferimento in altra sede di unità d'offerta già abilitata all'esercizio, anche all'interno dello stesso edificio;
3. variazione della capacità ricettiva;
4. variazioni nell'assetto dei servizi o delle prestazioni erogate;
5. trasformazione di unità d'offerta esistente in altra tipologia;
6. modifica dell'articolazione degli spazi della medesima unità di offerta, qualora le modifiche comportino, anche senza interventi edilizi, il mutare delle condizioni previste dal regolamento d'igiene o di sicurezza dei locali (come ad esempio: trasformazione di uffici in ambulatorio o palestre, trasformazione di aree di socializzazione in aree dove vengono erogate prestazioni sanitarie).
7. eventi modificativi del soggetto gestore per le unità di offerta non accreditate (a titolo esemplificativo: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi di subentro di un nuovo soggetto gestore, scioglimento, fusione per incorporazione o costituzione di un nuovo ente; nel caso di enti pubblici può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento).

Al fine di semplificare il procedimento, non è necessario produrre nuovamente documenti e dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio ancora in corso di validità già prodotti in altri procedimenti, ma è sufficiente citare nella SCIA il procedimento nel quale i documenti sono stati prodotti. Analogamente, nel caso di SCIA per varianti o modifiche (punti 3, 4 e 6), la documentazione da produrre riguarda le sole variazioni intervenute, aggiornando se necessario le planimetrie precedentemente autorizzate o positivamente verificate.

2.3. Esclusione dall'obbligo di presentazione della SCIA

Non sono soggette a presentazione di SCIA, ma a semplice comunicazione alla ASL, le seguenti fattispecie:

1. variazione del legale rappresentante del soggetto gestore: alla comunicazione si devono allegare l'atto di nomina e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi del nuovo legale rappresentante (utilizzando la modulistica regionale);
2. trasformazione giuridica del soggetto gestore che non si sostanzia nel subentro di un nuovo soggetto gestore: alla comunicazione si allega la documentazione relativa alla trasformazione avvenuta;
3. modifiche nell'articolazione degli spazi che non comportino il mutare delle condizioni previste dal regolamento d'igiene o di sicurezza dei locali e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le suddette comunicazioni sono trasmesse alla ASL con gli elaborati grafici aggiornati e l'indicazione dettagliata e motivata delle variazioni eseguite.

2.4. Modalità di presentazione della SCIA

Il legale rappresentante del soggetto gestore (o il procuratore speciale) presenta la SCIA, utilizzando la modulistica regionale, alla ASL competente per territorio, per conoscenza al comune di ubicazione dell'unità d'offerta e alla Regione, mediante presentazione diretta, invio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC). Unicamente per la ASL, alla SCIA devono essere allegati autocertificazioni, attestazioni ed elaborati tecnici atti a comprovare la sussistenza dei requisiti minimi stabiliti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal presente provvedimento e dalla normativa regionale vigente in relazione alle singole tipologie di unità d'offerta.

La SCIA riguarda una sola unità d'offerta sociosanitaria. In caso di segnalazione da parte dello stesso soggetto gestore per una pluralità di strutture, è necessaria la presentazione di una SCIA separata per ciascuna di esse.

2.5. Unità d'offerta gestite direttamente dalle ASL

Per le unità d'offerta gestite direttamente dalle ASL, la SCIA viene presentata alla ASL tenuta a effettuare l'attività di vigilanza incrociata, secondo le relative disposizioni regionali.

2.6. Effetti giuridici della SCIA

Dalla data di presentazione della SCIA, cioè di effettiva ricezione della stessa da parte della ASL, il soggetto è abilitato a porre in esercizio la relativa unità d'offerta e assume la responsabilità diretta della relativa gestione.

La presentazione della SCIA presuppone il possesso di tutti i requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'unità d'offerta. Lo standard di personale deve essere assicurato in relazione alla progressiva presa in carico di utenti.

La ASL non può subordinare in alcun modo l'inizio dell'effettivo esercizio dell'unità di offerta alla preventiva positiva verifica di sussisten-

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

za dei requisiti dichiarati e attestati nella SCIA.

Il soggetto gestore, ai fini del mantenimento dell'abilitazione all'esercizio, è tenuto ad assolvere al debito informativo previsto per la specifica unità d'offerta.

Il soggetto gestore è tenuto inoltre a garantire alla ASL, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo: l'accesso a tutti i locali della struttura; l'accesso alla documentazione rilevante ai fini dell'esercizio dell'unità di offerta; la possibilità di intraprendere ogni ulteriore esame finalizzato a verificare l'allineamento della gestione reale a quanto dichiarato nei diversi documenti prodotti; la facoltà di assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari.

2.7. Procedimento dell'abilitazione all'esercizio

In caso di SCIA incompleta, mancante cioè di elementi essenziali (come ad esempio: la sottoscrizione da parte del legale rappresentante, i dati o la documentazione allegata previsti nella modulistica regionale, la possibilità di identificare la tipologia di unità d'offerta a cui la SCIA si riferisce), la ASL, senza attendere la decorrenza dei termini previsti per le verifiche comunica al soggetto gestore l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'improcedibilità della SCIA, ai sensi della legge n. 241/1990. Il gestore ha in tal caso la facoltà di presentare una nuova SCIA.

In caso di presentazione di SCIA formalmente regolare, la ASL:

- inserisce i relativi dati nel registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie;
- accerta, entro sessanta giorni dall'effettivo ricevimento della SCIA, l'esistenza dei requisiti per l'esercizio dell'unità d'offerta, effettuando anche un sopralluogo presso la struttura;
- nel caso di verifica positiva, ne comunica l'esito al gestore;
- nel caso invece di accertata carenza dei requisiti minimi, fatta salva l'applicazione delle dovute sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 3/2008, sempre entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, emette un atto di diffida imponendo al gestore di ottemperare alle prescrizioni rilevate entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni. Qualora si riscontri una situazione di rischio per la salute o per la sicurezza pubblica, dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività e l'obbligo di rimozione degli eventuali effetti dannosi provocati. In tale eventualità gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la idonea collocazione degli utenti in altre unità d'offerta, in raccordo con la ASL, gli utenti e loro famiglie (o i tutori o gli amministratori di sostegno) e i comuni di residenza degli utenti;
- fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute per l'inosservanza di altre normative regionali o nazionali, in caso di mancato adeguamento nei termini indicati alle prescrizioni contenute nella diffida, adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi dall'art. 19 della legge n. 241/1990;
- fornisce alla Regione comunicazione dell'esito delle verifiche condotte e dei provvedimenti adottati. Tutte le comunicazioni tra ASL e Regione avvengono via PEC nel rispetto dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'Amministrazione Digitale*.

2.8. Sospensione o revoca dell'abilitazione all'esercizio

Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, le unità d'offerta sociosanitarie incorrono nella sospensione o revoca dell'autorizzazione o abilitazione all'esercizio, quando l'attività sia esercitata in mancanza dei requisiti minimi, previa diffida da parte della ASL ad adempiere alle prescrizioni per il ripristino dei requisiti entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni.

2.9. Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione alla ASL, al comune e alla Regione, dimostrando di aver garantito la continuità dell'assistenza agli utenti.

3. Accredimento delle unità d'offerta sociosanitarie

3.1. Istanza di accreditamento

L'accREDITamento delle unità d'offerta sociosanitarie è subordinato alla presentazione di specifica istanza. Specifica istanza deve essere presentata anche per le unità d'offerta già accreditate, nei seguenti casi:

- variazione, sia in aumento che in riduzione, della capacità ricettiva,
- trasformazione di unità d'offerta esistente in altra tipologia;
- trasferimento della sede in cui è svolta l'attività, anche all'interno dello stesso edificio;
- voltura, da intendersi come effettivo trasferimento della gestione tra due distinti soggetti.

L'istanza deve essere presentata, utilizzando la modulistica regionale, alla Regione e alla ASL competente per territorio mediante presentazione diretta, invio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC). La trasmissione alla Regione deve avvenire esclusivamente tramite PEC.

All'istanza di accreditamento, unicamente per la ASL, devono essere allegati dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti notori, attestazioni ed elaborati tecnici, necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnologici, organizzativi e gestionali previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente per la specifica tipologia di unità d'offerta.

La presentazione dell'istanza di accreditamento può avvenire:

- contestualmente alla presentazione della SCIA, ovvero con una SCIA cosiddetta contestuale, presentata con le stesse modalità di cui al paragrafo 2.4.;
- successivamente, in presenza di un'attività già abilitata o autorizzata all'esercizio.

3.2. Procedimento di accreditamento

La ASL procede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, a verificare il possesso dei requisiti attestati, anche mediante sopralluogo nella struttura.

Qualora il sopralluogo si concluda con esito positivo, la ASL, entro i successivi trenta giorni, adotta il provvedimento di attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento (oltre che di esercizio, nel caso di SCIA contestuale). Detto provvedimento è trasmesso alla

Regione e al soggetto gestore entro cinque giorni lavorativi dalla sua adozione.

Nel caso invece di accertata carenza o di mancato mantenimento di un requisito, fatte salve le eventuali responsabilità di natura civile e penale e l'applicazione delle dovute sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 3/2008, la ASL:

- emette un atto di diffida, imponendo al gestore di ottemperare alle prescrizioni impartite entro un congruo termine, che non può essere superiore a sessanta giorni;
- accertato l'assolvimento delle prescrizioni, adotta il provvedimento di attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento e lo trasmette alla Regione e al soggetto gestore entro cinque giorni lavorativi dalla sua adozione;
- decorso invece infruttuosamente il termine della diffida, adotta il provvedimento con cui si attesta la carenza dei requisiti di accreditamento e lo trasmette alla Regione e al soggetto gestore entro cinque giorni lavorativi.

Qualora si riscontri una situazione di rischio per la salute o per la sicurezza pubblica, la ASL dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e l'obbligo di rimozione degli eventuali effetti dannosi provocati. In tale eventualità gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti e i relativi oneri per l'ideale collocazione degli utenti in altre unità d'offerta, in raccordo con la ASL, gli utenti e le loro famiglie (o i tutori o gli amministratori di sostegno) e i comuni di residenza degli utenti.

La Regione, ricevuto il provvedimento della ASL di attestazione del possesso o di carenza dei requisiti di accreditamento, entro i successivi trenta giorni dispone l'accREDITAMENTO dell'unità d'offerta o la sua modifica, ovvero il diniego dell'accREDITAMENTO e ne dà comunicazione sia alla ASL che al soggetto gestore.

La Regione provvede a iscrivere l'unità d'offerta nel registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate. La ASL attribuisce quindi il codice struttura, dandone comunicazione alla Regione e al soggetto gestore, al fine di consentire a quest'ultimo di adempiere al prescritto debito informativo.

Entro sessanta giorni dal decreto di accREDITAMENTO, il soggetto gestore deve aver avviato l'attività con l'effettiva presa in carico di utenti, dandone comunicazione alla ASL competente.

Entro novanta giorni dalla data di avvio dell'attività, la ASL esegue un ulteriore sopralluogo, senza preavviso, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti. In particolare la ASL verifica l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle unità di personale presenti in relazione alla progressiva presa in carico degli utenti. Dell'esito del sopralluogo la ASL dà comunicazione alla Regione con l'invio del relativo verbale.

Nei casi in cui il sopralluogo post accREDITAMENTO si concluda con esito negativo, fatte salve le responsabilità di natura civile e penale e l'applicazione delle dovute sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 3/2008, si applica la seguente procedura:

- la ASL emette un atto di diffida, imponendo al soggetto gestore di ottemperare alle prescrizioni impartite entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni;
- accertato l'assolvimento delle prescrizioni, la ASL comunica al soggetto gestore e alla Regione l'esito positivo della verifica;
- decorso invece infruttuosamente il termine della diffida, la ASL adotta il provvedimento di proposta di sospensione dell'accREDITAMENTO per un periodo minimo di sette e massimo di sessanta giorni, durante il quale il soggetto gestore è tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni;
- l'accertamento di una carenza di requisiti tale da comportare un grave rischio per la salute dei cittadini, diretto e immediato o indiretto e potenziale, comporta la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o abilitazione all'esercizio e la proposta di sospensione dell'accREDITAMENTO per un periodo minimo di tre e massimo di sessanta giorni. La ASL dispone altresì, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e l'obbligo di rimozione degli eventuali effetti dannosi provocati. In tale eventualità gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la ideale collocazione degli utenti in altre unità d'offerta, in raccordo con la ASL, gli utenti e le loro famiglie (o i tutori o gli amministratori di sostegno), i comuni di residenza degli utenti;
- nel caso di ulteriore mancato adeguamento, ovvero in caso di fatti di accertata gravità, la ASL adotta il provvedimento di proposta di revoca dell'accREDITAMENTO;
- la ASL fornisce sempre comunicazione alla Regione dell'esito delle verifiche effettuate e dei provvedimenti adottati.

Nel caso in cui il sopralluogo post accREDITAMENTO si concluda con la constatazione che l'attività con l'effettiva presa in carico degli utenti non sia ancora iniziata, la ASL adotta il provvedimento di proposta di decadenza dell'accREDITAMENTO.

La Regione, ricevuto il provvedimento della ASL di proposta di sospensione o di revoca o di decadenza dell'accREDITAMENTO, dispone di conseguenza entro trenta giorni. In caso di revoca dell'accREDITAMENTO, la Regione provvede a cancellare l'unità d'offerta dal registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie accreditate e ne dà comunicazione sia alla ASL che al soggetto gestore.

3.3. Effetti giuridici dell'accREDITAMENTO

Gli effetti giuridici dell'accREDITAMENTO sono subordinati alla conclusione del procedimento e all'adozione del relativo provvedimento regionale. Il soggetto gestore è tenuto, già dal momento di presentazione della SCIA contestuale o della richiesta di accREDITAMENTO, a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO dell'unità di offerta, indipendentemente dall'effettiva presenza di utenti. Lo standard di personale è invece assicurato in relazione alla progressiva presa in carico di utenti.

L'accREDITAMENTO dell'unità di offerta comporta l'obbligo per il soggetto gestore di mantenere i requisiti di esercizio e accREDITAMENTO previsti dal presente provvedimento e dalla normativa per la specifica tipologia di unità d'offerta.

Il soggetto gestore accREDITATO è tenuto a:

- assolvere il debito informativo prescritto dalla Regione;
- garantire alla ASL, che esercita ai sensi della normativa regionale i compiti di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta: l'accesso a tutti i locali della struttura; l'accesso alla documentazione relativa al rapporto di accREDITAMENTO o, comunque, rilevante ai fini dell'esercizio dell'unità di offerta; la possibilità di intraprendere ogni ulteriore esame finalizzato a verificare l'allineamento della gestione reale a quanto dichiarato nei diversi documenti prodotti; la facoltà di assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari;
- rispettare le procedure previste nei casi di variazione del soggetto gestore.

3.4. Perizia asseverata

Per presentare istanza di accREDITAMENTO, il soggetto gestore può avvalersi della possibilità di attestare i requisiti di accREDITAMENTO mediante perizia asseverata, secondo le modalità previste con la D.G.R. del 7 febbraio 2005, n. 20465, *Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta sociosanitarie*.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

3.5. Voltura dell'accreditamento

Il trasferimento dell'accreditamento da un soggetto gestore a un altro è subordinato all'emanazione di un provvedimento regionale di voltura, finalizzato ad accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto gestore subentrante.

Il soggetto gestore subentrante attiva il procedimento attraverso la presentazione di un'istanza alla Regione e alla ASL competente per territorio, utilizzando l'apposita modulistica regionale, mediante presentazione diretta, invio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC). La trasmissione alla Regione deve avvenire esclusivamente tramite PEC.

All'istanza di voltura dell'accreditamento, unicamente per la ASL, deve essere allegata la seguente documentazione:

- il contratto e/o l'atto unilaterale di cessione, in relazione al quale il nuovo soggetto subentra nella gestione dell'unità d'offerta, la cui efficacia è comunque subordinata all'adozione del provvedimento regionale di voltura dell'accreditamento;
- per l'ipotesi in cui l'immobile non sia di proprietà del soggetto gestore: dichiarazione del proprietario che attesti che non sussistono impedimenti al subentro del nuovo soggetto nel godimento dell'immobile e al trasferimento dell'accreditamento (come ad esempio vincoli derivanti da finanziamento pubblico per la realizzazione o la ristrutturazione dell'immobile ove è esercitata l'unità d'offerta);
- attestazione, da parte del soggetto subentrante, del possesso dei requisiti soggettivi di esercizio, di accreditamento e, qualora il soggetto uscente sia titolare di contratto con la ASL, anche dei requisiti soggettivi per la sottoscrizione del contratto;
- dichiarazione di impegno del soggetto subentrante a garantire il mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici, di esercizio e di accreditamento;
- dichiarazione di impegno del soggetto uscente a garantire la continuità dell'attività sino all'adozione del provvedimento regionale di voltura.

Il richiedente non è tenuto a produrre, se non in caso di loro modifica, i documenti che attestano il possesso dei requisiti di carattere strutturale.

La ASL procede a verificare il possesso dei requisiti soggettivi e ne trasmette l'esito alla Regione e agli interessati entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di voltura, con provvedimento di attestazione del possesso dei requisiti. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento della ASL, adotta il decreto che dispone la voltura dell'accreditamento e ne dà comunicazione alle parti e alla ASL. La Regione provvede all'iscrizione della variazione del soggetto gestore dell'unità d'offerta nel registro regionale.

La ASL, entro novanta giorni dal decreto di voltura, effettua una visita di vigilanza presso l'unità di offerta, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti, con particolare attenzione ai requisiti organizzativi e gestionali.

Le unità d'offerta realizzate con finanziamenti pubblici di natura regionale o statale mantengono, anche in caso di voltura, il vincolo di destinazione di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 3/2008.

Ai fini di quanto sopra, il soggetto pubblico proprietario dell'immobile nel quale viene esercitata l'attività di un'unità d'offerta e che intenda affidare la gestione dell'attività, regola i propri rapporti con l'affidatario tramite l'inserimento nel relativo capitolato di condizioni volte a garantire:

- il rispetto di tutti i requisiti di esercizio e di accreditamento;
- l'osservanza delle condizioni di accesso alla sottoscrizione dell'eventuale contratto con la ASL, previste dalla normativa;
- la corretta gestione dell'unità d'offerta ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

Il soggetto pubblico deve inoltre espletare le procedure di affidamento a terzi in modo da garantire che la gestione dell'attività prosegua con continuità tra un gestore e il successivo.

L'affidatario provvede direttamente a presentare la richiesta di voltura dell'accreditamento, dando così attivazione alla procedura descritta sopra. La documentazione richiesta viene integrata con il capitolato e l'atto di affidamento.

3.6. Sospensione o revoca dell'accreditamento

Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, le unità d'offerta sociosanitarie incorrono nella sospensione o revoca dell'accreditamento, previa diffida da parte della ASL ad adempiere entro un congruo termine (vedi paragrafo 3.2.), nei seguenti casi:

- quando l'attività sia esercitata in mancanza dei requisiti minimi;
- quando non venga garantito il mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento;
- quando sono assegnate codifiche che, rispetto alle indicazioni regionali, non rappresentino in modo corretto la classificazione della fragilità degli utenti o l'appropriatezza delle prestazioni erogate;
- per il mancato, tardivo o incompleto invio alla Regione o alla competente ASL delle comunicazioni o dei flussi informativi previsti dalla vigente normativa in materia di accreditamento;
- per l'erogazione di prestazioni non previste tra quelle rispondenti alla specifica tipologia di unità d'offerta;
- quando si verifichi la perdita del titolo di godimento dell'immobile sede dell'attività;
- per il mancato rispetto delle procedure previste nei casi di cambiamento del soggetto gestore.

Per le fattispecie sopra riportate ai punti a., b., c. (riferite al medesimo utente) ed e. riscontrate per tre volte nel corso dei dodici mesi successivi al primo riscontro, la diffida dovrà essere fatta contestualmente alla proposta di sospensione dell'accreditamento.

La Regione, ricevuto il provvedimento della ASL di proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento, entro i successivi trenta giorni dispone di conseguenza e ne dà comunicazione sia alla ASL che al soggetto gestore. In caso di revoca dell'accreditamento, la Regione provvede a cancellare l'unità d'offerta dal registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie accreditate.

3.7. Decadenza dell'accreditamento

Si incorre nella decadenza dell'accreditamento nei casi di cessazione o di mancato avvio dell'attività.

- Cessazione dell'attività: la decadenza è disposta dalla Regione a seguito di comunicazione da parte del soggetto gestore. La ASL verifica la salvaguardia della continuità assistenziale degli utenti e ne dà comunicazione in Regione. Qualora la cessazione dell'attività derivi da una decisione del soggetto gestore, viene fissato un termine di preavviso minimo di novanta giorni, fatta salva diversa valutazione della ASL competente. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti e i relativi oneri per l'idonea collocazione degli utenti in altre unità d'offerta, in raccordo con la ASL, gli utenti stessi, le loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e i comuni di residenza.
- Mancato avvio dell'attività: la decadenza viene disposta dalla Regione nel caso in cui la ASL nel corso del sopralluogo post

accreditamento verifichi che l'attività non sia stata avviata con l'effettiva presa in carico di utenti. La ASL, dopo aver seguito la procedura di cui al punto 3.2., adotta e trasmette alla Regione un provvedimento di proposta di decadenza dell'accreditamento per mancato avvio dell'attività.

La Regione comunica alla ASL e al soggetto gestore interessato il provvedimento di decadenza dall'accreditamento e cancella il soggetto dal registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie.

3.8. Riconoscimento di ente unico

Il riconoscimento di ente unico gestore di più unità di offerta cambia la definizione stessa di unità d'offerta, che diventa il complesso di tutte le unità d'offerta afferenti all'ente gestore. L'ente unico è un soggetto gestore di più unità d'offerta accreditate sul territorio regionale che agisce in modo uniforme attraverso l'adozione di protocolli assistenziali e procedure operative omogenee (come ad esempio la gestione dei reclami, la rilevazione della qualità percepita, i contratti d'ingresso con gli utenti, la progettazione e l'erogazione dell'attività formativa, ecc.)

Il legale rappresentante del soggetto gestore, pubblico o privato, o altro soggetto munito di idonei poteri, di più unità d'offerta accreditate sul territorio regionale, può presentare alla Regione istanza di riconoscimento quale ente unico gestore, allegando l'autocertificazione che attesti l'assolvimento a livello di ente unico dei requisiti organizzativi e gestionali generali di esercizio e di accreditamento.

Gli enti unici già riconosciuti alla data del presente provvedimento hanno un anno per adeguarsi alle presenti disposizioni e, decorso tale periodo, previa verifica positiva della ASL sul cui territorio il soggetto gestore ha sede legale o svolge in modo prevalente la propria attività, ottengono la conferma della qualifica di ente unico. E' a carico dei soggetti gestori l'onere di comunicare alla ASL, entro il suddetto termine, l'avvenuto adeguamento alle presenti disposizioni.

Il riconoscimento e la conferma di ente unico sono disposti con provvedimento regionale, a seguito di attestazione del possesso dei requisiti richiesti da parte della ASL sul cui territorio il soggetto gestore ha sede legale o svolge in modo prevalente la propria attività.

_____ • _____

INDICAZIONI OPERATIVE ALLE ASL PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE**1. Pianificazione delle attività da parte delle ASL**

Le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta sociosanitarie previste dalla normativa regionale vigente (le leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3, *Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario* e 30 dicembre 2009, n. 33, *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*) oltre che dagli specifici provvedimenti attuativi della programmazione regionale. La funzione di vigilanza si svolge attraverso attività volte alla verifica del possesso e del mantenimento nel tempo dei requisiti generali e specifici, di esercizio e di accreditamento, che comprendono i requisiti soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici. La funzione di controllo si svolge attraverso attività di verifica dell'appropriata erogazione delle prestazioni e della loro corretta rendicontazione, con riferimento all'assistenza diretta al singolo utente secondo le modalità previste dalla D.G.R. 8 maggio 2014, n. 1765, *Il sistema dei controlli in ambito socio sanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza*. È compito delle ASL effettuare i controlli sul rispetto dell'adempimento degli obblighi contrattuali dei soggetti gestori. Le ASL, inoltre, effettuano i controlli sulle persone giuridiche private di cui agli articoli 23 e 25 del codice civile, attraverso le commissioni nominate ai sensi della D.G.R. 16 maggio 2014, n. 1845, *Determinazione in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2014*. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, le ASL sono tenute a garantire un'adeguata dotazione di risorse umane e strumentali, in considerazione:

- della numerosità, tipologia e complessità delle unità d'offerta sociosanitarie di competenza;
- dell'attivazione di iniziative di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, che possono sostanziarsi nell'apertura di tavoli di confronto con gli enti erogatori e nell'elaborazione di linee guida di buone prassi a valenza territoriale.

La pianificazione delle attività è formalizzata nel Piano annuale di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta sociosanitarie e sociali, adottato dal Direttore generale della ASL, in cui deve essere data evidenza di una programmazione integrata delle attività di verifica da parte delle diverse strutture aziendali competenti e deve essere indicata la dotazione organica di personale attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di vigilanza e controllo. Le ASL, nei tempi annualmente definiti e comunicati, trasmettono il Piano alla Regione per l'approvazione e lo comunicano, con le modalità ritenute opportune, ai soggetti gestori. Le ASL sono tenute a inviare semestralmente alla Regione la rendicontazione dell'attività svolta, secondo le modalità e le scadenze definite dalla stessa Regione.

2. Ambito e modalità di attuazione

Le attività di vigilanza e controllo sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza e riservatezza.

L'attività di vigilanza e controllo si esplica sia attraverso sopralluoghi presso le unità d'offerta, sia attraverso verifiche documentali, inclusi i controlli effettuati tramite il ricorso ad altri enti con competenze specifiche (come ad esempio per la verifica delle autocertificazioni rese). La finalità dell'attività di vigilanza e di controllo è di garantire la corretta e migliore assistenza agli utenti delle unità d'offerta sociosanitarie e in questa ottica si deve collocare la verifica del rispetto dei requisiti e dell'appropriatezza delle prestazioni. Con questo obiettivo, la verifica documentale e quella ispettiva sul campo si integrano e si completano a vicenda. L'attività di vigilanza e controllo sui requisiti documentali non si esaurisce pertanto nella sola verifica della correttezza formale della documentazione che attesta il possesso di requisiti o l'appropriata erogazione delle prestazioni. Anche per requisiti di carattere prettamente documentale, è necessario prendere in esame non solo la presenza della documentazione, ma anche la coerenza dei contenuti e la sua effettiva applicazione.

I documenti richiesti devono essere intesi come normali strumenti di lavoro finalizzati a garantire la qualità dell'assistenza e non documenti prodotti ad uso delle ASL, cui la vigilanza deve poter accedere per le verifiche di competenza. Ne consegue che l'accertamento è il risultato dell'esame di più elementi e si fonda sulla verifica diretta tramite sopralluogo, sull'analisi della documentazione attestante i requisiti e le prestazioni erogate, nonché sulle verifiche delle rendicontazioni prodotte sulla base della normativa regionale, che costituiscono il solo debito informativo richiesto alle unità d'offerta per il riconoscimento dell'attività svolta. Una buona base documentale costituisce, pertanto, un fondamentale elemento per l'accertamento del possesso di un requisito o dell'appropriatezza di una prestazione, ma può non essere sufficiente, dovendo trovare riscontro nelle altre verifiche effettuate per escludere un adempimento solo formale a requisiti o criteri di appropriatezza. Analogamente le eventuali criticità rilevate rispetto alla documentazione possono non essere sufficienti ad attestare la carenza di requisiti o casi di inappropriatezza, essendo necessario prendere in esame tutti gli elementi delle verifiche, complessivamente considerati.

Sono soggette a verifica:

- tutte le unità d'offerta sociosanitarie pubbliche e private, indipendentemente dallo status erogativo (abilitate all'esercizio, accreditate, contrattualizzate);
- le unità d'offerta sociosanitarie innovative, a carattere sperimentale, promosse dalla Regione;

Le funzioni di vigilanza e controllo si esercitano anche in tutte le eventuali situazioni ove, per la tipologia di utenza e per i servizi offerti, si presuppone vengano svolte attività sociosanitarie in assenza di corretta abilitazione all'esercizio.

I sopralluoghi presso le unità d'offerta sono svolti nell'ambito dell'attività pianificata, a seguito di SCIA, SCIA contestuale e istanza di accreditamento, oppure a seguito di segnalazioni, richieste pervenute da altri enti o altri eventi imprevisti. I sopralluoghi sono di norma effettuati senza preavviso, a eccezione dei casi di presentazione di SCIA o SCIA contestuale e istanza di accreditamento, modifica dell'accreditamento e monitoraggio della realizzazione dei piani programma. Le équipe preposte ai sopralluoghi sono di norma costituite da almeno due operatori, tra i quali si individua un responsabile dell'istruttoria che cura la progettazione, la gestione dell'intervento e la redazione degli atti, in collaborazione con gli altri componenti. Il personale incaricato di svolgere attività di vigilanza e controllo deve essere dotato di un documento identificativo, come previsto dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1, *Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria*, ed è abilitato ad "assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica", nell'ambito delle funzioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*. Agli operatori incaricati è garantito l'accesso ai dati ed alle informazioni aggiornate a disposizione delle ASL (rendicontazioni, contratti in essere, registri informatizzati, ecc.) Qualora nel corso di un sopralluogo o di una verifica documentale vengano riscontrati il mancato possesso o mantenimento di uno o più requisiti di esercizio

o di accreditamento, fatta salva l'applicazione delle dovute sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 3/2008, si seguono le indicazioni procedurali previste nell'Allegato 2. Nell'ambito dell'attività di controllo, in caso di verifica di non appropriatezza, si richiama quanto disposto dalla D.G.R. n. 1765/2014.

3. Verbale di sopralluogo e relativi adempimenti

Le verifiche di vigilanza ed i controlli di appropriatezza condotti presso le unità d'offerta si concludono con la redazione sul posto di un verbale di sopralluogo. Il verbale deve riportare le operazioni svolte e gli elementi rilevanti emersi durante il sopralluogo. Il verbale deve richiamare eventuali documenti allegati o altri elementi utili acquisiti durante il sopralluogo. Il verbale di sopralluogo, redatto da un incaricato di pubblico servizio o da un pubblico ufficiale, è un atto definitivo che non può essere modificato o integrato e rappresenta un atto pubblico assistito da fede privilegiata. I contenuti del verbale di sopralluogo hanno un elevato valore probatorio e potranno essere, per richiamo espresso, parte integrante e sostanziale dell'eventuale verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative. Il verbale di sopralluogo riporta i seguenti elementi:

- numero di identificazione del verbale;
- indicazione di data, ora e luogo dell'ispezione;
- nominativo, qualifica e unità organizzativa di appartenenza degli operatori che hanno effettuato il sopralluogo, con l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
- identificazione degli operatori dell'unità d'offerta che prendono parte al sopralluogo;
- identificazione di eventuali altre persone presenti al sopralluogo;
- esplicitazione degli obiettivi e del campo di azione dell'ispezione;
- dati identificativi dell'unità d'offerta o dell'attività sottoposta al sopralluogo e del legale rappresentante del soggetto gestore;
- azioni e attività intraprese, elementi verificati, evidenze raccolte e risultati delle rilevazioni;
- eventuale documentazione acquisita agli atti;
- eventuale richiesta di documentazione integrativa con indicazione delle modalità e dei tempi di trasmissione della stessa;
- eventuali dichiarazioni e controdeduzioni formulate durante il sopralluogo dal legale rappresentante del soggetto gestore o, in sua assenza, del delegato o altra persona incaricata;
- esito del sopralluogo, con valutazione sintetica finale ovvero con rimando alle ulteriori attività istruttorie, qualora l'attività di vigilanza o controllo di appropriatezza necessiti di successivi approfondimenti, verifiche documentali o valutazioni ulteriori;
- firme degli operatori della ASL che hanno eseguito il sopralluogo e del legale rappresentante o, in sua assenza, del delegato o di altra persona presente al sopralluogo (oppure registrazione dell'eventuale rifiuto di questi ultimi alla sottoscrizione).

Nel caso in cui il verbale dia comunicazione dell'avvio del relativo procedimento amministrativo, si richiamano, inoltre, gli ulteriori elementi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*. Al termine del sopralluogo, una copia del verbale è consegnata al legale rappresentante del soggetto gestore oppure a un suo delegato o persona presente, incaricato del successivo inoltro. Gli eventuali atti conseguenti al sopralluogo, a carattere prescrittivo e/o sanzionatorio, di abbattimento economico e/o di inadempienza contrattuale, sono di norma adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Nei casi in cui l'istruttoria porti all'accertamento di violazioni punite con sanzione per illecito amministrativo, queste dovranno essere contestate con il relativo verbale di accertamento, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 1/2012. In questo caso, il legale rappresentante del soggetto gestore dell'unità d'offerta ha la facoltà di far pervenire al Direttore generale della ASL scritti difensivi e documenti, nonché richiedere di essere sentito secondo le modalità stabilite dall'articolo 18 della legge n. 689/1981. Nei casi in cui nel corso del sopralluogo siano state rilevate violazioni che determinano l'applicazione di abbattimenti economici sui rimborsi riconosciuti dalla ASL al soggetto gestore, entro il termine di 10 giorni dalla data dell'atto che formalizza tali abbattimenti (verbale di sopralluogo o successiva apposita comunicazione), il legale rappresentante ha facoltà di presentare memorie scritte e documenti che la ASL è tenuta a valutare. Per quanto riguarda i controlli effettuati in itinere sulle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), considerata la peculiarità del sopralluogo presso il domicilio dell'utente, non è prevista la firma sul verbale da parte del personale del soggetto gestore, come non è prevista la firma dell'utente o del caregiver. Al rientro in sede ASL il verbale è trasmesso al legale rappresentante del soggetto gestore dell'ADI.

4. Indicazioni operative per l'attività di vigilanza

4.1. Vigilanza sui requisiti soggettivi

I soggetti interessati, specificati nell'Allegato 1, sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti soggettivi con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e a trasmetterle alle ASL entro un mese dalla nomina e successivamente, durante lo svolgimento dell'incarico, entro il mese di gennaio di ciascun anno. I documenti e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio ancora in corso di validità e già prodotti in altri procedimenti possono non essere ripresentati, essendo sufficiente indicare il procedimento nel quale tali documenti sono stati prodotti. Le ASL provvedono, secondo le modalità definite dalla normativa vigente, alle conseguenti verifiche presso gli enti competenti. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, fermo restando l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria competente, laddove venga meno un requisito di esercizio o di accreditamento, la ASL è tenuta ad applicare le indicazioni procedurali previste nell'Allegato 2.

Per quanto attiene alle verifiche per la sottoscrizione degli accordi contrattuali, si precisa che, in base all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, non sono rilevanti al fine della dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi, le condanne relative a:

- reati depenalizzati;
- reati per i quali è intervenuta la riabilitazione;
- reati dichiarati estinti dopo la condanna;
- reati per i quali è intervenuta la revoca della condanna stessa.

4.2. Vigilanza sui requisiti organizzativi e gestionali

Gestione delle risorse umane - Lavoro d'équipe. La verifica dello svolgimento del lavoro in équipe, finalizzato a salvaguardare la continuità assistenziale e la multidisciplinarietà degli interventi assistenziali, comprende di norma l'esame dei verbali degli incontri tra

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

operatori di diverse professionalità oppure l'avvenuta trascrizione degli incontri nei FaSAS.

Composizione dell'organico - Standard di personale. Lo standard gestionale, quantitativo e qualitativo, previsto dalla normativa regionale deve essere garantito in ogni settimana dell'anno. La verifica dello standard quantitativo deve essere effettuata di norma almeno su una settimana individuata a campione, prendendo in esame:

- gli orari di presenza del personale, attestati attraverso fogli firma, registro presenze, tabulati delle timbrature;
- il programma dei turni effettuati;
- il numero e la tipologia degli ospiti presenti.

Di norma viene inoltre verificata l'effettiva presenza al momento dell'ispezione degli operatori che risultano in servizio.

Ferma restando la responsabilità del datore di lavoro di garantire il rispetto di tutte le norme discendenti dai contratti di lavoro e delle disposizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, *Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*, nel caso in cui l'équipe di vigilanza rilevi delle irregolarità riferite alla turnistica e al rispetto dei riposi minimi previsti per il personale di assistenza, a prescindere dalla tipologia di contratto o incarico, provvede, a tutela della qualità assistenziale, alla segnalazione alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Lo standard qualitativo deve essere verificato prendendo in esame:

- l'elenco del personale comprensivo delle specifiche qualifiche e mansioni;
- la verifica della documentazione relativa al possesso delle qualifiche, dei titoli professionali, della iscrizione agli albi in corso di validità, ove prevista;
- la presenza del mix professionale nelle proporzioni previste per la tipologia di unità d'offerta e di ospiti presenti.

Ogni unità d'offerta, indipendentemente dallo status erogativo, deve essere in grado di fornire, in tempo reale, tutti gli elementi necessari per la verifica dello standard assistenziale. Qualora il requisito specifico preveda la presenza di cartellonistica esposta al pubblico con l'indicazione degli specialisti e degli orari di apertura e di presenza, deve essere verificato che vi sia corrispondenza tra quanto indicato nella cartellonistica e quanto effettivamente riscontrato.

Documentazione comprovante l'attività sociosanitaria. La documentazione che compone il FaSAS può essere prodotta e conservata, oltre che in forma cartacea, anche in formato elettronico, in conformità alla normativa specifica che ne definisce sia gli ambiti di validità, sia i requisiti tecnici. Nel caso di documentazione in formato elettronico, il soggetto gestore dovrà comunque garantire la possibilità di fornire in tempo reale copie ed estratti su supporto analogico (carta) dei documenti informatici componenti i FaSAS. Nei casi in cui non sia necessaria la compilazione del FaSAS (utenti che usufruiscono di mono prestazioni, ossia di prestazioni che sono effettuate una sola volta o ripetute in tempi molto dilatati, come ad esempio visite ginecologiche, pap test, colloqui di consultazione presso i consultori, prelievi a domicilio, sostituzione di cateteri vescicali, ecc.) le prestazioni erogate devono essere registrate in modo da consentirne la tracciabilità.

Linee guida, procedure ed altra documentazione. I requisiti che prevedono un adempimento documentale (carta dei servizi, procedure ecc.) sono ottemperati se la documentazione risulta conforme alla normativa vigente e se l'unità d'offerta ne assicura la regolare applicazione. La carta dei servizi deve essere messa a disposizione dell'utenza, le informazioni contenute devono risultare sempre corrette e aggiornate e deve essere verificata la piena corrispondenza con le tariffe praticate, i servizi effettivamente offerti e l'attività svolta. E' necessario accertare la conservazione delle linee guida e delle procedure assistenziali in luoghi accessibili agli addetti all'assistenza, nonché prossimi agli ambienti ove si svolge l'attività d'assistenza e verificarne, anche con interviste a campione, la diffusione al personale interessato. Fatti salvi gli obblighi derivanti da norme specifiche, è ammessa la conservazione presso sedi diverse rispetto a quella di erogazione per i soli documenti di cui non sia necessaria una regolare consultazione, purché in caso di verifica tali documenti possano essere prontamente prodotti alle équipe di vigilanza e controllo. A titolo esemplificativo possono essere conservati in sedi diverse da quelle di erogazione le attestazioni prodotte a seguito di procedure e verifiche tecniche non più attuali, i capitolati o contratti per acquisizione di beni e servizi. Si evidenzia che, in caso di verifica, la mancata o tardiva trasmissione dei documenti attestanti uno o più requisiti, rende impossibile effettuare i necessari riscontri ed equivale al mancato possesso o mantenimento del requisito.

4.3. Verifica dei requisiti strutturali e tecnologici

La verifica del possesso e del mantenimento di tutti i requisiti strutturali e tecnologici, sia generali che specifici, è prevista per tutte le sedi di erogazione, sia principali che secondarie ("periferiche" o "distaccate") e comprende, avvalendosi della collaborazione degli uffici regionali, il controllo del rispetto degli eventuali vincoli di destinazione d'uso, derivanti da finanziamenti pubblici statali o regionali. I documenti richiesti dalle specifiche normative devono essere presenti in originale o in copia conforme all'originale e formalmente corretti, ovvero datati, firmati e timbrati dagli enti previsti dalle norme. A conclusione delle verifiche a seguito di SCIA o SCIA contestuale, nonché in caso di modifiche degli spazi non soggette a SCIA, le planimetrie approvate attestanti lo stato dei luoghi sono conservate agli atti della vigilanza e consegnate in copia al soggetto gestore. Nel caso in cui un requisito tecnologico specifico sia superato dall'evoluzione tecnica, si accetta la soluzione più avanzata, a condizione che soddisfi il fine sotteso al requisito stesso. Qualora il titolo di godimento dell'immobile sia un contratto di locazione o un comodato d'uso, è necessario monitorare la scadenza contrattuale in maniera tale da non causare disagi nella continuità del servizio.

5. Indicazioni operative per il controllo amministrativo

Le ASL assicurano, sulla base della propria organizzazione interna, l'esecuzione di controlli amministrativi per la verifica della correttezza dei flussi di rendicontazione. Le verifiche devono accertare che il numero delle giornate erogate o delle prestazioni rese non superi quanto previsto dall'abilitazione all'esercizio. Per le unità di offerta a contratto, questi controlli devono, in particolare, riguardare i flussi economici relativi alle prestazioni erogate.

La ASL verifica che:

- l'importo delle tariffe corrisponda alle classi o alla tipologia di ospiti o di prestazioni rendicontate;
- il numero totale delle giornate fatturate in un trimestre (nelle unità d'offerta residenziali e semi residenziali) non sia mai superiore al numero di posti moltiplicato per il numero delle giornate riferite allo stesso trimestre;
- le presenze giornaliere a carico del FSR non siano superiori ai posti accreditati e contrattualizzati;
- le fatturazioni inerenti le persone nel frattempo decedute corrispondano alle effettive prestazioni erogate fino alla data del decesso.

6. Indicazioni operative per il controllo di appropriatezza

Fatte salve le indicazioni generali valide per tutte le unità d'offerta e quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1765/2014, deve essere verificato che tutti gli elementi costitutivi del FaSAS siano tempestivamente fruibili da parte degli operatori dell'unità d'offerta, dei servizi atti a garantire la continuità assistenziale e degli organismi di controllo, anche qualora il soggetto gestore adotti sistemi elettronici di compilazione del FaSAS. Si precisa che la compilazione del FaSAS deve risultare completa, quando previsto, anche rispetto a prestazioni fornite dal gestore al di fuori dell'unità d'offerta, ad esempio a seguito di ricoveri ospedalieri o di soggiorni climatici. In questi casi, occorre verificare l'inserimento degli interventi effettuati sia nella pianificazione che nel diario. Per quanto riguarda il controllo dell'appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), occorre tenere presente la peculiarità del percorso per l'accesso a questa unità d'offerta. Il controllo di appropriatezza può essere effettuato:

- *in itinere*, nel periodo in cui l'utente riceve la prestazione e viene effettuato al suo domicilio, con le modalità di verbalizzazione del sopralluogo definite al paragrafo 3. In caso di controlli, nella stessa giornata, di utenti assistiti dal medesimo soggetto gestore, potrà essere redatto un unico verbale di sintesi dei sopralluoghi eseguiti;
- *ex post*, attraverso l'analisi, alla fine del periodo di validità del singolo titolo assegnato, presso la sede operativa del soggetto gestore.

Nel corso delle verifiche in itinere deve essere possibile reperire la documentazione sociosanitaria prevista al domicilio dell'utente. E' tuttavia facoltà del

soggetto gestore ADI trasferire tale documentazione nella propria sede, solo negli ultimi due giorni lavorativi del mese e nei primi due giorni lavorativi del mese successivo, al fine di consentire il corretto adempimento del debito informativo dovuto.

— • —

INDICAZIONI OPERATIVE ALLE ASL PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**1. Adempimenti sanzionatori previsti nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo**

Le ASL, nell'espletamento della funzione di vigilanza e controllo, possono riscontrare inadempienze sull'attività di gestione delle unità d'offerta sociosanitarie rispetto a quanto previsto dalla normativa. L'attuale formulazione dell'articolo 15 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, *Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*, contempla, in relazione alla diversa entità delle carenze riscontrate in sede di controllo, una serie di conseguenze. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, nell'ambito dei poteri amministrativi e delle procedure sancite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, nonché dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1, *Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria*, la ASL, in caso di accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, previa diffida e impartendo le eventuali prescrizioni, dispone la chiusura della struttura e propone la revoca dell'eventuale atto di accreditamento secondo le procedure indicate nell'Allegato 2, *Procedura per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie*. In caso di accertato pericolo per la salute o per l'incolumità delle persone, l'autorità competente dispone l'immediata chiusura della struttura e prescrive le misure da adottare per la ripresa dell'attività.

Accanto a questi poteri di amministrazione attiva (diffida, revoca, chiusura), convivono anche poteri/doveri sanzionatori, nei termini considerati dal comma 3 bis del citato articolo 15 della legge regionale n. 3/2008, che prevede una graduazione della sanzione amministrativa connessa alla gravità della violazione accertata. Trattandosi di espressione di potestà sanzionatorie pubbliche, il tenore testuale del comma 3 bis non lascia margini alla discrezionalità, essendo le fattispecie precettive connotate da tassatività e tipicità e riconnettendosi alle stesse le relative misure sanzionatorie. Trattandosi di funzioni sanzionatorie, per effetto dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 1/2012, si applicano alla procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*, in quanto non derogate o integrate dalla stessa legge regionale n. 1/2012. La funzione sanzionatoria considerata dal comma 3 bis attiene, con riguardo alle ASL, a entrambe le fasi del procedimento sanzionatorio amministrativo strutturato dalla legge n. 689/1981:

- *accertamento della violazione* (espletamento delle attività di accertamento di cui all'articolo 13 della legge n. 689/1981, verbalizzazione dell'accertamento, contestazione o notifica della violazione, ammissione al pagamento in misura ridotta, ecc.);
- *irrogazione della sanzione* (ricezione del rapporto di mancato pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981, ricezione di scritti difensivi, espletamento di audizioni, adozione di ordinanze di ingiunzione, adozione di ordinanze di archiviazione, notificazione di titoli, incasso e riscossione, ecc.)

Ciascuna ASL, conformemente alle indicazioni dell'articolo 27 della legge regionale n. 1/2012, individua il personale titolato all'espletamento di ciascuna delle due fasi sopra indicate, tenendo conto dell'adeguata qualificazione tecnica e giuridica richiesta da ciascuna di esse.

E' altresì opportuno, in osservanza dei principi di imparzialità dell'azione amministrativa, che chi sia chiamato a svolgere compiti di accertamento della violazione, concluda - con l'inoltro del rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 - la gestione del procedimento sanzionatorio, lasciando ad altri soggetti, diversamente qualificati, la fase dell'irrogazione della sanzione e di gestione delle fasi contenziose che attengono ad essa.

Ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 15: *"Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni previste per le violazioni di altre normative regionali o nazionali, le unità d'offerta sociosanitarie incorrono nelle seguenti sanzioni:*

- a) *da € 5.000 a € 50.000 per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;*
- b) *da € 1.000 a € 10.000 per l'esercizio dell'attività in mancanza dei requisiti minimi;*
- c) *da € 500 a € 5.000 per il mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento;*
- d) *da € 500 a € 5.000 per codifiche che, rispetto alle indicazioni regionali, non rappresentino in modo corretto la classificazione della fragilità degli utenti o l'appropriatezza delle prestazioni erogate."*

La norma prevede quattro distinte casistiche, rispettivamente collegate a una specifica risposta sanzionatoria:

a) Mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

L'illecito consiste nella violazione dell'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'Allegato 2, introdotta in attuazione della legge regionale n. 3/2008 come modificata dalla legge regionale n. 2/2012. Per presentazione va inteso l'effettivo ricevimento della SCIA da parte della ASL.

La sanzione andrà applicata:

- sia nell'ipotesi di esercizio di attività senza la presentazione della SCIA;
- sia nell'ipotesi di esercizio dell'attività sulla base della presentazione di una SCIA gravemente incompleta sotto il profilo formale e documentale previsto nell'Allegato 2. In questo caso, la sanzione si applica quando si accerta lo svolgimento dell'attività nonostante la comunicazione da parte della ASL di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della SCIA ai sensi della legge n. 241/1990.

b) Esercizio dell'attività in mancanza dei requisiti minimi

L'illecito riguarda tutte le unità d'offerta e attiene alla verifica del possesso (e mantenimento) di una estesa varietà di requisiti. Sebbene la norma non faccia espressamente riferimento ad uno o più requisiti mancanti, la sua struttura depone in favore di un trattamento punitivo unico, anche in presenza di più requisiti minimi mancanti. Da qui si può pertanto escludere che, alla mancanza di più requisiti riscontrata nel medesimo atto di accertamento, debbano corrispondere più sanzioni, essendo queste orientate a punire l'esercizio in mancanza dei requisiti e non a far variare la punizione in funzione di quanti siano i requisiti mancanti. Il potere di graduazione della sanzione è esercitabile in fase di irrogazione della sanzione da parte dell'autorità competente, ma non anche in fase di accertamento della violazione e quindi l'addetto all'accertamento rileva e annota le diverse carenze ricadenti nel capo in esame e ne fa oggetto di un'unica contestazione. Laddove poi il destinatario della contestazione della violazione non intenda accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, l'autorità amministrativa, nel determinare l'entità della sanzione da comminare in via definitiva, potrà graduare la sua entità economica in funzione del numero e della gravità delle carenze rilevate, così adattando la risposta sanzionatoria pubblica all'entità dell'illecito, conformemente alle previsioni dell'articolo 11 della legge n. 689/1981. Laddove un requisito di esercizio dovesse configurarsi anche come requisito di accreditamento si applica l'articolo 8 della legge n. 689/1981: *"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumen-*

tata sino al triplo". Ne deriva che, a fronte della maturata certezza in capo all'addetto all'accertamento della violazione di due preceetti, si dovrà procedere alla contestazione delle due violazioni, possibilmente con due separati verbali, ammettendo al pagamento in misura ridotta entrambe le ipotesi. Laddove l'obbligato non intenda aderire al pagamento in misura ridotta, anche a prescindere dalla proposizione di scritti difensivi, l'irrogazione della sanzione dovrà essere unica, con applicazione del cumulo giuridico prescritto dal richiamato articolo 8.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente capo determina alcune implicazioni aggiuntive. Si ricorda che l'accertata carenza dei requisiti minimi comporta, in aggiunta alla contestazione dell'illecito, l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3/2008 (diffida con eventuali prescrizioni, chiusura dell'attività e revoca dell'eventuale accreditamento). In proposito si evidenzia come la possibilità di adottare le misure di cui al comma 3 sia condizionata dal previo accertamento della violazione amministrativa in esame. Non occorre, al fine dell'attivazione dei poteri di cui al comma 3, che l'accertamento si sia già avviato verso la seconda fase del procedimento sanzionatorio (attraverso la contestazione e notifica del verbale di accertamento della violazione) né, a maggior ragione, occorrerà attendere la fase di irrogazione definitiva della sanzione.

c) Mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento

In linea generale, anche per questa casistica, vale quanto descritto al precedente punto b), in tema di principio di unicità della sanzione a fronte di più requisiti mancanti, di tassatività e di cumulo.

L'illecito riguarda le sole unità d'offerta che abbiano ottenuto l'accreditamento istituzionale e la sua applicazione è soggetta all'accertamento, in loco o previa verifica documentale, della perdita di uno o più requisiti dell'accreditamento.

d) Codifiche che, rispetto alle indicazioni regionali, non rappresentino in modo corretto la classificazione della fragilità degli utenti o l'appropriatezza delle prestazioni erogate

In questo caso, come in quello vagliato al punto b), l'accertamento delle violazioni è punito con sanzioni amministrative. L'attività di accertamento dovrà evidenziare:

- in maniera individuale e precisa ciascuna codifica errata di fragilità;
- in maniera dettagliata le inapproprietezze assistenziali, in relazione agli indicatori previsti dalla D.G.R. 8 maggio 2014, n. 1765, *Il sistema dei controlli in ambito socio sanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza*, dando luogo alla contestazione di un'unica violazione, punita con sanzione amministrativa qualora si superi la soglia di tolleranza prevista dalla citata deliberazione;
- in maniera individuale le fattispecie di incoerenza di cui alla D.G.R. n. 1765/2014, per le unità di offerta ove non è prevista una classificazione delle fragilità.

Il comma 3 bis del citato articolo 15 si apre con il seguente inciso: *"Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni previste per le violazioni di altre normative regionali o nazionali..."*, con cui il legislatore regionale ha inteso porre le sanzioni in esame in chiave additiva.

Per fatti penalmente rilevanti, gli addetti all'accertamento delle sanzioni amministrative, che non rivestano anche qualità di polizia giudiziaria, pur non abilitati a svolgere indagini rilevanti a fini penalistici, devono in ogni caso riferire alle competenti autorità la potenziale esistenza di reati. Pertanto, se nel corso dell'attività di vigilanza dovessero essere accertati fatti che integrino fattispecie di reato (come ad esempio: l'utilizzo di posti letto non accreditati per rendicontazioni economiche alla ASL, false certificazioni, false abilitazioni alla professione, falso ideologico, maltrattamento di ospiti, utilizzo inadeguato di farmaci psicotropi, ecc.) il personale accertatore, per il tramite del dirigente della struttura di appartenenza, informa l'autorità giudiziaria. La qualificazione del fatto come reato appartiene infatti esclusivamente all'autorità giudiziaria e, pertanto, a questa va riferita ogni circostanza di fatto emersa in sede di ispezione o di accertamenti della violazione per le opportune valutazioni e deduzioni del caso.

2. L'accertamento dell'illecito amministrativo (il verbale di accertamento dell'illecito)

La prima fase del procedimento sanzionatorio attiene all'accertamento dell'illecito. L'attività di accertamento è attività di competenza diffusa, in quanto appartiene agli agenti o agli ufficiali di polizia giudiziaria, come ad altri organi di vigilanza a competenza generale (polizia locale per le unità d'offerta sociali, polizia, carabinieri, guardia di finanza per tutti i tipi di unità d'offerta). A questi si aggiungono gli addetti all'accertamento, nominati e definiti come tali all'interno delle ASL ai sensi dei provvedimenti organizzativi interni, adottati in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 1/2012. La competenza all'accertamento delle violazioni da parte di questi ultimi addetti è estesa a tutta la gamma delle violazioni contemplate dall'articolo 15 della legge regionale n. 3/2008, quindi anche nei confronti delle unità d'offerta sociali, oltre che nei confronti delle unità di offerta sociosanitarie. L'accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative può essere connotato da semplicità, come nel caso della rilevazione diretta, da parte dell'addetto all'accertamento, della condotta illecita, ovvero da complessità, come nel caso di mancata rilevazione diretta dell'azione illecita da parte dell'addetto all'accertamento, nel qual caso all'accertamento si perverrà attraverso atti di indagine. Entrambi i tipi di accertamento sono ugualmente validi.

La base normativa delle attività di accertamento è costituita dall'articolo 13 della legge n. 689/1981: *"Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica"*.

L'atto di accertamento della violazione, comunemente denominato verbale di accertamento dell'illecito, a norma dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, può essere contestato al trasgressore e agli obbligati in solido immediatamente, oppure può essere notificato entro novanta giorni (trecentosessanta se il destinatario sia residente all'estero) dall'accertamento della violazione.

Il verbale di accertamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 28 della legge regionale n. 1/2012, non omettendo di identificare:

- il trasgressore, che di norma si identifica con il legale rappresentante del soggetto gestore, salvo la presenza di specifiche deleghe formali. Nel ruolo di trasgressore possono essere individuate anche più persone fisiche (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 689/1981) che abbiamo una medesima colpevolezza (cfr. articolo 3 della legge n. 689/1981) omissiva o commissiva da documentare negli atti di accertamento;
- l'obbligato in solido (o gli obbligati in solido), nel rispetto dei principi posti dall'articolo 6 della legge n. 689/1981, che normalmente si identifica con il soggetto gestore;
- le persone presenti all'atto dell'ispezione, che costituiscono un elemento fondamentale agli effetti della validità del procedimento sanzionatorio.

Quanto al luogo dell'accertamento, esso sarà individuato dal luogo fisico in cui l'addetto all'accertamento sia pervenuto alla convinzione della sufficienza degli elementi raccolti al fine di contestare o notificare la violazione e, pertanto, non è da escludere che tale luogo possa coincidere con l'ufficio dell'ente da cui dipende l'addetto all'accertamento.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

Completate le procedure di accertamento, verbalizzazione, contestazione o notifica, gli addetti all'accertamento dovranno vigilare sull'eventuale pagamento in misura ridotta della sanzione e rimettere rapporto all'autorità amministrativa competente ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981. Inviato il rapporto, salvo la normale e leale collaborazione con la citata attività, si esaurisce il ruolo dell'addetto all'accertamento nel procedimento.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa

La seconda fase del procedimento sanzionatorio attiene all'irrogazione della sanzione. L'attività di irrogazione della sanzione appartiene - solo con riguardo alle violazioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 15 della legge regionale n. 3/2008, da chiunque accertate - all'autorità amministrativa individuata per ciascuna ASL, conformemente alle indicazioni di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 1/2012.

La fase dell'irrogazione della sanzione attiene all'ufficio che, per rispettivo ordinamento interno, svolge funzioni di autorità amministrativa ai sensi della legge n. 689/1981 e che:

- riceve copia di tutta la documentazione amministrativa fondante l'accertamento dell'illecito, scritti difensivi di parte, rapporti degli organi accertatori, richieste di audizione;
- decide, nei termini posti dagli articoli 11 e 18 della legge n. 689/1981, sugli scritti difensivi, adottando, anche a prescindere da questi, ordinanze ingiunzioni o ordinanze di archiviazione;
- gestisce la fase finale della procedura, ovvero dà luogo all'irrogazione della sanzione definitiva, curando anche la riscossione coattiva e, del caso, il relativo contenzioso.

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2571

Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «piogge alluvionali persistenti dal 23 giugno al 31 agosto 2014» nella provincia di Bergamo. Proposta al Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera j), della legge 7 marzo 2003, n. 38», ed in particolare l'articolo 6, comma 1 in forza del quale le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta al Mi.P.A.A.F. di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'articolo 107, comma 1, lettera h) in forza del quale hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze previste dal sopra citato decreto legislativo 102/2004 (già previsti dalla legge 185/92);

Riferito, a cura del Dirigente proponente che:

- la relazione di proposta inviata dal Settore Agricoltura ed EXPO -Servizio Sviluppo Agricolo e Forestale della Provincia di Bergamo (prot. n. 86098 del 15 ottobre 2014) pervenuta il 15 ottobre 2014, al protocollo n. M1.2014.0090468, acquisita agli atti della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari», è attinente gli accertamenti dei danni causati dall'evento «*piogge alluvionali persistenti dal 23 giugno al 31 agosto 2014*» in provincia di Bergamo, che hanno arrecato danni alle *strutture aziendali e scorte connesse all'attività agricola* nei comuni di: ADRARA SAN MARTINO, ADRARA SAN ROCCO, CASAZZA;
- in merito alla sopra citata proposta, è possibile affermare che ricorrono le condizioni obiettive di danno tali da giustificare la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del decreto di dichiarazione dell'esistenza

dei caratteri di eccezionalità dell'evento calamitoso sopra citato;

Ritenuto pertanto, da parte del dirigente della Struttura proponente di poter procedere:

- alla individuazione dei territori danneggiati ed alla specificazione delle provvidenze concedibili ossia che vengano applicate le misure volte al ripristino dei danni causati dalle piogge alluvionali persistenti dal 23 giugno al 31 agosto 2014 in provincia di Bergamo alle Strutture aziendali e scorte ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004, in favore delle aziende agricole ricadenti nei comprensori comunali di: ADRARA SAN MARTINO, ADRARA SAN ROCCO, CASAZZA, per un danno pari ad € 194.000,00, così come indicato nella relazione tecnica (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- alla proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento «*piogge alluvionali persistenti dal 23 giugno al 31 agosto 2014*» in provincia di Bergamo, da inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.), ai sensi del decreto legislativo 102/2004, art. 6, comma 1;

Considerato, inoltre, che si intende avvalersi di ulteriori 30 giorni per il termine ultimo di approvazione della presente proposta di declaratoria, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.lgs. 102/2004 in quanto l'accertamento e quantificazione dei danni da parte della Provincia di Bergamo è stato reso difficoltoso a causa delle peculiari caratteristiche delle strutture e scorte danneggiate per le quali si dovuto calcolare la reale incidenza del danno sulla P.L.V. media ordinaria dei tre anni precedenti;

Vagliate e ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di delimitare la zona territoriale della provincia di Bergamo in cui possono essere applicate le provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, all'art. 5, comma 3, per i danni alle strutture aziendali e scorte connesse all'attività agricola comprendendo, in conformità a quanto risulta dalla relazione tecnica, allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti comuni: ADRARA SAN MARTINO, ADRARA SAN ROCCO, CASAZZA;

2. di inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la presente proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento «*piogge alluvionali persistenti dal 23 giugno al 31 agosto 2014*» in provincia di Bergamo» in quanto si ritiene che ricorrano condizioni obiettive di danno tali da giustificare il riconoscimento dei caratteri di eccezionalità dell'evento stesso;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA INERENTE ALL'EVENTO CALAMITOSO:

“PIOGGE ALLUVIONALI PERSISTENTI DAL 23 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2014” IN PROVINCIA DI BERGAMO

(D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni con d.lgs n. 82/2008)

Premessa

Nel corso dell'estate 2014, dall'ultima settimana di giugno sino alla fine del mese di agosto, gran parte del territorio della Provincia di Bergamo è stato colpito da una serie di eventi piovosi di eccezionale portata sia in termini di quantità di pioggia caduta (mm) che in termini di intensità (mm/ora).

Tali fenomeni sono stati spesso accompagnati da manifestazioni grandinogene ed esondazioni di alcuni corsi d'acqua, i cui effetti più gravi si sono avuti in alcuni comuni delle zone collinari a danno di colture, strutture e scorte delle aziende agricole.

I danni causati dall'eccezionalità degli eventi sono stati documentati dagli accertamenti espletati in loco dal Servizio Agricoltura della Provincia di Bergamo le cui risultanze sono di seguito riportate.

NATURA DELL'EVENTO

Da quanto si evince dal Bollettino agrometeorologico settimanale dell'ARPA Lombardia, le abbondanti piogge si manifestano già nell'ultima settimana di giugno; i mesi di luglio ed agosto sono stati significativamente più piovosi rispetto alle attese, soprattutto le

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

ultime tre settimane di agosto, dall'11 al 31/8, con rovesci e temporali di forte intensità.

In particolare, le precipitazioni sono state superiori alle medie del periodo in quanto, rispetto a una media pari a 1.617,76 mm di pioggia degli anni 2010-2013 (escluso l'anno 2012 interessato dalla siccità), nello stesso periodo del 2014 sono stati misurati 2.584 mm di pioggia.

L'inizio del mese di settembre è stato caratterizzato da precipitazioni più deboli e scarse, segnalando un'inversione di tendenza rispetto alle condizioni meteo precedenti.

NATURA DEI DANNI E AREA INTERESSATA

In vari comuni collinari della provincia bergamasca, l'eccesso di pioggia ha provocato frane e smottamenti di superfici di terreni coltivabili, con conseguenti danni alla viabilità aziendale (strade poderali aziendali), e agli impianti viticoli e fabbricati rurali.

Le bombe d'acqua hanno provocato l'innalzamento repentino dei livelli dei corsi d'acqua innescando, di conseguenza, fenomeni di esondazione e allagamento delle aree coltivate limitrofe.

In generale, è doveroso segnalare che l'andamento meteorologico anomalo dell'estate 2014 ha provocato, in gran parte del territorio provinciale, notevoli perdite anche sulle colture, soprattutto vitivinicole ed orticole, anche per l'impossibilità di entrare in campo per effettuare trattamenti tempestivi contro i patogeni fungini e per il verificarsi di ristagni idrici.

ENTITA' E TIPOLOGIA DEI DANNI

La zona colpita che viene delimitata ai sensi della normativa vigente comprende n. 3 comuni dislocati in due zone collinari del territorio provinciale bergamasco per una estensione territoriale di circa 779,00 ettari a cui corrisponde una superficie agricola effettivamente utilizzata (S.A.U.) pari a circa 248 ettari, di cui 233 ettari di colture foraggere, 0,78 ettari di colture floricole ed orticole e 14 ettari circa di colture arboree.

I territori comunali delimitati riguardano i comuni di: **ADRARA SAN MARTINO, ADRARA SAN ROCCO, CASAZZA.**

Nella zona delimitata le piogge alluvionali persistenti hanno provocato danni ai terreni aziendali, con asportazione di terreno coltivabile dai terrazzamenti coltivati a vite, crollo di muretti a secco e danni alla viabilità poderale, con formazione di profondi avvallamenti e crollo di muri di sostegno rendendo molto difficoltoso l'accesso ad una parte dei terreni agricoli coltivati.

L'evento, inoltre, ha causato la morte per annegamento di 9.400 pulcini quale conseguenza dell'esondazione di un torrente che ha provocato l'allagamento dei capannoni.

L'ammontare complessivo dei danni è pari a € 194.000,00

Pertanto, dai dati rilevati e indicati nelle tabelle allegate, emerge che:

- la Produzione lorda vendibile globale stimata, esclusa la PLV zootecnica, media ordinaria calcolata sulla base del triennio precedente è di € 430.244,00;
- **l'entità del danno subito da strutture e scorte è stimata in € 194.000,00**

Pertanto, l'incidenza del danno complessivo risulta essere pari al 45,09 % del valore della Produzione lorda vendibile globale stimata.

PROVVIDENZE PER IL TERRITORIO DELIMITATO

In base alle segnalazioni pervenute e le risultanze dei sopralluoghi effettuati dagli uffici competenti della Provincia di Bergamo, si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per chiedere al Mi. P.A.A.F. che vengano applicate le misure volte al ripristino dei danni causati dalle piogge alluvionali persistenti dal 23 giugno al 31 agosto 2014 in provincia di Bergamo alle Strutture aziendali e scorte ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004 e successive modifiche, in favore delle aziende agricole ricadenti nei comprensori comunali di: ADRARA SAN MARTINO, ADRARA SAN ROCCO, CASAZZA. per un danno pari ad **€ 194.000,00.**

Il Dirigente

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2572

Incremento della dotazione finanziaria del «Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per l'attrattività turistica e commerciale della Lombardia» di cui alle dd.gg.rr. 4 aprile 2014 n. X/1613 e 1 luglio 2014 n. X/2027

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» che definisce le politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio e gli interventi della Regione per la promozione turistica;
- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e successive modifiche e integrazioni che agli artt. 136 e 137 indica gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» e le «aree di intervento» all'interno delle quali si articolano le iniziative di promozione e sostegno all'attività commerciale;

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2014 n. 1613 «I Distretti dell'Attrattività: iniziative per l'attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia»;
- la d.g.r. 1 luglio 2014 n. 2027 «Ulteriori determinazioni per l'attuazione dei Distretti dell'attrattività (di cui alla d.g.r. 4 aprile 2014 n. 1613)»;
- il d.d.g. 14 luglio 2014 n. 6759 con il quale si è provveduto ad approvare il bando «Iniziativa di area vasta per l'attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia» in attuazione alle citate d.g.r. X/1613 e X/2027;

Dato atto che la d.g.r. 4 aprile 2014 n. X/1613:

- ha istituito, per l'attuazione della linea B, presso Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, il «Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per l'attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia» con dotazione finanziaria pari a € 7.000.000,00;
- ha stabilito che con successive deliberazioni, in base alle disponibilità finanziarie del Bilancio Regionale, la dotazione finanziaria potesse essere incrementata al fine di consentire un maggiore raggiungimento degli obiettivi del PRS e degli indirizzi della d.c.r. X/187;

Considerato che a seguito dell'assestamento di bilancio 2014 si sono resi disponibili per incrementare la dotazione finanziaria fondi pari a € 2.000.000,00 e che gli stessi trovano copertura finanziaria sul capitolo 14.02.203.10157 del Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Considerata la risposta positiva che si sta manifestando sul territorio rispetto alla definizione di proposte progettuali da candidare nell'ambito del bando sopra citato e che ha determinato l'emergere della richiesta di proroga dei termini di chiusura dello stesso oltre il termine inizialmente previsto del 30 ottobre 2014;

Dato atto che con d.d.g. 15 ottobre 2014 n. 9520 è stata formalizzata la proroga del termine di presentazione delle richieste di contributo al 20 novembre 2014;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di garantire adeguata risposta al già positivo riscontro emerso dal territorio in merito all'adesione al bando, di incrementare la dotazione finanziaria del «Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per l'attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia» per un importo pari a € 2.000.000,00, rideterminandola in complessivi € 9.000.000,00;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, la dotazione finanziaria del «Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per l'attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia» per un importo pari a € 2.000.000,00, rideterminandola in complessivi € 9.000.000,00;

2. di dare atto che le risorse necessarie all'incremento della dotazione finanziaria trovano copertura sul capitolo 14.02.203.10157 codificato al Piano dei conti numero 2.03.03.01 «Contributi agli investimenti a imprese controllate», del Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore del «Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per l'attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia»;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché secondo le modalità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2573**Disposizioni relative alle modalità di formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» ed in particolare l'articolo 9, comma 1, secondo cui la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Lombardia, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

Viste le leggi regionali:

- n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 8 che istituisce la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell'istruzione e della formazione;
- n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura»;

Richiamati i decreti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro:

- n. 7105 del 29 luglio 2011 «Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia - istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili»;
- n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata», ed in particolare le parti seconda «Standard e requisiti minimi dell'offerta di Formazioni Continua Permanente e di Specializzazione» e quarta «Procedure e adempimenti relativi alle attività formative»;
- n. 6924 del 18 luglio 2014, che ha integrato la sezione «Competenze libere e indipendenti» del Quadro Regionale di Standard professionali della Regione Lombardia con l'inserimento della competenza «gestire la relazione con la clientela a rischio ludopatia» disponibile nell'offerta formativa regionale per la realizzazione di specifici percorsi professionalizzanti;
- n. 10735 del 21 novembre 2013 «Descrizione del sistema di gestione e controllo e manuale delle procedure FSE 2007/2013 - ottavo aggiornamento», che ha, tra l'altro, individuato in euro 17,35 il costo orario standard afferente i servizi regionali di formazione continua;

Valutato di:

- assumere l'importo di euro 17,35 quale costo standard per la formazione obbligatoria di cui alla l.r. 8/2013, stabilendo conseguentemente che, data la durata dei corsi in questione pari 4 ore, il costo a carico del singolo partecipante non potrà essere superiore ad euro 100,00;
- stabilire quali soggetti attuatori delle suddette iniziative di formazione i soggetti accreditati per l'erogazione dei ser-

vizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

Verificato che ad oggi in Regione Lombardia risultano in attività migliaia di gestori di sale da gioco e di locali, che sono assoggettati alla formazione obbligatoria per il gioco d'azzardo lecito;

Valutato, in raccordo con le associazioni di categoria, al fine di garantire una diffusa offerta di percorsi formativi sul territorio regionale, di consentire ai gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito di adeguarsi all'obbligo formativo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e ai nuovi gestori di assolvere l'obbligo formativo entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature;

Ritenuto necessario definire ed adottare lo «Standard formativo per i corsi di formazione obbligatoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8», come da Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentite le associazioni regionali delle imprese e ANCI Lombardia;

Preso atto del parere favorevole all'unanimità della Commissione Consiliare competente reso nella seduta del 16 ottobre 2014;

Attesa l'esigenza che le presenti determinazioni contemperino l'interesse pubblico alla tutela della salute con quello alla libera iniziativa economica;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce lo standard formativo per i corsi di formazione obbligatoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8;

2. di stabilire che soggetti attuatori delle suddette iniziative di formazione sono i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

3. di stabilire che tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito devono adeguarsi all'obbligo formativo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

4. di stabilire che per i nuovi gestori l'obbligo formativo deve essere assolto entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature;

5. di stabilire che il costo a carico del singolo partecipante per la frequenza del corso di formazione non potrà essere superiore ad euro 100,00 in considerazione del costo orario standard definito dalla Direzione Generale competente per l'offerta regionale afferente i servizi di formazione continua;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

STANDARD FORMATIVO PER I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI LOCALI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1, DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8**SOGGETTI ATTUATORI**

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal decreto n. 12453 del 20/12/2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", ed in particolare le parti seconda "standard e requisiti minimi dell'offerta di Formazioni Continua Permanente e di Specializzazione" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

I percorsi devono essere caricati sulla piattaforma regionale finanziamenti on line, la comunicazione di avvio deve essere inviata entro l'avvio delle attività formative.

Il soggetto accreditato deve garantire come docente una figura professionale autorizzata dall'ASL competente per territorio, in relazione all'ambito dei "comportamenti patologici degli avventori" e delle "Reti e strutture territoriali preposte alla prevenzione e cura della ludopatia".

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione il gestore delle sale da gioco e dei locali deve avere compiuto i diciotto anni di età.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana che consenta di partecipare al percorso formativo.

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

La durata del percorso formativo è pari a 4 ore di 60 minuti.

Il percorso deve essere progettato e realizzato con riferimento alle conoscenze e abilità previste dalla competenza "GESTIRE LA RELAZIONE CON LA CLIENTELA A RISCHIO LUDOPATIA", approvata con decreto n. 6924 del 18/7/2014 della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, che ha integrato la sezione "Competenze libere e indipendenti" del Quadro Regionale di Standard professionali di Regione Lombardia.

SEDE DEL PERCORSO

Il percorso formativo può essere svolto anche presso le sedi delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio.

L'utilizzo di tale sede deve essere esplicitata nella comunicazione di avvio senza alcuna autorizzazione dall'ufficio regionale competente, fermo restando che i locali siano conformi alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

PROVA FINALE E ATTESTATO DI COMPETENZA

Al termine del percorso è prevista una prova di verifica interna al soggetto accreditato per coloro che hanno frequentato il 100% delle ore di formazione previste.

La prova è finalizzata a verificare l'acquisizione della seguente competenza: "GESTIRE LA RELAZIONE CON LA CLIENTELA A RISCHIO LUDOPATIA".

Al superamento della prova finale consegue il rilascio di un attestato di competenza regionale ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 6/8/2007 secondo quanto definito dal decreto n. 12453 del 20/12/2012.

L'attestato verrà rilasciato attraverso il sistema informativo regionale - finanziamenti on line - secondo le procedure di rilascio stabilite nel decreto n. 7285 del 22/7/2010.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2574

Modifica dei criteri per l'accesso al «Fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese - FIMSER» ai sensi della d.g.r. 5 dicembre 2013, n. 1046

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività», con la quale la Regione promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia;

richiamati:

- il programma regionale di sviluppo della X legislatura (d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78) che, in particolare, prevede il sostegno al terziario e ai servizi innovativi come settori in grado di fare da traino agli altri comparti e di favorire uno sviluppo armonico e integrato dell'economia lombarda, anche attingendo all'ecosistema creativo, vocazione del territorio regionale;
- la d.g.r. 5 dicembre 2013, n. 1046 che aggiorna i criteri di accesso al «Fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese - FIMSER costituito presso Finlombarda s.p.a.»;

Dato atto che l'Allegato A alla deliberazione suddetta prevede, per la misura 1 e la fase 2 della misura 2, le seguenti modalità di valutazione:

- valutazione comparativa delle proposte di progetto presentate, previa istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla misura; istruttoria tecnica di merito e istruttoria economico finanziaria volta a verificare la sostenibilità del progetto e l'affidabilità del soggetto richiedente;
- valutazione a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, previa istruttoria formale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, avente ad oggetto «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.99 del 30-4-1998) e in particolare:

- l'art. 4/I che definisce che la procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa;
- l'art. 5/III che definisce che nel procedimento a sportello sia prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria e che ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento sia disposta secondo il predetto ordine cronologico;

Vista la legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 avente ad oggetto «Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale» e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera f che integra la procedura automatica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiungendo ad essa la procedura ad estrazione casuale quale criterio privilegiato di assegnazione delle risorse;

Valutato che, al fine di adeguare la valutazione delle sottomisure da emanare sulla misura 1 e 2 del fondo FIMSER in relazione alle specifiche tematiche oggetto degli interventi, si rende necessario modificare le modalità valutative previste dalla d.g.r. 5 dicembre 2013, n. 1046;

Ritenuto di modificare la deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2013, n. 1046, modificando ed integrando le modalità di valutazione come di seguito e facendo salve tutte le altre disposizioni di cui alla deliberazione medesima:

- valutazione comparativa delle proposte di progetto presentate, previa istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla misura, istruttoria tecnica di merito e, eventualmente, istruttoria economico finanziaria volta a verificare l'affidabilità del soggetto richiedente e la sostenibilità del progetto;

- valutazione a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla misura ai sensi della l.r. 8 luglio 2014, n. 19;
- procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa istruttoria formale, istruttoria tecnica di merito e, eventualmente, istruttoria economico finanziaria volta a verificare l'affidabilità del soggetto richiedente e la sostenibilità del progetto ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Richiamata la d.g.r. n. 1431 del 28 febbraio 2014 «Modifica delle deliberazioni, n. X/830 del 25 ottobre 2013, n. X/986 del 29 novembre 2013, n. X/1024 del 5 dicembre 2013 e n. X/1046 del 5 dicembre 2013» con cui è stato modificato il regime d'aiuto del bando in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis», variandone la base giuridica nonché definizioni e requisiti ai fini dell'istruttoria a causa della modifica regolamentare sopravvenuta ed al fine di poter concedere eventuali finanziamenti anche successivamente al 30 giugno 2014;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2013, n. 1046, modificando ed integrando le modalità di valutazione come di seguito e facendo salve tutte le altre disposizioni di cui alla deliberazione medesima:

- valutazione comparativa delle proposte di progetto presentate, previa istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla misura, istruttoria tecnica di merito e, eventualmente, istruttoria economico finanziaria volta a verificare l'affidabilità del soggetto richiedente e la sostenibilità del progetto;
- oppure valutazione a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla misura ai sensi della l.r. 8 luglio 2014, n. 19;
- oppure procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa istruttoria formale, istruttoria tecnica di merito e, eventualmente, istruttoria economico finanziaria volta a verificare l'affidabilità del soggetto richiedente e la sostenibilità del progetto ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

2. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a. soggetto gestore dei bandi e fondi citati dalla delibera n. 1046 del 5 dicembre 2013;

3. di demandare al competente Dirigente pro tempore della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario l'assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti nonché il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

MODIFICA DEI CRITERI PER L'ACCESSO AL "FONDO PER L'INNOVAZIONE E L'IMPRENDITORIALITÀ DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE - FIMSER" AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1046 DEL 5 DICEMBRE 2013

Il paragrafo "istruttoria delle domande" di cui all'allegato A della d.g.r. 5 dicembre 2013, n. 1046 è abrogato e sostituito dal seguente:

MISURA 1	
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	L'assegnazione del contributo avverrà a seconda delle sottomisure tematiche mediante: — valutazione comparativa delle proposte di progetto presentate, previa istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla misura, istruttoria tecnica di merito e, eventualmente, istruttoria economico finanziaria volta a verificare l'affidabilità del soggetto richiedente e la sostenibilità del progetto; — valutazione a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla misura ai sensi della l.r. 8 luglio 2014, n.19 — procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa istruttoria formale, istruttoria tecnica di merito e, eventualmente, istruttoria economico finanziaria volta a verificare l'affidabilità del soggetto richiedente e la sostenibilità del progetto ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. L'attività istruttoria sarà effettuata da Finlombarda S.p.A. e i suoi esiti saranno validati da un Nucleo di Valutazione, nominato con provvedimento regionale.
MISURA 2	
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	FASE 1 - I soggetti fornitori di servizi di affiancamento e coaching saranno selezionati sulla base di una procedura pubblica di riconoscimento. La valutazione verrà effettuata da apposito Nucleo di Valutazione sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta da Finlombarda S.p.A.. FASE 2 - L'assegnazione del contributo avverrà mediante: — valutazione comparativa delle proposte di progetto presentate, previa istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla misura, istruttoria tecnica di merito e, eventualmente, istruttoria economico finanziaria volta a verificare l'affidabilità del soggetto richiedente e la sostenibilità del progetto; — valutazione a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa istruttoria formale volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla misura ai sensi della l.r. 8 luglio 2014, n. 19; — procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande previa istruttoria formale, istruttoria tecnica di merito e, eventualmente, istruttoria economico finanziaria volta a verificare l'affidabilità del soggetto richiedente e la sostenibilità del progetto ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. L'istruttoria sarà effettuata da Finlombarda S.p.A e validata da un apposito Nucleo di Valutazione.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2575

«Lombardia Concreta» - Ulteriori iniziative per la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale e turistica del territorio lombardo nell'ambito dell'accordo di programma per la competitività con il sistema camerale - Incremento delle risorse finanziarie a favore del territorio di Varese

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la d.g.r. 29 novembre 2013 n. 986 «Lombardia Concreta - Contributi al credito per il turismo e l'accoglienza e fondo di garanzia per investimenti nella filiera della ricettività» con la quale Regione Lombardia ha promosso un'iniziativa volta al sostegno e alla riqualificazione del sistema di offerta turistica e commerciale lombardo in vista di Expo 2015;
- la d.g.r. 6 marzo 2014 n. 1479 di approvazione del Programma d'azione 2014 relativo all'Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività con il Sistema Camerale, nel quale, tra gli altri, vi è l'obiettivo di sostenere l'attrattività territoriale anche attraverso un piano di azioni coerente con le tematiche di Expo 2015 e forme di addizionalità di risorse tra Regione Lombardia e Sistema Camerale;
- la d.g.r. 17 aprile 2014 n. 1690 avente ad oggetto «Lombardia Concreta - Ulteriori iniziative per la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale e turistica, nell'ambito dell'Accordo di programma per la competitività con il sistema camerale» e relativo Allegato A, parte integrante e sostanziale, finalizzata al sostegno alle imprese lombarde che operano nel settore dell'accoglienza turistica, dei pubblici esercizi (ristoranti e bar) e del commercio, per la realizzazione/adequamento di strutture turistiche, ricettive e commerciali e per progetti di miglioramento strutturale e potenziamento dell'offerta, in un'ottica di marketing territoriale e di innalzamento dell'attrattività del territorio lombardo;

Preso atto che, in attuazione della predetta d.g.r. 1690/2014 alcune Camere di Commercio hanno promosso iniziative a livello locale e che Regione Lombardia, dopo idonea valutazione, ne ha sostenuto gli interventi a favore del percorso di riqualificazione delle strutture commerciali e turistiche in vista di Expo 2015, in un'ottica di miglioramento dell'attrattività del territorio lombardo;

Preso atto che la Camera di Commercio di Varese - già partner promotore delle iniziative di cui alla d.g.r. 1690/2014 - ha esaurito tutte le risorse stanziare per le progettualità di cui sopra e ha manifestato a Regione Lombardia (nota protocollo O1.2014.0009530) l'intenzione di voler proseguire nella riqualificazione e nello sviluppo dell'offerta turistica e commerciale del suo territorio - sempre nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Competitività - attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto rivolti alle strutture ricettive e commerciali destinando ulteriori risorse per un importo pari ad euro 250.000,00, al fine di soddisfare pienamente le esigenze espresse dal territorio;

Considerato che la d.g.r. 1690/2014 sopra citata prevedeva la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria con successive deliberazioni, sulla base delle risorse disponibili sul Bilancio regionale e sui Bilanci delle Camere di Commercio Lombarde;

Stabilito:

- di rifinanziare, per le motivazioni di cui sopra, l'iniziativa Lombardia Concreta in ambito AdP con la Camera di Commercio di Varese;
- di prevedere una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 500.000,00 così ripartita:
 - euro 250.000,00 a carico di Regione Lombardia;
 - euro 250.000,00 a carico della Camera di Commercio di Varese;
- di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della presente iniziativa, così come già stabilito nella d.g.r. 1690/2014 e relativo Allegato A;
- che le risorse ancora da impegnare a favore del territorio di Varese a carico di Regione Lombardia, pari a euro 250.000,00, saranno trasferite a Unioncamere Lombardia a seguito dell'approvazione del presente atto, per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto;

Dato atto che agli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, pari a euro 250.000,00, si farà fronte con le risorse a valere sui capitoli di spesa numero 7.01.203.10155 e 14.02.203.7682 rispettivamente per euro 125.000,00 ciascuno sul Bilancio regionale 2015 codificati al Piano dei conti numero 2.03.01.02 «Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali», che presentano la necessaria disponibilità di competenza;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis» e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestino di non entrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo;

Considerato che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all'assunzione dei necessari atti contabili;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 8/2013 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» che all'art. 4, comma 4, stabilisce che la Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno di esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare, per le motivazioni esposte in premessa, la dotazione finanziaria destinata al territorio della provincia di Varese della somma complessiva di euro 500.000,00 per la prosecuzione del processo di riqualificazione delle strutture commerciali e turistiche in vista di Expo2015, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Competitività con il Sistema Camerale e in linea con quanto già previsto dalla d.g.r. 1690/2014, al fine di soddisfare pienamente le esigenze espresse dal territorio;

2. di definire il criterio del cofinanziamento paritetico tra Regione Lombardia e Sistema camerale;

3. di dare atto che agli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, pari a euro 250.000,00, si farà fronte con le risorse a valere sui capitoli di spesa numero 7.01.203.10155 e 14.02.203.7682 rispettivamente per euro 125.000,00 ciascuno sul Bilancio regionale 2015 codificati al Piano dei conti numero 2.03.01.02 «Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali», che presentano la necessaria disponibilità di competenza;

4. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della presente misura, da adottare nel rispetto dei criteri di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà al trasferimento a Unioncamere Lombardia della somma di euro 250.000,00;

6. di demandare al Dirigente della U.O. Gestione delle risorse e attrattività integrata del territorio gli ulteriori adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione della presente deliberazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2576

Accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo: incremento delle risorse per l'attuazione dell'«Avviso per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori candidati su strumenti dell'European Research Council - ERC»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 11/2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ai sensi della quale Regione Lombardia intende rilanciare la competitività e attrattività del territorio anche attraverso il consolidamento delle attività di ricerca e sviluppo e la promozione di interventi specifici per la valorizzazione del capitale umano;
- il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X legislatura, approvato con d.c.r. del 9 luglio 2013, n. 78, che individua la ricerca e l'innovazione come priorità strategiche delle politiche di Regione Lombardia per la loro capacità di assicurare sviluppo, crescita e occupazione;
- la d.g.r. n. IX/4748/2013 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente oggetto: «Stato di attuazione delle politiche regionali a chiusura della IX legislatura - Presentazione del Documento strategico per la Ricerca e l'Innovazione», da intendersi come strumento di supporto e orientamento agli attori del territorio e alle istituzioni nazionali e europee, in grado di garantire continuità di sostegno e supporto alla competitività del sistema imprenditoriale e scientifico e all'attrattività del nostro territorio»;
- la d.g.r. n. X/1051/2013 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Maroni di concerto con l'Assessore Melazzini avente oggetto: Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - Smart Specialisation Strategy» che - partendo dal Documento strategico per la Ricerca e l'Innovazione sopra richiamato e anche al fine di soddisfare le precondizioni in tema di capacità e possibilità di sviluppo sui temi Ricerca&Innovazione per l'accesso ai Fondi della Nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020 - delinea la strategia di sviluppo di Regione Lombardia, con particolare attenzione alla creazione di un ecosistema favorevole allo sviluppo di nuove forme di cooperazione e sinergia tra i tre elementi del triangolo della conoscenza (istruzione, ricerca e innovazione) e alla capacità di sviluppare eccellenza;
- la d.g.r. n. X/1379/2014 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Maroni di concerto con l'Assessore Melazzini avente oggetto: Documento Strategico per le Politiche Industriali di Regione Lombardia 2013-2018» che individua le azioni prioritarie per il sostegno alla competitività del sistema produttivo e della ricerca che verranno messe in campo dalla Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, declinandole in piena coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura e con la Strategia regionale di specializzazione intelligente sopra richiamati, identificando tra le macro-aree di intervento quella del rilancio degli investimenti in R&S anche in termini di supporto alla presenza di una intensa attività di ricerca e sviluppo quale fattore abilitante per lo sviluppo di industrie emergenti, caratterizzate cioè da un tasso di crescita potenziale significativamente superiore a quello attuale;

Richiamati, in particolare:

- la d.g.r. n. IX/3492/2012 «Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo (di concerto con il Vicepresidente Gibelli e l'Assessore Aprea)»;
- l'«Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo» sottoscritto in data 29 giugno 2012, repertoriato il 5 luglio 2012 al n. 16907/RCC;
- la d.g.r. n. 3800/2012 «Comunicazione del Presidente di concerto con il Vicepresidente Gibelli, il Sottosegretario Cavalli e l'Assessore Aprea alla Giunta «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valo-

rizazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo» di presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione in cui sono state indicate le prime iniziative da finanziarsi a valere sull'Accordo secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico;

- la d.g.r. n. X/1987 del 20 giugno 2014, avente ad oggetto «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo: avviso per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori candidati su strumenti dell'European Research Council - ERC (di concerto con gli Assessori Aprea e Rossi) con la quale è stata approvata l'adesione di Regione Lombardia all'iniziativa»;
- il decreto n. 6414 del 3 luglio 2014, avente ad oggetto «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo: avviso per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori candidati su strumenti dell'European Research Council - ERC», con il quale è stato approvato l'avviso congiunto il cui sportello si è aperto il 14 luglio 2014 prevedendo l'attivazione di 3 specifiche sottomisure: sottomisura A, sottomisura B e sottomisura C;

Considerato che con la succitata d.g.r. n. X/1987 del 20 giugno 2014, Regione Lombardia ha stanziato le risorse per consentire l'attuazione dell'avviso congiunto con Fondazione Cariplo, mettendo a disposizione, rispetto al budget complessivo di 4,55 milioni di Euro, 2,4 Milioni di Euro, a valere sul capitolo n. 14.03.203.10520 dell'esercizio finanziario in corso che presenta la sufficiente disponibilità, mentre i restanti 2,15 milioni di Euro sono messi a disposizione da Fondazione Cariplo;

Dato atto che la ripartizione della dotazione finanziaria riservata ai soggetti beneficiari (al netto dell'assistenza tecnica) e prevista nell'art. 2 dell'avviso (2,15 milioni di Euro di Fondazione Cariplo e 2,352 milioni di Euro di Regione Lombardia), approvato con decreto 6414/2014, riserva alle sottomisure i seguenti importi:

- sottomisura A: 2.000.000,00 euro;
- sottomisura B: 1.500.000,00 euro;
- sottomisura C: 1.002.000,00 euro;

Considerato altresì, che nell'art. 6 dell'avviso, approvato con Decreto 6414/2014, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si sono riservate la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento;
- effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra una sottomisura e l'altra;

Verificato da parte della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico che nel primo bimestre (14 luglio - 14 settembre 2014) di presentazione delle domande a valere sull'avviso, sono pervenute:

- n. 0 domande sulla sottomisura A;
- 3 domande sulla sottomisura B per un totale di potenziale contributo richiesto pari a 465.308,00 euro;
- 15 domande sulla sottomisura C per un potenziale contributo richiesto pari a 2.326.343,00 euro;

Atteso che le domande presentate nel primo bimestre, sono in valutazione da parte del Comitato tecnico dell'accordo e l'elenco delle domande ammesse e non ammesse dovrà essere approvato, come previsto dall'avviso, entro il termine del 14 novembre 2014;

Dato atto, pertanto, che alla scadenza del primo bimestre di presentazione delle domande per lo sportello valutativo relativo alla sottomisura C «Nuove opportunità», le domande pervenute prevedono una richiesta di contributo superiore alla dotazione finanziaria disponibile, e esauriscono la potenziale lista di attesa prevista dall'art. 7.1 di cui all'avviso approvato con decreto 6414/2014, per cui esistono le condizioni per il potenziale esaurimento delle risorse riservate alla sottomisura C stessa;

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

Atteso che nella seduta del Comitato Tecnico dell'Accordo, individuato in base all'art. 3 dell'accordo, nella seduta dell'1 ottobre 2014, sono state condivise le proposte di:

- rifinanziare l'avviso, incrementando la dotazione finanziaria stanziata e riservata alla sottomisura C «dell'avviso congiunto», con risorse aggiuntive stanziate da Regione Lombardia a valere sull'accordo Regione Lombardia-Fondazione Cariplo, «per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell'European Research Council - ERC»;
- destinare alla sottomisura C un budget aggiuntivo di circa Euro 300.000,00, valutando nel contempo la possibilità di spostare delle risorse dalla sottomisura A, alla sottomisura C, che prevede un rafforzamento di ricercatori da candidare a future call ERC e che è risultata la sottomisura più attrattiva e richiesta;

Ritenuto quindi, coerentemente con quanto previsto nell'avviso e anche in risposta alle numerose domande pervenute dai soggetti lombardi sulla sottomisura C, di dare un maggiore contributo a questa sottomisura relativa «alle nuove opportunità» per cercare di invertire, o quantomeno arginare, questo trend preoccupante per il futuro della ricerca italiana e lombarda, considerata una priorità strategica di intervento per accrescere e consolidare uno sviluppo economico, durevole e sostenibile del territorio;

Vista la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», comunicazione 2006/C - 323/01, pubblicata sulla GUCE 323/11 del 30 dicembre 2006 e considerato che gli enti di ricerca e le università pubbliche, ai sensi della normativa comunitaria 2006/C - 323/01, rientrano nella definizione di «organismo di ricerca» (art. 2.2, lettera d) pubblico, non svolgendo, relativamente alla realizzazione della azioni previste nell'Avviso congiunto succitato, attività «economica», come inteso al punto 3.1 e 3.1.1., in quanto le principali attività degli organismi di ricerca pubblici, hanno, di norma, carattere non economico, quali, in particolare, le attività di alta formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate, le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione e la diffusione dei risultati della ricerca;

Precisato che le risorse regionali riservate «all'avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell'European Research Council - ERC», sono destinate esclusivamente a enti di ricerca e università pubbliche che dichiarano di non svolgere attività economica e che pertanto l'agevolazione finanziaria non si configura come «Aiuto di Stato»;

Richiamate:

- la d.g.r.n. 5200 del 2 agosto 2007, e ss.mm.ii., che ha istituito presso Finlombarda s.p.a., il Fondo per la promozione di accordi istituzionali» specificandone gli obiettivi, le iniziative, le modalità procedurali, costituendo la dotazione iniziale del Fondo con la somma di euro 20.000.000,00, identificando Finlombarda s.p.a. quale gestore del Fondo medesimo;
- la d.g.r.n. 803 del 24 novembre 2010 «Determinazioni in merito al Fondo per la promozione di accordi istituzionali» che ha stabilito che a partire dall'1 gennaio 2011 Cestec s.p.a. subentra a Finlombarda s.p.a. nella gestione del «Fondo per la promozione di accordi istituzionali»;
- la legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» con cui CESTEC s.p.a. è confluita in Finlombarda s.p.a. a partire dal 1 gennaio 2013;

Considerato che tra gli obiettivi del «Fondo per la promozione di accordi istituzionali», di cui all'art. 1 dell'allegato A alla d.g.r. 5200/2007 sopracitata, al fine di supportare la realizzazione di appositi accordi in additionalità con gli enti istituzionali, anche internazionali, con il sistema camerale, con le associazioni imprenditoriali e le università per attivare programmi condivisi di attuazione delle scelte programmatiche regionali, vi sono tra l'altro: la cooperazione tra enti pubblici, imprese, università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, lo stimolo per la partecipazione dell'ecosistema dell'innovazione lombardo a progetti di ricerca internazionale, comunitaria, nazionale e regionale e la promozione dell'alta formazione presso il sistema di ricerca, favorendo la mobilità dei ricercatori;

Ritenuto pertanto necessario contribuire alla realizzazione dell'avviso congiunto, con uno stanziamento ulteriore di Euro

307.725,00, aggiuntivi rispetto a quelli stanziati finora a valere sull'avviso, a carico di Regione Lombardia, a valere per Euro 298.071,00 sul cap. 5347 dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la sufficiente disponibilità, ma che ai fini dell'adeguamento ai principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e per il corretto allineamento al Piano dei Conti sono in fase di riallocazione su un capitolo di nuova costituzione, e per Euro 9.654,00 sul cap. 10520 dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la sufficiente disponibilità;

Dato atto che gli obiettivi delle linea d'intervento relativa all'erogazione delle risorse regionali relativamente all'avviso congiunto sono coerenti con quelli del Fondo sopracitato e che per l'implementazione dell'accordo è necessario avvalersi di competenze tecniche-contabili che il soggetto gestore del Fondo è in grado di garantire;

Ritenuto, conseguentemente, opportuno ai fini dell'attuazione del suddetto avviso, per consentire il potenziale finanziamento del maggior numero di progetti presentati meritevoli, che supereranno la soglia minima prevista e sono considerabili ammissibili per la sottomisura C, incrementare di Euro 307.725,00 la dotazione del «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» (istituito con d.g.r. n. 5200 del 02 agosto 2007 e in attuazione dell'incarico attribuito a Cestec (ora Finlombarda s.p.a.) con lettera del 22 marzo 2011, inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 15128 del 25 marzo 2011 e successivo atto integrativo, per la realizzazione della suddetta iniziativa, stanziando la somma corrispettiva così come sopracitato;

Dato atto che il dirigente competente provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale regionale -sezione amministrazione trasparenza- ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare di ulteriori Euro 307.725,00 le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione della sottomisura C «dell'Avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell'European Research Council - ERC», approvato con decreto 6414/2014, finalizzata a supportare i ricercatori potenzialmente valutabili a valere su strumenti ERC come eccellenti, sostenendoli con un «pacchetto di attrazione» che incentivi allo svolgimento di attività di ricerca in particolare presso le università e gli istituti di ricerca lombardi;

2. di dare atto che le risorse aggiuntive messe a disposizione da Regione Lombardia per la sottomisura C dell'avviso di cui al punto 1 carico di Regione Lombardia trovano copertura così come segue:

- Euro 298.071,00 sul cap. 5347 dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la sufficiente disponibilità, ma che ai fini dell'adeguamento ai principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e per il corretto allineamento al Piano dei Conti sono in fase di riallocazione su un capitolo di nuova costituzione;
- Euro 9.654,00 sul cap. 10520 dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la sufficiente disponibilità;

3. di incrementare di Euro 307.725,00 la dotazione del «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» istituito con d.g.r. n. 5200 del 02 agosto 2007 (così come modificata da successive integrazioni) per la realizzazione dell'iniziativa di cui al punto 1, stanziando la somma corrispettiva così come indicato al punto 2;

4. di dare atto che le risorse regionali aggiuntive di cui al punto 1, riservate «all'avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell'European Research Council - ERC», sono destinate esclusivamente a organismi di ricerca pubblici, che dichiarano di non svolgere attività economica, nell'ambito del progetto presentato, e che pertanto l'agevolazione finanziaria concedibile non si configura come «Aiuto di Stato», nel rispetto della «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

5. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva riservata alla sottomisura C «dell'Avviso congiunto per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca lombardo e della competitività dei giovani ricercatori su strumenti dell'European Research Council - ERC» di cui al decreto n. 6414/2014, per effetto dell'incremento di cui al punto 1 risulta pari a 1.309.725,00 euro;

6. dare atto che in fase di approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse potranno essere effettuate compensazioni e spostamenti delle risorse tra una sottomisura e l'altra dell'avviso di cui al punto 1, prevedendo in particolare uno spostamento di ulteriori risorse dalla sottomisura A, alla sottomisura C;

7. dare atto che il dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico provvederà ad assolvere tutti gli obblighi previsti connessi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di delegare il Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione all'esecuzione degli adempimenti conseguenti dall'adozione della presente deliberazione;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia (www.attivitaproductive.regione.lombardia.it) e di Fondazione Cariplo.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2577

Presa d'atto della proposta di programma energetico ambientale regionale (PEAR) e sviluppo del procedimento di valutazione ambientale strategica

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- la direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni Piani e Programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
- l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto del d.lgs. 152/2006, che assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tra cui i quelli in materia di energia;
- l'art. 4 della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio», che introduce la Valutazione Ambientale dei piani, dando attuazione alla direttiva 2001/42/CE;
- la delibera della Giunta regionale 10 novembre 2010 n. 761, che assume determinazioni in merito alla procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS;

Dato atto:

- che l'art. 30 del l.r. 26/2003 prevede che la pianificazione energetica regionale sia costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma Energetico Ambientale, approvato dalla Giunta regionale;
- che lo stesso articolo 30 prevede, al comma 2, che il Programma energetico ambientale contenga previsioni per un periodo quinquennale e possa essere aggiornato con frequenza annuale;
- che il Consiglio regionale della Lombardia, con deliberazione VII/0674 del 3 dicembre 2002, aveva approvato gli indirizzi per la politica energetica della Regione, su cui si è basata l'elaborazione del Programma Energetico, approvato dalla Giunta nel marzo del 2003;
- che con delibera n. 3508 del 23 maggio 2012 la Giunta regionale, ritenendo che il mutato contesto economico e normativo renda necessaria la predisposizione di un nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale, ha approvato la proposta di indirizzi, da sottoporre al Consiglio regionale, per la predisposizione di tale Programma;

Dato atto che nell'ambito del percorso di approvazione del PEAR si sono successivamente realizzate le seguenti attività:

- il Consiglio regionale, nella seduta del 24 luglio 2012, ha approvato gli indirizzi per la redazione del nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- con dgr 3977 del 6 agosto 2012 la Giunta Regionale ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PEAR, definendone tra l'altro:
- gli orientamenti iniziali sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Regionale e recependo nell'Allegato B il modello metodologico, procedurale ed organizzativo della VAS;
- l'Autorità procedente, individuata nell'UO Energia e Reti Tecnologiche della DG Ambiente, Energia e Reti di Regione Lombardia;
- l'Autorità competente, individuata nella Struttura Strumenti per la Pianificazione dell'UO Programmazione Integrata e Pianificazione Territoriale, DG Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia;
- con dduo 8253 del 25 settembre 2012 l'Autorità procedente ha definito i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati chiamati ad intervenire nel percorso di VAS;
- a seguito della messa a disposizione del Documento preliminare e del Documento di Scoping è stata indetta la prima conferenza di VAS, che si è svolta in data 12 novem-

bre 2013;

- si sono convocati quattro Tavoli Tecnici sulle tematiche di maggiore interesse del PEAR, ai quali si sono invitati a partecipare professionisti ed esperti delle materie oggetto di approfondimento, che hanno fornito il loro contributo all'elaborazione del PEAR;
- gli esiti degli incontri dei Tavoli Tecnici sono stati raccolti e pubblicati sul sito internet della Direzione regionale competente, e sono stati considerati nella fasi successive di elaborazione del Piano;

Preso atto che il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato dal Consiglio regionale con dcr nr. 78 del 9 luglio 2013 ha individuato come strategica la definizione di un nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale, destinato a declinare in azioni concrete e di lungo periodo l'ambizione di raggiungere e, se possibile, superare i target della politica europea del 2020, accoppiando gli obiettivi energetici ed ambientali con quelli economici e sociali;

Rilevato che la proposta di PEAR comprensiva del Rapporto Ambientale, d'allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, risponde agli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo ed è stata elaborata in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS di cui alla dgr 3977/2012;

Ritenuto pertanto di prendere atto di tale proposta, costituita dai seguenti elaborati, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Programma Energetico Ambientale Regionale e relativi allegati;
- Rapporto Ambientale e relativi allegati;
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
- Studio di incidenza sui siti Natura 2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di Programma Energetico Ambientale Regionale, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e costituito dai seguenti elaborati:

- Programma Energetico Ambientale Regionale e relativi allegati; Rapporto Ambientale e relativi allegati;
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
- Studio di incidenza sui siti Natura 2000;

2. di disporre il deposito della documentazione di cui al punto 1. della presente deliberazione per 60 giorni consecutivi, in forma cartacea presso gli uffici della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (UO Energia e Reti Tecnologiche) ed in versione informatica sul sito VAS di Regione Lombardia (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>) e sul sito web della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (<http://www.reti.regionelombardia.it>) al fine della raccolta dei pareri, contributi ed osservazioni, secondo le modalità ivi indicate;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di trasmettere lo Studio di Incidenza alla UO Parchi, tutela della Biodiversità e Paesaggio della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, per la realizzazione della Valutazione, ai sensi dell'art. 25bis della l.r. 86/83 e del dpr 357/97;

5. di informare i soggetti individuati con dduo 8253/2012 del deposito di cui al punto 2.

Il segretario : Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2580

Istanza di variante al piano territoriale di coordinamento del parco della pineta di Appiano Gentile (CO) e Tradate (VA). Improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota prot. n. 3907 del 16 dicembre 2013, pervenuta in Regione Lombardia il 18 dicembre 2013 prot. n. T1.2013.0050437, il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ha trasmesso per l'approvazione la documentazione relativa alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate;

Viste:

- la direttiva 1992/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- il D.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la legge regionale 30 novembre 1986, n. 83 «Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
- la legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 «Istituzione del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate», confluita nella legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;
- la legge regionale 7 aprile 2008 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate»;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2000, n. 7/427 «Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate»;
- la d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761 «Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi-VAS (art. 4, l.r. n.12/2005; d.c.r. n.351/2007)», allegato 1d;

Preso atto che:

- la comunità del parco ha adottato la riproposizione della variante al PTC, di cui alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile del Parco n. 5/2008 e 11/2008, poi annullata dal Presidente della Repubblica con decreto del 22 giugno 2012;
- la comunità del parco con deliberazione n. 2 del 5 febbraio 2013 di adozione della variante in oggetto, oltre a riconfermare integralmente i contenuti della variante annullata, ha riconfermato anche il Decreto di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica del 4 giugno 2008, a firma del Direttore del Parco in qualità di Autorità competente;
- la comunità del parco, con l'atto di controdeduzione alle osservazioni alla variante in oggetto (deliberazione C.P. n. 9 del 29 ottobre 2013), ha introdotto ulteriori elementi di variante tra cui la disciplina del Parco Naturale;

Rilevato che:

- devono essere sempre assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.L.vo 152/2206:
 - quei piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo forestali, della pesca della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

- quei piani e programmi per i quali in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti destinati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/97;

Evidenziato che all'interno del Parco è individuato un Sito di Interesse Comunitario, la cui presenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997, dell'art. 6 del d.l.vo 152/2006, della l.r. 86/83, art. 25bis, comma 8, della d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761, allegato 1d, determina l'assoggettamento della variante al Piano Territoriale di Coordinamento in oggetto a Valutazione Ambientale Strategica e a Valutazione di Incidenza;

Rilevato che la d.g.r. 8/10715 del 2 dicembre 2009 di approvazione della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, poi annullata, ha impropriamente preso atto del decreto di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica del 4 giugno 2008, a firma del Direttore del Parco in qualità di Autorità competente;

Constatato che la variante al Piano Territoriale di Coordinamento in oggetto è stata adottata dalla Comunità del Parco senza che sia stata previamente effettuata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza previste dalla normativa nazionale e regionale sopra richiamata, e che, pertanto, l'istanza di approvazione deve ritenersi improcedibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 241/90;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dichiarare improcedibile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.241/90, l'istanza di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, trasmessa con nota prot. n. 3907 del 16 dicembre 2013 e pervenuta in Regione Lombardia il 18 dicembre 2013 prot. n. T1.2013.0050437, in quanto adottata in assenza della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza;

2. di procedere, conseguentemente, all'archiviazione dell'istanza di cui al punto precedente, restituendo al Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate la documentazione inviata a Regione Lombardia;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2595

Nuova disciplina delle misure Nasko e Cresco conseguenti ai risultati della sperimentazione

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

Richiamate le leggi regionali:

- la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- la l. r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di sviluppo della X legislatura», pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 ed in particolare la parte che prevede espressamente l'ottimizzazione degli interventi di tutela dei minori e quelli, anche economici, di sostegno alla natalità e alla maternità;

Viste:

- la d.g.r. n. IX/84 del 31 maggio 2010 «Determinazioni in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità e della natalità» che ha disposto la sperimentazione, per l'anno 2010, di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità volti a sostenere socialmente ed economicamente le madri in gravidanza;
- le d.g.r. n. 2013 del 20 luglio 2011 e n. 3320 del 18 aprile 2012 «Determinazioni in ordine alla prosecuzione della sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità» in cui sono stati rivisti i criteri di ammissione ai contributi previsti dall'iniziativa Nasko al fine di garantire sia equità di accesso a tutte le donne che richiedono i contributi, sia di facilitare l'attuazione dei controlli da parte dei soggetti preposti;
- la d.g.r. n. IX/4426 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in ordine alla ridefinizione per l'anno 2013 delle sperimentazioni di interventi a tutela della maternità ed a favore della natalità», in cui, oltre a prevedere la prosecuzione dell'iniziativa sperimentale denominata Nasko per l'anno 2013, si introduce il tema del sostegno all'alimentazione sana ed equilibrata, particolarmente importante nella fase della gestazione e della prima infanzia;
- la d.g.r. n. IX/4561 del 19 dicembre 2012 «Ulteriori determinazioni per l'anno 2013 in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità» che ha introdotto una misura specifica a sostegno della corretta alimentazione destinata alle neo mamme con bambini sino a dodici mesi di vita che versano in condizioni di grave disagio economico, denominata Cresco;

Vista, in particolare, la d.g.r. n. 1005 del 29 novembre 2013 «Determinazioni in ordine agli interventi a tutela della maternità, a favore della natalità e per una corretta alimentazione» che, tra altro, prevede:

- un ulteriore riconoscimento economico a beneficio delle mamme che allattano al seno e che versano in condizioni di disagio economico per l'iniziativa Cresco, per i bambini nati a partire dal 1 gennaio 2014;
- che le iniziative Nasko e Cresco, dovranno essere stabilizzate con successivo provvedimento di Giunta e che pertanto i criteri di cui alle citate delibere restano tuttora invariati;

Dato atto che nella delibera sopra citata era prevista la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico, costituito dagli enti rappresentativi che si occupano di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità (CAV, Consulenti e loro Organizzazioni), ASL e AO per le materie di specifica competenza, nonché gli Enti Locali, attraverso ANCI Lombardia, finalizzato a definire i criteri di stabilizzazione delle iniziative Nasko e Cresco, per una successiva messa a sistema, con conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2014;

Dato atto che il gruppo di lavoro, istituito con decreto n. 1241 del 18 febbraio 2014 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, ha concluso i propri lavori in data 12 marzo 2014 e che gli esiti sono stati presentati dall'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato alla Terza Commissione del Consiglio regionale in data 31 marzo 2014;

Richiamata la mozione n. 207 del 13 marzo 2014;

Considerato che la Terza Commissione ha demandato ad un gruppo tecnico - interno alla Commissione stessa - l'analisi delle proposte presentate in più occasioni dall'Assessorato competente;

Dato atto che nel contesto della Terza Commissione e del gruppo tecnico all'uopo istituito è stato presentato il materiale relativo agli esiti della sperimentazione e le schede elaborative riguardanti il fenomeno legato anche all'interruzione volontaria di gravidanza, di cui alle risultanze dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per addivenire, sulla base degli approfondimenti e dell'istruttoria intercorsa e sopra richiamata, alla definizione della nuova disciplina riferita alle misure Nasko e Cresco, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tali misure coprono solo parte del bisogno emerso del territorio in tema di maternità e natalità e che pertanto si ritiene utile integrarle nel contesto complessivo dei servizi e degli interventi sociali erogati a livello territoriale, in stretto raccordo con gli enti locali e le realtà di volontariato e privato sociale operanti in questo contesto;

Dato atto che le attuali misure di supporto alla maternità e natalità non considerano delle aree critiche di bisogno, su cui si ritiene utile intervenire in modo efficace ed efficiente, ampliando il raggio di azione degli strumenti attualmente vigenti, al fine di conseguire un supporto continuativo attraverso un approccio ampio ed integrato al progetto di vita, a seguito dell'inta in sede di Conferenza unificata sul riparto delle risorse relativo al Fondo per le politiche della Famiglia - anno 2014, quali ad esempio i nati gravi prematuri e i parti plurigemellari;

Ritenuto, pertanto, di:

- rendicontare in maniera trasparente gli esiti della sperimentazione iniziata nel 2010 fino al 31 dicembre 2013, evidenziando lo stato di attuazione delle azioni intraprese e le lezioni apprese da tali risultanze;
- definire i criteri di accesso delle misure Nasko e Cresco, di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dare mandato al competente Direttore generale dell'attuazione delle misure a sostegno della maternità e natalità, per l'anno 2015, adottando tutti i necessari atti e nei limiti della spesa che verrà definita e autorizzata dalla legge di bilancio per l'anno 2015;

Dato atto che con Comunicato regionale 12 agosto 2014, pubblicato sul BURL n. 34 del 20 agosto 2014, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, in forma aggregata, per l'affidamento del servizio di tesoreria che prevede tra l'altro, quale servizio aggiuntivo, l'emissione di carte prepagate per le iniziative regionali di sostegno alle famiglie e che verrà stipulata una convenzione di durata quinquennale con decorrenza dall'1/1/2015;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs 33/2013;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i «Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze e degli esiti della sperimentazione, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che sussistono i presupposti per addivenire, sulla base degli approfondimenti e dell'istruttoria intercorsa e sopra richiamata, alla definizione della nuova disciplina riferita alle misure Nasko e Cresco, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare mandato al competente Direttore generale dell'attuazione delle misure a sostegno della maternità e natalità, per l'anno 2015, adottando tutti i necessari atti e nei limiti della spesa che verrà definita e autorizzata dalla legge di bilancio per l'anno 2015;

4. di dare mandato agli uffici della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato di attivare le procedure necessarie all'impiego delle risorse stanziate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ordine alla realizzazione di specifici programmi di intervento integrativi delle misure in atto quali, ad esempio, i nati gravi prematuri e i parti plurigemellari;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

GLI ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE

INDICE

- 1. I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE
- 2. STATO DI ATTUAZIONE E LEZIONI APPRESE

1. I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

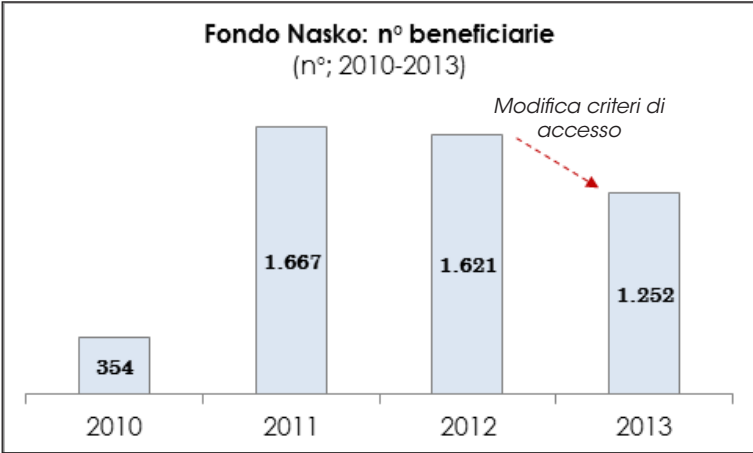
Gli interventi di tutela della maternità e della natalità sono condizione necessaria per lo sviluppo di un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare, attraverso la rimozione degli ostacoli di carattere economico e sociale che si presentano alle future mamme o neomamme nel momento in cui decidono di generare una nuova vita nonostante le difficoltà economiche, ad oggi sempre più evidenti a causa della crisi economica che ha colpito il nostro Paese.

Nasko e Cresco si inseriscono in tale ambito e, rispettivamente dall'ottobre 2010 e da febbraio 2013, hanno contribuito al supporto reale di tali donne, con ottimi risultati che ne sottolineano la necessità di dare continuità alle misure attraverso la loro stabilizzazione.

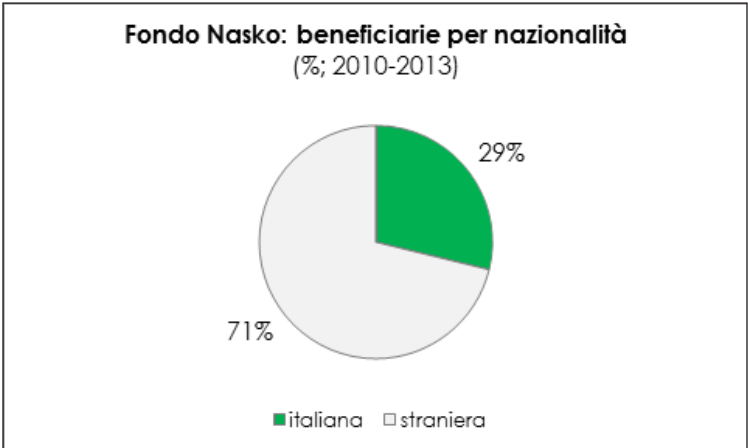
Richiamiamo le principali evidenze della sperimentazione delle due misure.

Fondo Nasko: evidenze emerse dalla sperimentazione

Da ottobre 2010 al 31 dicembre 2013 hanno avuto accesso a contributi erogati a valere sul Fondo Nasko un totale di quasi 4.900 donne.

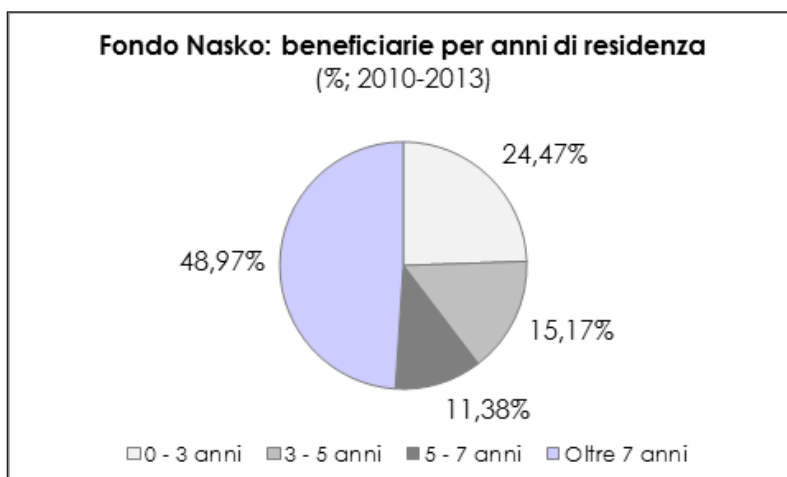


Oltre il 70% delle beneficiarie che hanno avuto accesso al Fondo Nasko sono di nazionalità straniera, mentre il restante 30% è di origine italiana.

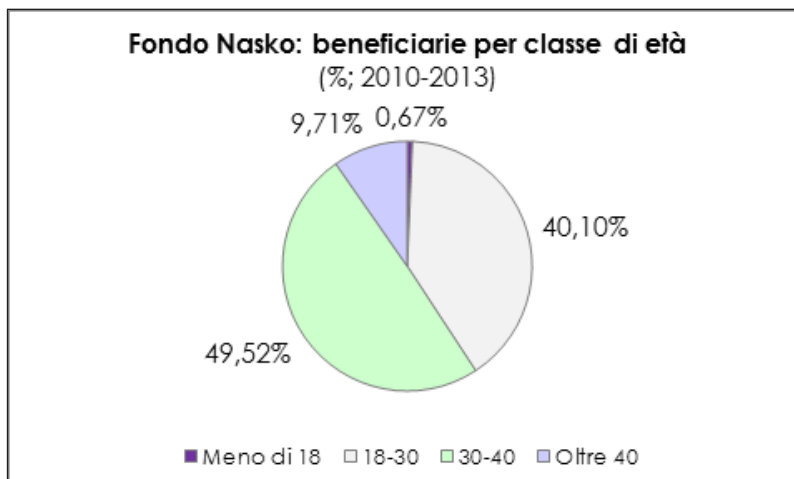


Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

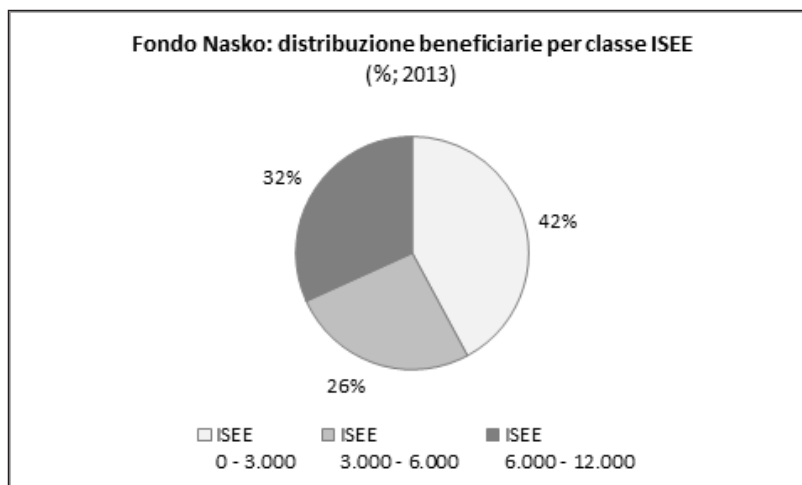
Analizzando la distribuzione delle beneficiarie per anni di residenza in Lombardia, si evidenzia come circa il 50% delle donne risieda nel territorio regionale da oltre 7 anni.



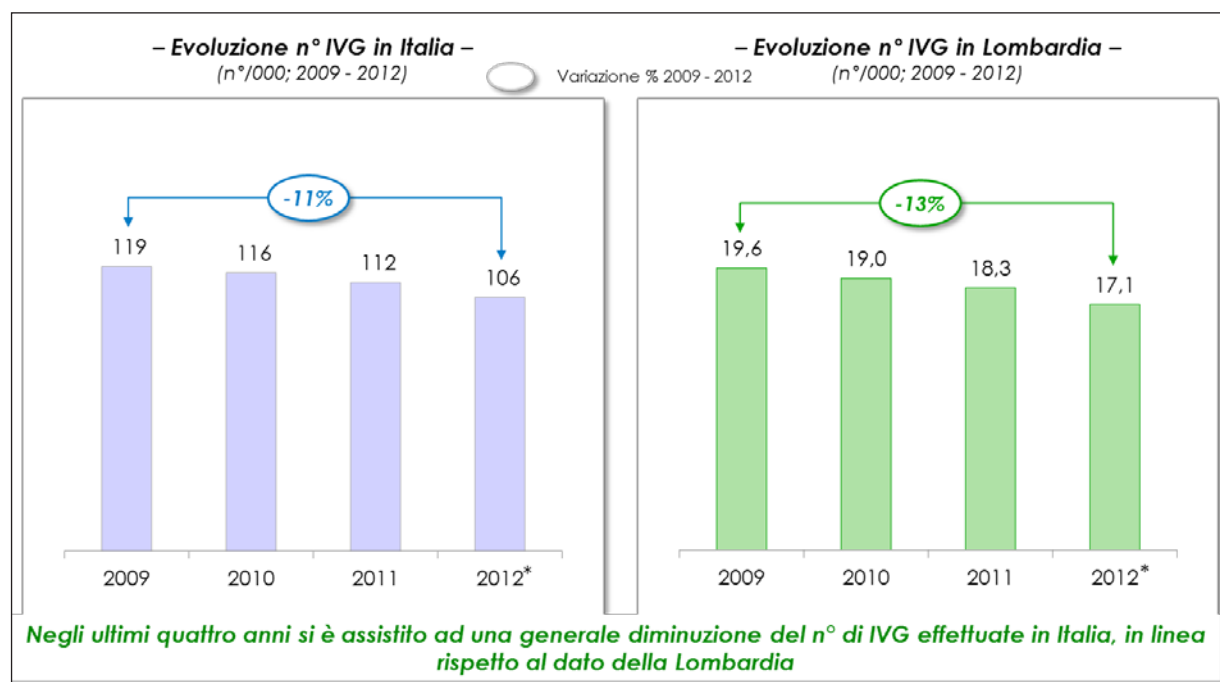
Per quanto riguarda invece l'età delle donne ammesse al contributo, quasi la metà delle stesse presenta un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Seguono poi le donne della fascia 18 - 30 pari a oltre il 40%.



Infine, l'analisi delle beneficiarie per classe di ISEE (dati disponibili solo relativamente al 2013, anno di introduzione della soglia ISEE, grazie anche alla compilazione di un questionario da parte delle ASL), evidenzia come il 42% delle stesse presenta un valore ISEE minimo, tra lo 0 e i 3.000 euro. Il 26% delle donne presenta invece un ISEE tra i 3.000 e i 6.000 euro e il restante 32% tra i 6.000 e i 12.000 euro.

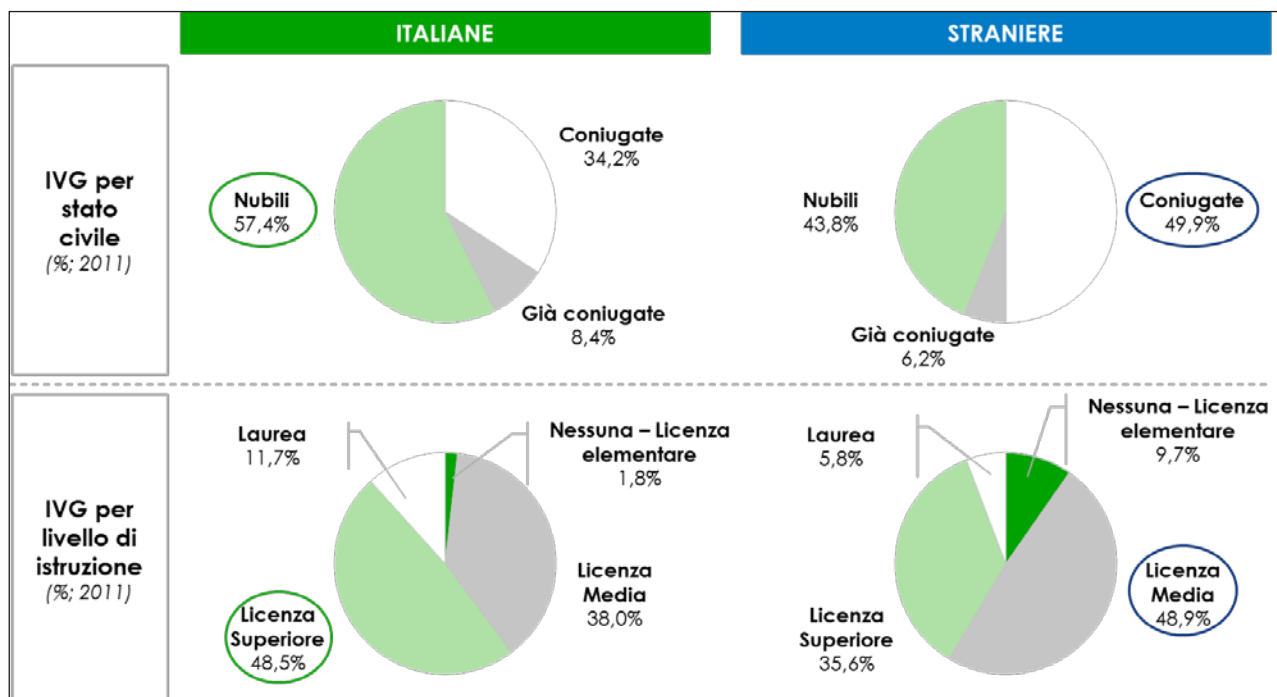


I dati sul ricorso all'IVG presentati attraverso la Relazione al Parlamento anno 2013 (dati 2011) evidenziano un andamento decrescente del ricorso all'interruzione di gravidanza per tutto il Paese.

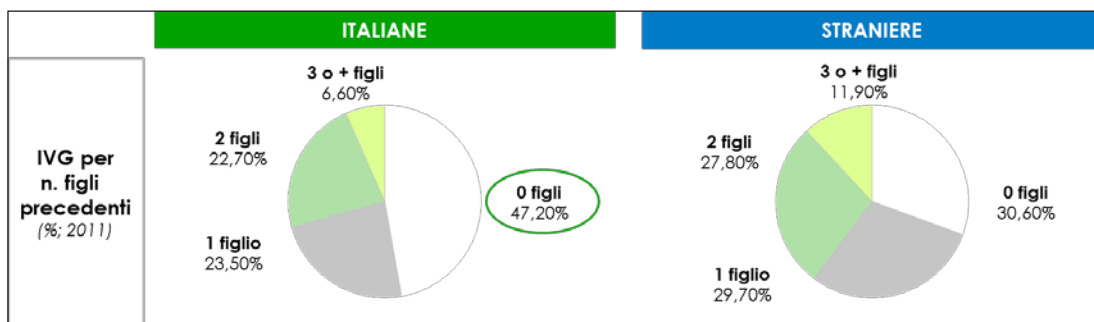
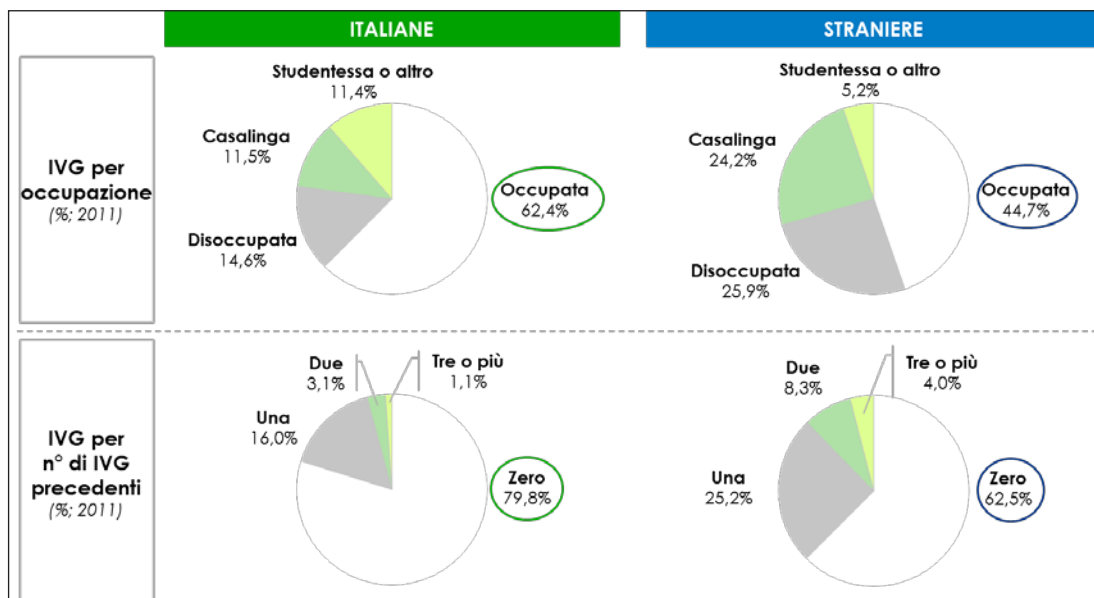


Le donne che ricorrono all'interruzione di gravidanza evidenziano un profilo differenziato determinato dalla nazionalità di provenienza (italiane e straniere):

- ☐ le italiane sono per lo più donne sole (non coniugate), senza figli, con alti livelli di scolarizzazione ed occupate;



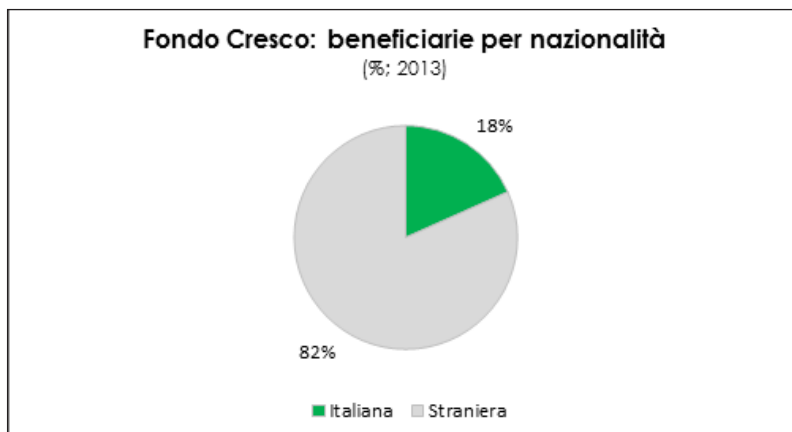
Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014



Fondo Cresco: evidenze emerse dalla sperimentazione¹

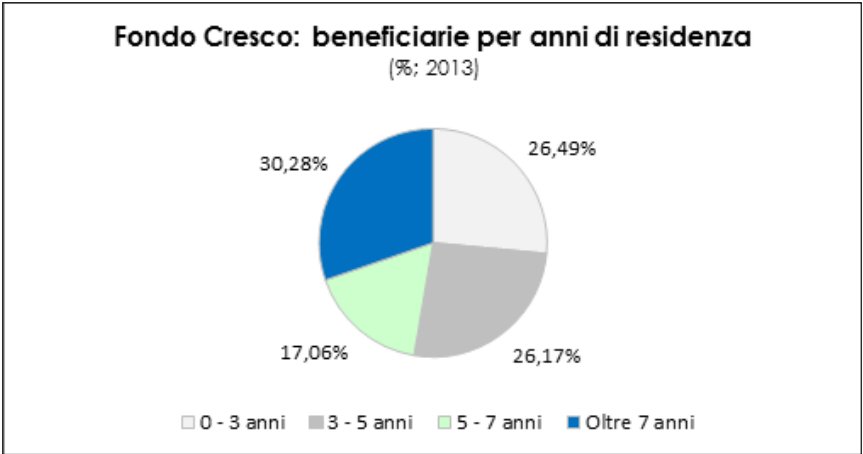
Nell'anno 2013 hanno avuto accesso a contributi erogati a valere sul Fondo Cresco un totale di circa 4.500 donne.

Oltre l'80% delle beneficiarie che hanno avuto accesso al Fondo cresco sono di nazionalità straniera, mentre il restante 18% è di origine italiana.

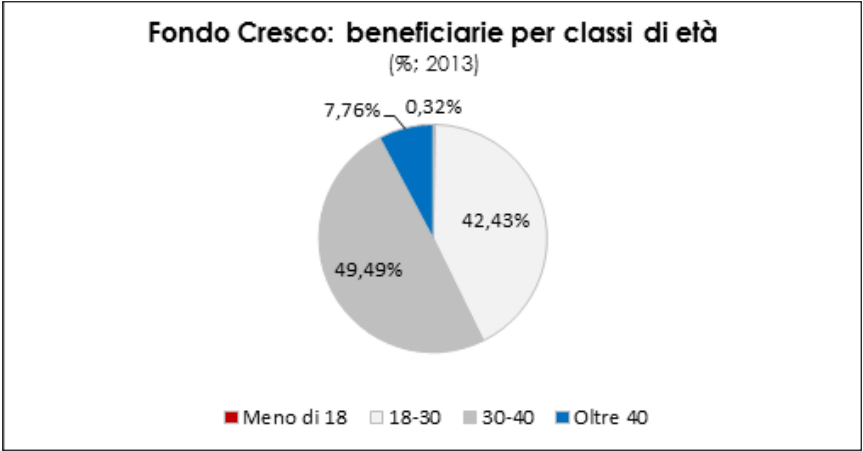


Analizzando la distribuzione delle beneficiarie per anni di residenza in Lombardia, si evidenzia come circa il 50% delle donne risieda nel territorio regionale da oltre 5 anni.

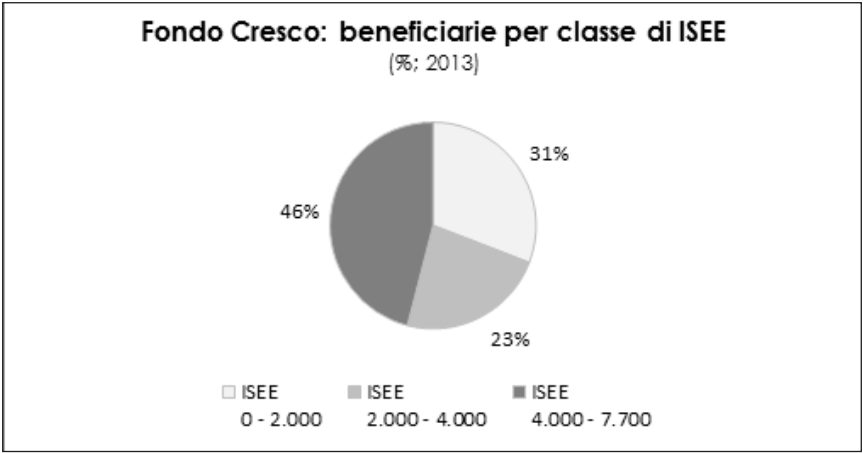
¹ Dati relativi al Bando 1 - anno 2013 - ultimi dati disponibili al 10 marzo 2014.



Per quanto riguarda invece l'età delle donne ammesse al contributo, quasi la metà delle stesse presenta un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Seguono poi le donne della fascia 18 - 30 pari a oltre il 40%.



Infine, l'analisi delle beneficiarie per classe di ISEE, evidenzia come il 46% delle stesse presenta un valore ISEE compreso tra 4.000 e i 7.700 euro. Il 31% delle donne presenta invece un ISEE minimo tra 0 e i 4.000 euro e il restante 23% tra i 2.000 e i 4.000 euro.



2. STATO DI ATTUAZIONE E LEZIONI APPRESE

Tramite Nasko e Cresco, nel territorio regionale sono stati attivati complessivamente circa 10.000 progetti, attraverso la collaborazione attiva di 152 Consulitori pubblici, 90 Consulitori privati e 26 Centri di Aiuto alla Vita, che hanno supportato le mamme in stato di fragilità economica ed emotiva con un sostegno attivo importante.

L'esperienza condotta ha evidenziato importanti elementi di interesse da potenziare in una fase di prosecuzione delle attività e alcune criticità da indirizzare al fine di ottimizzare le misure in un'ottica di stabilizzazione delle stesse.

Complessivamente, l'esperienza di Nasko e Cresco ha avviato un processo di sensibilizzazione ai temi della maternità e natalità, in particolar modo potenziando la collaborazione attiva di soggetti plurimi finalizzata alla presa in carico integrata delle donne in stato

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

di attesa, in un momento di particolare fragilità della loro vita. Inoltre, l'attuazione delle progettualità personalizzate previste ha influenzato positivamente l'incontro fattivo tra le future mamme/neomamme e i luoghi di ascolto e cura, consentendo l'emersione di elementi positivi e di azioni concrete: i progetti previsti sono stati infatti programmati dagli attori attivi sul territorio in risposta alle esigenze specifiche delle donne in stato di bisogno, fungendo da ricettori della domanda "dal basso" e generando un positivo incontro tra il bisogno e la risposta attiva e personalizzata.

Ciò ha permesso un accrescimento delle relazioni tra organismi pubblici e privati e la popolazione femminile in stato di bisogno. Tale potenziamento relazionale è alla base di un'organizzazione del lavoro integrata e coordinata.

E' da notare come, nel panorama attuale, avere un figlio comporti per una donna soprattutto sola e senza una rete di aiuto mutuo aiuto una difficoltà molto forte nel mantenere il lavoro. Se aggiungiamo a ciò le particolari caratteristiche della popolazione straniera e le tipologie specifiche di lavori prestati (alta incidenza di assistenti familiari - 105.228 donne nel 2012 - e supporto domestico) appare evidente come una gravidanza comporti il rischio di perdere il lavoro e una casa dove risiedere.

Tenuto conto dei dati disponibili nel triennio di sperimentazione e di cui a precedenti evidenze, si può desumere che le donne beneficiarie Nasko sono spesso coniugate, hanno altri figli, possibilità di ricorrere a reti di aiuto e ad un beneficio economico seppur limitato nell'importo e nella durata. Si ritiene fondamentale analizzare con parametri e criteri specifici il bisogno delle donne che ricorrono all'IVG al fine di correlare la misura Nasko all'effettiva riduzione degli aborti volontari, quale ratio fondamentale di un autentico intervento a tutela della maternità.

A fronte di ciò, si evidenzia come il bisogno emerso sia in forte aumento a causa dell'attuale contesto economico di prolungata crisi del mondo imprenditoriale che ha generato una sempre maggiore e generalizzata fragilità economica.

Tale situazione ha comportato evidenti difficoltà dovute alle risorse pubbliche sempre più contingentate e la conseguente necessità di stabilire nuovi criteri che garantiscano l'equità di distribuzione sul territorio e l'accesso alle misure per le donne con maggiore bisogno.

Si sono inoltre manifestate criticità relative alla gestione operativa delle pratiche, in particolare delle bozze, da semplificare in una fase di prosecuzione delle attività, attraverso l'eliminazione delle stesse e l'accoglimento diretto dei progetti laddove sussistano le condizioni di accesso.

In tale momento emerge infatti l'opportunità di gestire al meglio le criticità manifestate in fase di sperimentazione in modo da convogliare in maniera ottimale una nuova fase di lavoro, facendo tesoro delle buone prassi sviluppate: in particolare, si **è ritenuto** indispensabile l'organizzazione di momenti di confronto tecnico attraverso un gruppo di lavoro, istituito con il decreto 1241 del 18 febbraio 2014, e composto dai rappresentanti dei seguenti attori:

- DG Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato (struttura promozione della Famiglia e del Volontariato);
- Federvita (*Federazione dei centri aiuto alla vita e dei movimenti per la vita in Lombardia*);
- Fe.I.ce.a.f. (*Federazione Lombarda di centri di assistenza alla famiglia*);
- Centro aiuto alla vita Mangiagalli;
- U.C.I.P.E.M. (*Unione consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali*);
- ASL di Milano 2;
- ASL di Bergamo;
- Azienda Ospedaliera di Legnano;
- ANCI Lombardia.

Le risultanze emerse dal Gruppo di Lavoro sono state infine sistematizzate e portate all'attenzione della Commissione III al fine di condividere le proposte e ricevere un parere competente in merito ed evidenziare i nuovi criteri di accesso di Nasko e Cresco.

L'obiettivo dell'intervento è fornire un supporto reale, efficace e continuativo per le famiglie, in primo luogo attraverso la definizione dei nuovi criteri di accesso alle misure Nasko e Cresco e successivamente ampliando il raggio di azione delle attuali misure, individuando nuovi strumenti da affiancare a Nasko e Cresco, che possano consentire un approccio ampio e integrato al Progetto di Vita, valutando le aree critiche di bisogno ad oggi non considerate (gravidanze clinicamente a rischio, nascita di bambini con condizioni cliniche critiche/ fortemente disabili, parti pluri-gemellari, nati morti, fragilità relazionali-sociali della coppia genitoriale).

CRITERI DI ACCESSO E MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE NASKO E CRESCO**INDICE***Premessa*

- 1. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**
- 2. I NUOVI CRITERI DI ACCESSO**
- 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
- 4. IL PROGETTO PERSONALIZZATO**
- 5. COMPITI DELLE ASL**
- 6. COMPITI CONSULTORI PUBBLICI, PRIVATI E A CONTRATTO E DEI CAV**
- 7. COMPITI DEL DESTINATARIO**
- 8. MODALITÀ DI GESTIONE**
- 9. MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Premessa

L'attuale scenario sociale e sociosanitario necessita di una costante azione di miglioramento e innovazione, alla ricerca di soluzioni sempre più aderenti al sistema di bisogni, che accompagni la donna durante la gravidanza e nel primo anno di maternità, momento caratterizzato da particolare fragilità emotiva e dispendio economico.

In tal senso va considerato, in particolare, il ruolo dei servizi e degli interventi che sono chiamati ad incidere nei momenti di maggiore fragilità familiare, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di ascolto, di cura, sostegno e presa in carico per quelle donne che, a causa dello stato di particolare privazione economica in cui vertono, evidenziano il maggiore bisogno.

Proprio in questa direzione la X legislatura prevede, tra le sue azioni, l'ottimizzazione degli interventi di tutela, anche economici, di sostegno alla natalità e alla maternità, nonché la valorizzazione dei Centri di Aiuto alla Vita, anche attraverso la stabilizzazione delle misure Nasko e Cresco, sviluppando un'offerta integrata ai bisogni specifici emersi dai territori.

Regione Lombardia con la DGR 1005 del 29 novembre 2013 ha dato atto dell'esigenza di stabilizzare le misure Nasko e Cresco per la loro successiva messa a sistema, e integrarle nel contesto complessivo dei servizi e degli interventi sociali erogati a livello territoriale, al fine di garantire una risposta omogenea ed integrata in una logica integrativa di funzioni, responsabilità e risorse.

L'obiettivo, fortemente voluto dai territori che ne evidenziano il bisogno e i buoni risultati ottenuti durante gli anni di sperimentazione, è quello di mettere a sistema uno strumento concreto di:

- Supporto alla maternità consapevole in condizione di disagio socioeconomico, anche attraverso interventi atti a contrastare l'interruzione volontaria della gravidanza in presenza di problemi economici;
- promozione degli stili di vita salutari a partire dall'alimentazione corretta di mamma e bambino;
- risposta determinante nell'insieme della rete integrata delle unità di offerta sociali.

In tale prospettiva la stessa DGR 1005/2013 ha richiamato l'attenzione sulla opportunità di istituire un gruppo di lavoro tecnico costituito dagli enti rappresentativi che si occupano di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità (CAV, Consultori e loro Organizzazioni), ASL e AO per le materie di specifica competenza, nonché gli Enti Locali, attraverso ANCI Lombardia, finalizzato a definire i criteri di stabilizzazione delle iniziative Nasko e Cresco con conclusione dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2014.

Gli esiti di tale Gruppo di Lavoro sono stati presentati e discussi in Commissione III al fine di convergere verso criteri di accesso ottimizzati alle misure che tengano conto del bisogno emerso sul territorio e dell'appropriatezza dell'intervento.

Qui di seguito vengono elencati i criteri di accesso e le modalità operative per la gestione delle misure Nasko e Cresco dopo il periodo di sperimentazione.

1. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

La ripartizione delle risorse alle ASL verrà effettuata in base ai seguenti criteri:

- Numero di donne residenti di età compresa tra i 15 e i 49 anni (età fertile), a cui è stato associato un peso ponderato pari al 30%.
- Numero di nati vivi, a cui è stato associato un peso ponderato pari al 30%.
- Numero di donne in cerca di occupazione (con età superiore ai 15 anni), a cui è stato associato un peso ponderato pari al 30%.
- Numero di interruzioni volontarie di gravidanza, a cui è stato associato un peso ponderato pari al 10%.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

ASL	% donne 15 - 49 su totale Lombardia (2012)	% Nati su totale Lombardia (stima 2011)	% donne in cerca di occupazione su totale Lombardia (stima 2012)	% IVG su totale Lombardia (2012)
Bergamo	11%	12%	11%	11%
Brescia	12%	12%	11%	12%
Como	6%	6%	5%	5%
Cremona	4%	3%	4%	4%
Lecco	3%	3%	3%	3%
Lodi	2%	2%	2%	2%
Mantova	4%	4%	4%	4%
Milano	15%	16%	24%	16%
Milano 1	10%	10%	9%	10%
Milano 2	6%	6%	6%	7%
Monza e Brianza	9%	9%	6%	8%
Pavia	5%	5%	5%	6%
Sondrio	2%	2%	1%	2%
Varese	9%	9%	7%	9%
Vallecamonica-Sebino	1%	1%	1%	1%
Totale	100%	100%	100%	100%

Le ASL autorizzano la spesa massima di € 3.000 per ogni progetto Nasko, così suddiviso:

- euro 100 per i primi sei mesi antecedenti al parto;
- euro 200 per i dodici mesi post parto.

Le Asl autorizzano la spesa massima di € 1.800 per ogni progetto Cresco per un periodo massimo di 12 mesi, così suddiviso:

- euro 100 per i primi 6 mesi incrementato di ulteriori euro 100 in caso di allattamento al seno;
- euro 100 per gli ultimi 6 mesi fino alla prima annualità del bambino.

Il contributo economico regionale è da intendersi quale intervento che va ad aggiungersi all'insieme di interventi e servizi che, a cura dei diversi enti pubblici e privati, vengono erogati per il sostegno alle situazioni di particolare fragilità legate al periodo della gestazione e maternità.

2. I NUOVI CRITERI DI ACCESSO

In relazione a Nasko, l'accesso alla misura sarà subordinata alla presenza dei seguenti requisiti di accesso:

- Residenza in Regione Lombardia: 2 anni ;
- Soglia ISEE: ISEE fino a 9.000 €/anno per nucleo familiare di più di una persona; ISEE fino a 15.000 €/anno per donna sola gravida;
- Documenti necessari: Certificato IVG e rinuncia alla scelta certificata da medico di fiducia o consultorio terzo.

In relazione a Cresco, l'accesso alla misura sarà subordinata alla presenza dei seguenti requisiti di accesso:

- Residenza in Regione Lombardia: 2 anni;
- Soglia ISEE: ISEE fino a 9.000 €/anno per nucleo familiare;
- Documenti necessari: Autocertificazione allattamento: compilazione di un questionario;
- Età del bambino compresa tra 0 e 12 mesi.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente deve presentare la domanda per l'accesso ai Consultori pubblici o privati accreditati/ CAV per quanto riguarda le pratiche Nasko; mentre relativamente a Cresco i titolari dell'accoglimento delle domande sono esclusivamente i consultori pubblici o privati accreditati e a contratto. La titolarità per la verifica dei requisiti di accesso è in capo ai Consultori pubblici o privati accreditati e CAV, limitatamente all'iniziativa Nasko.

Per l'iniziativa Cresco la richiesta al contributo può essere inoltrata entro due mesi dalla nascita del bambino.

Alla domanda di accesso al contributo dovranno essere allegati tutti documenti di attestazione dei requisiti di accesso in una unica soluzione, in quanto non sono ammissibili pratiche in «bozza».

Tali requisiti possono essere attestati attraverso autocertificazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 183/2011.

Il disagio economico deve essere dimostrato attraverso attestazione ISEE del nucleo familiare, eventualmente integrata da idonea documentazione che consenta la definizione della condizione di difficoltà economica nell'anno di richiesta del contributo. La soglia ISEE massima viene determinata in € 9.000 e € 15.000 le donne gravide sole, limitatamente all'iniziativa Nasko, per l'anno 2015 e per le successive annualità, fatto salvo successivi provvedimenti di variazione. L'integrazione documentale dovrà essere ritenuta indispensabile solo nel caso in cui l'attestazione ISEE - in quanto relativa all'annualità precedente - risulti superiore alla soglia prevista, ma non congruente con la condizione economica riscontrabile all'atto della richiesta del contributo, in ragione di una o più circostanze.

In ogni caso, la documentazione integrativa all'ISEE potrà essere accolta solamente fino all'entrata in vigore del nuovo "ISEE corrente". Successivamente, la condizione di disagio economico potrà essere attestata alternativamente dall'ISEE o laddove previsto da ISEE corrente.

La documentazione integrativa dell'ISEE deve riguardare:

- a) attestato di disoccupazione;
- b) licenziamento o cessazione di un contratto a tempo determinato di natura subordinata od assimilabile, di durata superiore ai sei mesi;
- c) inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria (con riduzione oraria superiore al 30%);
- d) in caso di persona occupata, ultime buste paga del lavoratore/lavoratrice;
- e) copia dell'eventuale lettera di licenziamento, sospensione collettiva in Cassa Integrazione o Mobilità;
- f) ogni altra documentazione che dimostri il disagio economico.

In particolare, per quelle donne che, a causa del grave disagio economico, interromperebbero la gravidanza poiché non in grado di sostenere le spese per la nascita del bambino (utenza Nasko), ai requisiti di cui sopra si aggiunge il colloquio per richiesta IVG.

Il requisito si intende assolto, in presenza alternativa di:

1. documento attestante:
 - lo stato di gravidanza con datazione della settimana di gestazione;
 - l'avvenuta richiesta di IVG;
 - l'invito a soprassedere per sette giorni.
2. Il documento deve essere rilasciato, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della legge 194/78, dal medico del consultorio pubblico o privato accreditato e a contratto o della struttura socio-sanitaria/sanitaria, o dal medico di fiducia, controfirmato anche dalla donna.
3. Il documento rilasciato dal medico del consultorio pubblico o privato accreditato e a contratto o della struttura socio-sanitaria/sanitaria, o dal medico di fiducia in cui è riportata la valutazione clinica ai fini della datazione della settimana di gestazione e di avvenuto colloquio per richiesta di interruzione di gravidanza della donna. Il colloquio per richiesta di IVG può avvenire, in consultorio pubblico o privato accreditato e a contratto, anche da parte di figure professionali diverse dal medico specialista (ginecologo) quali l'assistente sociale, lo psicologo o l'ostetrica che rilasceranno un documento di avvenuto colloquio di richiesta di IVG, mentre la datazione della settimana di gestazione dovrà avvenire a cura dello specialista medico.

In altri termini mentre non è indispensabile una certificazione di richiesta di IVG ai sensi della L. 194/78, è necessario, invece, un documento/i che attesti l'avvenuto colloquio per richiesta di IVG della donna entro la dodicesima settimana (Non è ammissibile autocertificazione né certificazione rilasciata dal CAV).

Inoltre, qualora all'interno di una medesima struttura siano presenti contemporaneamente CAV e Consultorio, la dichiarazione attestante l'avvenuto colloquio per richiesta di IVG deve essere rilasciata da un Consultorio terzo rispetto a quello interno alla struttura e territorialmente competente.

Si precisa che ogni beneficiaria può ricevere un solo contributo indipendentemente dal numero di gravidanze e dal numero di nati.

I beneficiari di Nasko non potranno richiedere l'accesso a Cresco.

4. IL PROGETTO PERSONALIZZATO

Il «progetto personalizzato», parte integrante e fondamentale della presa in carico dovrà contenere un «patto etico di reciprocità» tra il beneficiario della misura e il Consultorio/ CAV relativo: in particolare, Regione Lombardia individua le aree minime di intervento e gli indicatori di monitoraggio del rispetto del progetto concordato, da trasferire trimestralmente al Dipartimento Assi, Servizio di Vigilanza e Controllo- ASL (es. n° beneficiarie raggiunte suddiviso per fasce ISEE; n° beneficiarie raggiunte suddivise per stato occupazionale; n° beneficiarie raggiunte distinguendo tra coniugate e sole; tempi di attivazione progetti; n° beneficiarie che non hanno reiterato la condizione di bisogno / totale delle beneficiarie; n° protocolli attivati con servizi territoriali,...).

Il Patto etico di reciprocità comporta un impegno della beneficiaria della misura nel presentarsi presso il Centro preposto all'erogazione degli interventi concordati con cadenza almeno mensile per verificare il corretto e appropriato andamento della gravidanza e della crescita del neonato.

Si ricorda che il progetto personalizzato è parte fondamentale degli atti che compongono il fascicolo relativo ad ogni beneficiaria e deve essere obbligatoriamente sottoscritto dalla donna che accede all'iniziativa Nasko e Cresco oltre che dagli operatori referenti del Consultorio/CAV.

Si richiama l'importanza del coinvolgimento del Comune di residenza della beneficiaria che essendo titolare delle funzioni sociali, è chiamato, insieme agli altri enti, a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, alla realizzazione del progetto attraverso:

- l'indicazione di elementi utili a stabilire la situazione economica della donna e della sua famiglia (ad es. attestazione ISEE, valutazione sulla situazione di disagio economico della persona/famiglia);
- gli eventuali interventi/aiuti anche economici attivabili da parte del comune o già in corso;
- lo scambio di informazioni sugli aggiornamenti della situazione familiare v/ la possibilità di gestire azioni coordinate per una migliore e più razionale realizzazione del progetto;

Il progetto personalizzato deve riportare, (oltre alla composizione del nucleo familiare) i seguenti elementi utili a verificare la situazione di disagio della famiglia/donna:

- la situazione abitativa (es. tipo di alloggio, presenza di sfratto, appartamento di proprietà, eventuali rate mutuo insolute ecc.);
- la situazione personale e familiare che ha motivato la richiesta;
- le eventuali risorse personali e familiari che possono essere presenti;
- i contatti con il comune di residenza (riportando i riferimenti dell'operatore del comune che ha in carico la beneficiaria) e gli eventuali interventi che sono già attivati dal comune (es. fondo affitti, pagamento bollette, servizio di assistenza domiciliare ecc);

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

- le modalità di collaborazione per la gestione del progetto con altri enti (ad esempio contatti con eventuali aziende/associazioni per inserimento lavorativo, con l'ente locale per una presa in carico sociale, l'eventuale attivazione di interventi di aiuto del comune su altri membri della famiglia come ad esempio il pagamento della mensa scolastica o la retta del nido, eventuali aiuti materiali da parte di associazioni no profit ecc.);
- le proposte di aiuto, oltre al contributo regionale, prospettate alla beneficiaria (anche a seguito degli esiti dei contatti avuti con l'ente locale o altri enti coinvolti per l'acquisizione dell'autonomia economica e/o sociale con particolare riferimento alle aree di autonomia socio economica (es. orientamento lavorativo, formazione professionale/riqualificazione, corsi alfabetizzazione ecc.), di cura ed accudimento del bambino (controlli ostetrici nella gravidanza e nel puerperio, corsi preparazione al parto, controlli pediatrici, percorso nascita, sostegno genitorialità ecc.) di sostegno materiale ed economico;
- le eventuali aree di criticità;
- le verifiche e il monitoraggio mensile.

Si rammenta inoltre, che indipendentemente dall'ente titolare del progetto, è indispensabile una collaborazione attiva e continua tra CAV e consultorio sui progetti attivati sia per superare le eventuali aree di criticità, sia per gli interventi di supporto attivabili dal consultorio (es. supporto psicologico, percorso nascita ecc.).

5. COMPITI DELLE ASL

Alle ASL è affidata la regia dell'iniziativa con particolare riferimento agli interventi di sostegno messi in campo nell'ambito delle funzioni consultoriali e dei CAV, alle misure di carattere economico, ivi compresi l'autorizzazione al contributo regionale, al monitoraggio e al controllo delle risorse mensilmente erogate, nonché alla realizzazione dei progetti personalizzati in termini di monitoraggio e verifica. In tale contesto risulta fondamentale il lavoro di collaborazione con i Comuni e gli altri enti coinvolti.

Ciò anche attraverso la promozione e la sottoscrizione di protocolli d'intesa e di quant'altro utile a una presa in carico effettiva e integrata della famiglia nelle fasi legate alla gestazione e alla maternità.

In particolare le ASL:

- assicurano la massima trasparenza sulle comunicazioni all'utenza richiedente;
- individuano e autorizzano, attraverso il Servizio Famiglia, i consultori familiari pubblici o privati accreditati e a contratto/ CAV (per quanto riguarda Nasko) a predisporre e gestire, per conto dell'ASL, la realizzazione del progetto individualizzato;
- attivano il rilascio delle carte di credito prepagate per il numero di mesi previsti dal progetto, dopo il caricamento degli stessi progetti da parte dei consultori competenti/ CAV (per quanto riguarda Nasko);
- autorizzano l'istituto di credito ad attivare la carta prepagata e mensilmente ad erogare le somme stabilite nel patto di corresponsabilità, dopo aver verificato l'effettuazione del colloquio;
- verificano e monitorano gli interventi, sia di sostegno economico che di sostegno sociale, volti alla realizzazione del patto etico di reciprocità (che riporta analiticamente il progetto individualizzato);
- promuovono e verificano, attraverso il Dipartimento ASSI - Struttura preposta alla vigilanza e controllo - che venga attivata una concreta collaborazione tra gli Enti e i soggetti coinvolti (ivi compreso il beneficiario) affinché il patto di etico di reciprocità possa essere onorato da parte di tutti a garanzia di una presa in carico integrata della persona;
- sottoscrivono i predetti protocolli d'intesa tra ASL, Enti locali e altre istituzioni pubbliche ed in particolare quelli volti a favorire l'erogazione di ulteriori interventi di sostegno da parte degli enti competenti;
- rendicontano attraverso il Dipartimento ASSI - Struttura preposta alla vigilanza e controllo - l'andamento dell'iniziativa a seguito della conclusione dei progetti, in modo da evidenziare le attività realizzate per modificare le situazioni indesiderate. Tali controlli dovranno essere effettuati a distanza di 12 mesi successivi al termine dei progetti e non oltre i 20 mesi successivi;
- effettuano i necessari controlli, attraverso il Dipartimento ASSI - Struttura preposta alla vigilanza e controllo - sulla corretta applicazione dei contenuti del progetto adottato, anche rispetto all'esistenza dei requisiti di accesso da parte dei beneficiari.

6. COMPITI CONSULTORI PUBBLICI, PRIVATI E A CONTRATTO E DEI CAV

I consultori pubblici e privati accreditati e a contratto e i CAV, limitatamente all'iniziativa Nasko, devono aderire formalmente affinché l'ASL stessa, attraverso il Servizio Famiglia, possa autorizzarne la gestione dei progetti.

I consultori pubblici e privati individuati e i CAV, limitatamente all'iniziativa Nasko, per l'iniziativa dovranno:

- raccogliere le domande, caricarle sull'apposito applicativo, controllare i requisiti e segnalare alle ASL eventuali cause di inammissibilità della domanda;
- predisporre i progetti personalizzati che dovranno essere attuati in stretta collaborazione ed integrazione con il Comune di residenza, il soggetto beneficiario e gli eventuali altri enti pubblici e/o privati che possono contribuire con propri interventi o competenze al sostegno della persona. I progetti personalizzati devono essere caricati sull'apposito applicativo informatico entro 25 giorni dall'approvazione della pratica;
- sottoscrivere il patto e verificare lo svolgimento del programma di intervento e del progetto e il rispetto dei suoi contenuti.

Si ritiene necessario che nell'ambito dell'adesione, i CAV si impegnino con la firma di un protocollo operativo con Regione Lombardia, attraverso le ASL, per il rispetto di regole di gestione comuni e trasparenti dei progetti personalizzati.

In relazione a Nasko, si sottolinea la necessità di separare la titolarità tra il soggetto che certifica la scelta di non ricorrere all'IVG e il soggetto che gestisce la pratica.

7. COMPITI DEL DESTINATARIO

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- sottoscrivere il patto etico di reciprocità contenente il progetto personalizzato;

- collaborare attivamente alla realizzazione dello stesso, rispettandone le prescrizioni contenute;
- mantenere un rapporto continuativo, durante tutta la durata del progetto, con i referenti del consultorio;
- impegnarsi nell'esercizio della propria funzione genitoriale educativa nei confronti dei figli;
- impegnarsi a produrre la documentazione attestante i requisiti e l'eventuale documentazione richiesta dalla ASL in fase di controllo.

8. MODALITÀ DI GESTIONE

Per l'erogazione del contributo, Regione Lombardia si avvale della collaborazione di un Istituto di credito, regolata mediante apposita convenzione.

L'Istituto accredita i contributi mensili su carte di debito prepagate predisposte a tal fine e messe a disposizione dei singoli beneficiari.

È attiva una piattaforma regionale web, ad accesso riservato ai consultori familiari pubblici e privati accreditati e a contratto per la segnalazione dei nominativi dei richiedenti in possesso dei requisiti che verranno ammessi al contributo da parte delle ASL.

9. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Relativamente all'accertamento dei requisiti d'accesso alle iniziative Nasko e Cresco, si precisa che il consultorio familiare/ CAV (in relazione a Nasko) è titolare della presa in carico della donna, dell'accertamento del possesso e successivo mantenimento dei requisiti. La sottoscrizione del progetto da parte della donna deve avvenire contestualmente o successivamente alla presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti. Tutta la documentazione deve essere conservata nel fascicolo/cartella personale aperto al momento della presa in carico.

Il fascicolo/cartella personale deve essere messo a disposizione della ASL per i controlli relativi ai beneficiari.

In relazione al progetto ed alla finalizzazione specifica del contributo, il consultorio familiare/ CAV (in relazione a Nasko) è tenuto a richiedere ai beneficiari la documentazione che si ritiene necessaria ad attestare le spese sostenute.

L'autorizzazione alle pratiche sarà in capo al Servizio Famiglia dell'ASL territorialmente competente, in modo tale da compiere una separazione delle responsabilità tra autorizzante e controller (in capo al Dipartimento ASSI- Servizio Vigilanza e Controllo). In particolare, il sistema informatico sarà implementato al fine di consentire in tempo reale le richieste di accesso dei Consultori/ CAV del territorio.

Ciascuna ASL, attraverso il Dipartimento ASSI - Servizio Vigilanza e Controllo dovrà effettuare annualmente un controllo a campione delle pratiche ammesse e finanziate. Il campione dovrà riguardare almeno il 20% dei progetti personalizzati. In particolare, dovrà essere verificata l'appropriatezza del progetto personalizzato e la conseguente coerenza dell'utilizzo del contributo. Regione Lombardia individua le aree minime di intervento e gli indicatori di monitoraggio del rispetto del progetto concordato, da trasferire trimestralmente al Dipartimento ASSI - Servizio Vigilanza e Controllo per consentirne una rilevazione appropriata.

In linea generale, la ASL, attraverso il Servizio Famiglia, procederà innanzitutto alla verifica:

- della presenza presso il consultorio della cartella personale per ogni beneficiaria;
- della documentazione attestante il possesso dei requisiti;

In linea generale, la ASL, attraverso il Dipartimento ASSI - Servizio di Vigilanza e Controllo, procederà innanzitutto alla verifica:

- del progetto aggiornato con gli esiti dei colloqui mensili, le eventuali modifiche al progetto resesi necessarie e la documentazione relativa alle spese sostenute con i contributi ricevuti;
- della rilevazione degli indicatori di monitoraggio per la verifica degli impegni concordati.
- dei risultati/ impatti dei progetti personalizzati finanziati: l'obiettivo è quello di traslare da una logica assistenzialista ad un concetto di responsabilizzazione e continuità di presa in carico, che dovrà essere prolungata nel tempo, anche a seguito del termine dell'erogazione dei benefici economici qualora concordati; si ritiene infatti di notevole importanza monitorare gli effetti delle misure nel tempo, al fine di ottimizzarle e qualora si evidenziassero carenze/ problematiche inerenti, reindirizzarne il tiro.

Si precisa inoltre che la disposizione al pagamento della rata del contributo deve essere condizionata alla preventiva effettuazione dei colloqui richiesti nel progetto personalizzato. E' la singola ASL che autorizza il pagamento delle rate attraverso il Servizio Famiglia.

Le ASL sono tenute ad effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in base all'art.71 del D.P.R. 445/2000.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2596
Testo coordinato, con integrazioni, delle modalità attuative dei programmi integrati di sviluppo per la montagna, a seguito delle misure di contenimento della spesa regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2 recante «Programmazione negoziata regionale», e in particolare l'art. 4 che istituisce il PISL, Programma Integrato di Sviluppo locale;

Visto il Regolamento Regionale del 12 agosto 2003, n. 18 «Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», e in particolare il Capo III, articoli da 12 a 23, che regola specificamente il PISL, Programma Integrato di Sviluppo Locale;

Vista la l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 recante «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani», e in particolare l'art. 4 che istituisce il Fondo regionale per la montagna, e l'art. 5 che ne stabilisce la modalità di attuazione attraverso bandi pubblici;

Vista la l.r. 3 agosto 2011, n. 11 recante «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», e in particolare l'art. 10 commi 2 e 3;

Vista la d.g.r. n. 2096 del 4 agosto 2011 di approvazione delle Linee-guida per l'avvio e l'accompagnamento dei PISL Montagna, relative alla prima fase di predisposizione e istruttoria dei PISL;

Vista la d.g.r. 3227 del 04 aprile 2012, «Linee-guida per l'attuazione dei «pisl montagna» (programmi integrati di sviluppo locale per la montagna) - modalità di prima applicazione dell'art. 5 della l.r. n. 25/2007 come modificato dall'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11/2011 - (di concerto con l'Assessore Colozzi);

Considerato che, come previsto dal punto 2.5, allegato a) della d.g.r. 3227/14, il contributo che la Regione destina ai PISL Montagna, viene erogato due volte l'anno - entro il 30 aprile e il 30 novembre - in quote corrispondenti allo stato di realizzazione degli interventi secondo la programmazione annuale, previa valutazione di un'apposita Commissione di monitoraggio a cui è affidata la verifica periodica del regolare avanzamento dei lavori o interventi;

Considerato che i PISL Montagna possono essere rimodulati su iniziativa delle Comunità montane interessate, e che a partire dal 2013 la rimodulazione dei PISL può essere proposta dalla Regione entro il 30 novembre, così da poter essere valutata entro il successivo 31 marzo;

Dato atto che l'ultima rimodulazione possibile dei PISL è fissata dalla d.g.r. n. 3227/2012, all. A, punti 3.6. e 3.7, al 30 novembre di quest'anno;

Vista la comunicazione del Presidente Maroni di concerto con l'Assessore Garavaglia e il Sottosegretario Parolo avente ad oggetto: «Effetti delle misure di contenimento della spesa regionale sui programmi integrati di sviluppo locale per la montagna (PISL Montagna)», di cui si è preso atto con d.g.r. 2538 nella seduta del 17 ottobre 2014;

Dato atto che sulle politiche di sostegno a favore della montagna incidono considerevolmente le misure di contenimento del debito regionale assunte negli ultimi anni, e che l'introduzione del principio costituzionale del pareggio di bilancio esteso alle amministrazioni locali e regionali (L.C. 20 aprile 2012, n. 1), grava profondamente sul livello di indebitamento ammesso, i cui spazi vanno a restringersi ulteriormente, essendo ora consentito il ricorso al debito nel rispetto dell'equilibrio complessivo dell'aggregato regionale;

Rilevato che con la nuova normativa costituzionale e la relativa legge d'attuazione (l. 24 dicembre 2012, n. 243), le disposizioni relative all'equilibrio del bilancio della Regione e degli enti locali e sul concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016, e pertanto, a far tempo da quella data, i vincoli all'indebitamento per tali Enti risulteranno ulteriormente rafforzati;

Dato atto che, per quanto sopra esposto, le risorse regionali del capitolo relativo al Fondo regionale per la montagna di cui alla l.r. 25/07 - basate su mutuo - appaiono certe solo per l'esercizio finanziario 2015, e non anche per le annualità successive;

Preso atto della necessità di riformulare le vigenti linee guida in materia di PISL Montagna secondo i seguenti indirizzi:

- tutti gli interventi previsti nei PISL Montagna devono termina-

re entro e non oltre il 31 ottobre 2015;

- al fine di agevolare l'avvio e l'esecuzione delle opere da parte di Comunità montane e comuni entro il termine del 31 ottobre 2015, la Giunta regionale approva l'ultima rimodulazione anticipando il termine dal 31 marzo 2015 al 15 gennaio 2015;
- con l'approvazione dell'ultima rimodulazione, la Giunta regionale si riserva in ogni caso di valutare, in funzione delle ricadute delle misure di contenimento della spesa regionale e degli stanziamenti nel Bilancio regionale previsionale 2015-2017, anche la rimodulazione delle risorse complessive attribuite;

Attesa pertanto la necessità di integrare e modificare le vigenti linee guida in materia di PISL Montagna (allegato a della d.g.r. 3227 del 4 aprile 2012) come sotto indicato:

- 1) tra il punto 1.1 e il punto 1.2 è inserito il seguente: «1.1. bis. Il punto 6.12 della d.g.r. n. 2096 del 4 agosto 2011 è sostituito dal seguente: «Tutti gli interventi previsti nei PISL Montagna devono terminare entro e non oltre il 31 ottobre 2015.»;
- 2) il punto 4.6. della d.g.r. 3227 del 04 aprile 2012, è abrogato;
- 3) al punto 4.8. le parole «non oltre cinque anni dalla data di approvazione del PISL da parte della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 ottobre 2015»;
- 4) dopo il punto 4.8 sono inseriti i seguenti:

- «4.8.bis. Per l'esercizio 2015, al fine di agevolare l'avvio, l'esecuzione e la tempestiva conclusione delle opere da parte di Comunità montane e comuni la Giunta regionale approva la rimodulazione prevista al 30 novembre 2014, anticipando il termine di tale approvazione dal 31 marzo 2015 al 15 gennaio 2015;
- 4.8 ter. Con l'approvazione della nuova rimodulazione di cui al 4.8 bis, la Giunta regionale si riserva in ogni caso di valutare, in funzione delle ricadute delle misure di contenimento della spesa regionale e degli stanziamenti nel Bilancio regionale previsionale 2015-2017, anche la rimodulazione delle risorse complessive attribuite.»;

Ritenuto di dover approvare un testo coordinato di riferimento che vada a sostituire integralmente l'allegato a) della d.g.r. 3227 del 4 aprile 2012, per mezzo dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuove spese per l'Amministrazione regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con il Sottosegretario della Giunta Cons. Ugo Parolo, incaricato tra l'altro delle politiche per la montagna;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare ed integrare le linee-guida per l'attuazione dei «PISL Montagna» di cui all'allegato a) della d.g.r. 3227 del 04 aprile 2012, come sotto indicato:

- a) tra il punto 1.1 e il punto 1.2 è inserito il seguente: «1.1. bis. Il punto 6.12 della d.g.r. n. 2096 del 4 agosto 2011 è sostituito dal seguente: «Tutti gli interventi previsti nei PISL Montagna devono terminare entro e non oltre il 31 ottobre 2015.»;
- b) il punto 4.6. della d.g.r. 3227 del 4 aprile 2012, è abrogato;
- c) al punto 4.8. le parole «non oltre cinque anni dalla data di approvazione del PISL da parte della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 ottobre 2015»;
- d) dopo il punto 4.8 sono inseriti i seguenti:

- «4.8.bis. Per l'esercizio 2015, al fine di agevolare l'avvio, l'esecuzione e la tempestiva conclusione delle opere da parte di Comunità montane e comuni la Giunta regionale approva la rimodulazione prevista al 30 novembre 2014, anticipando il termine di tale approvazione dal 31 marzo 2015 al 15 gennaio 2015;
- 4.8 ter. Con l'approvazione della nuova rimodulazione di cui al 4.8 bis, la Giunta regionale si riserva in ogni caso di valutare, in funzione delle ricadute delle misure di contenimento della spesa regionale e degli stanziamenti nel Bilancio regionale previsionale 2015-2017, anche la rimodulazione delle risorse complessive attribuite.»;

2. di approvare un testo coordinato delle linee guida sulle modalità attuative dei programmi integrati di sviluppo per la montagna, che sostituisce integralmente l'allegato a) della d.g.r. 3227 del 4 aprile 2012, per mezzo dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di confermare la d.g.r. n. 9/2096 del 4 agosto 2011 per quanto non previsto dal presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO 1

TESTO COORDINATO DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITA' ATTUATIVE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO PER LA MONTAGNA.

1. GENERALITÀ.

1.1. Le presenti Linee-guida integrano le linee-guida per l'accompagnamento dei PISL Montagna di cui alla dgr n. 2096 del 4 agosto 2011.

1.1.bis. Il punto 6.12 della dgr n. 2096 del 4.8.2011 è sostituito dal seguente: "Tutti gli interventi previsti nei PISL Montagna devono terminare entro e non oltre il 31 ottobre 2015.

1.2. Sono soppressi i punti 7, 8 e 9 delle Linee-guida di cui alla dgr n. 2096 del 4 agosto 2011, perché sostituiti rispettivamente dai successivi punti 3 e 4, e perché per le inadempienze e revoche di contributi trova applicazione l'art. 22 del Regolamento regionale n. 18/2003.

2. ATTUAZIONE DEL PISL

2.1. L'approvazione del PISL Montagna da parte della Giunta regionale costituisce il punto di avvio della realizzazione del PISL, di durata definita in 3 anni.

2.2. Gli interventi e i progetti approvati all'interno di ciascun PISL Montagna non devono essere già iniziati anteriormente alla data di approvazione della proposta di PISL da parte dell'Assemblea Comunitaria. Non saranno riconosciute come ammissibili ai fini del contributo regionale spese effettuate prima di quella data. Dette spese potranno essere riconosciute solo a carico dell'eventuale cofinanziatore se viene dato atto del suo consenso nel momento della rendicontazione del contributo regionale.

2.3. I flussi finanziari tra Regione e Comunità montana sono determinati dalla necessità di dare al soggetto proponente e responsabile del PISL Montagna (la CM) la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi inseriti nel PISL, attuati dalla stessa CM o da altri soggetti pubblici, ai quali la CM dovrà corrispondere il contributo dovuto in base a stati di avanzamento della realizzazione.

2.4. La CM pertanto è soggetto responsabile degli interventi, gestendo direttamente tutti i rapporti finanziari con i diversi soggetti attuatori, dandone poi rendiconto a RL, secondo quanto previsto dagli artt. 18, 21 e 22 del Regolamento regionale n. 18/2003.

2.5. Il contributo che RL destina ai PISL Montagna, complessivamente stabilito in 57 milioni di euro (comprensivi del 15% per spese di gestione delle CCMM), e ripartito fra le CCMM come stabilito dalla dgr n. 2406 del 26.10.2011, sarà erogato due volte l'anno (entro il 30 aprile e il 30 novembre) a partire dal mese di aprile 2012 e fino al novembre 2014, in quote corrispondenti allo stato di realizzazione degli interventi secondo la programmazione annuale alla dgr di approvazione del PISL Montagna, previa valutazione della Commissione di monitoraggio di cui al punto 4.3.

2.6. L'erogazione delle quote annuali - ad eccezione della prima erogazione di aprile 2012 che è stabilita nella misura del 10 per cento del totale pari a 5,7 milioni di euro per far fronte alle prime spese - è subordinata alla valutazione della commissione di monitoraggio di cui al successivo punto 4.3.

3. RIMODULAZIONE DEL PISL MONTAGNA.

3.1. La rimodulazione del PISL montagna può essere effettuata:

a) rispetto ai piani finanziari,

b) per la modifica tecnica di progetti già inseriti nel PISL,

c) per la proposta di finanziamento di progetti presenti in elenco ma non inizialmente finanziati;

d) per la proposta di finanziamento di nuovi progetti non inseriti nel PISL. In quest'ultimo caso l'inserimento di nuovi progetti è vincolato al previo esaurimento o rinuncia, dello stesso o di altri soggetti proponenti, rispetto all'elenco approvato in sede di deliberazione di Giunta regionale, in modo da dare spazio al nuovo inserimento senza alterare la somma disponibile complessivamente per la CM.

3.2. Qualora vi siano soggetti attuatori che autonomamente decidano, prima dell'inizio lavori, di rinunciare al progetto o intervento già approvato e finanziato nel PISL, la corrispondente quota sarà a disposizione della zona omogenea per nuovi progetti. Il PISL potrà così essere rimodulato secondo la modalità prevista al precedente punto 3.1, lettera c), o punto 3.5.

3.3. Le rimodulazioni del PISL, di cui al punto 3.1, sono approvate dalla Giunta esecutiva della CM che le propone poi alla Regione (DC Pl, cfr. punto 6.2) per la definitiva approvazione e finanziamento.

3.4. Qualora la rimodulazione costituisca integrazione o modifica degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive del PISL, la rimodulazione stessa è adottata dall'Assemblea della CM e si procede nuovamente alla valutazione del PISL Montagna con le procedure ordinarie previste dalla LR 11/11 e dalle linee-guida.

3.5. In prima applicazione entro il 30 settembre 2012 la CM può proporre a RL una rimodulazione del PISL Montagna in relazione a:

a) progetti o interventi non iniziati per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto attuatore;

b) economie maturate da progetti o interventi del PISL Montagna già conclusi, ovvero da economie o rinunce maturate da progetti

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

o interventi relativi ai bandi del Fondo Regionale per la montagna annualità precedenti al 2010 compreso.

c) eventuali maggiori introiti registrati o previsti a favore della CM nell'ambito della durata del PISL Montagna (es. modifiche dei riparti da parte di RL, contributi diversi non previsti, risorse disponibili per qualsiasi motivo).

d) progetti o interventi non inizialmente finanziati o inseriti nel PISL Montagna, con cui si intendono sostituire progetti sospesi in sede di deliberazione di Giunta regionale di approvazione o progetti per i quali la CM abbia svolto ulteriori considerazioni a seguito di osservazioni regionali in fase di istruttoria, decidendo di non darvi seguito.

3.6. A partire dal 2013 la rimodulazione del PISL potrà essere proposta alla Regione ogni anno entro il 30 novembre, così da poter essere valutata in tempo per la rendicontazione di marzo dell'anno successivo.

3.7. L'ultima rimodulazione possibile dei PISL è fissata al 30 novembre 2014, entro cui ogni CM dovrà verificare le eventuali economie fino a quel momento conseguite, e programmare le ulteriori attività fino alla scadenza del PISL.

3.8. Per l'elaborazione della proposta di rimodulazione di cui al punto 3.4 ovvero 3.1. lett. d) – che comunque non modifica i termini temporali di realizzazione del PISL Montagna – la CM rende partecipi tutti i soggetti istituzionali del territorio nelle forme ritenute più opportune per verificare la possibilità di collaborazioni e supporti operativi finalizzati alla realizzazione del PISL Montagna.

4. MONITORAGGIO, PROROGHE E CONTROLLI

4.1. Il monitoraggio continuo della realizzazione dei singoli interventi contenuti all'interno dei PISL Montagna è affidato come da art. 18 del Regolamento regionale n. 18/2003 al soggetto responsabile, cioè alla Comunità montana, che assume tempestivamente tutti i provvedimenti necessari a garantire il regolare andamento dei lavori.

4.2. La CM deve trasmettere alla DC PI, e alla STER competente, la relazione periodica con rendicontazione delle spese, stati di avanzamento e quant'altro ritenuto necessario, almeno 60 giorni prima delle due scadenze periodiche di riunione della Commissione di cui al comma successivo (31 marzo e 30 novembre).

4.3. La verifica periodica del regolare avanzamento dei lavori o interventi, che consente a Regione Lombardia di erogare i contributi previsti alla Comunità montana, è affidata a una Commissione di monitoraggio costituita da quattro componenti: un funzionario della struttura competente per la montagna nell'ambito della DC PI, che la presiede, un funzionario della STER, un funzionario della DC PI o di ente del sistema regionale incaricato dalla DC PI, e un funzionario ERSAF.

4.4. La Commissione si riunisce, per iniziativa della struttura competente per la montagna nell'ambito della DC PI, due volte l'anno presso le sedi delle STER competenti per territorio (entro il 31 marzo e entro il 30 novembre).

4.5. Per ciascuna CM all'interno della provincia la Commissione:

a) esamina gli stati di avanzamento predisposti dai soggetti attuatori degli interventi e la relazione sull'andamento dei progetti predisposta dalla CM (quale soggetto responsabile);

b) attesta che l'avanzamento dei lavori sia coerente con i cronoprogrammi approvati in sede di progettazione esecutiva e comunque con i tempi di inizio e fine lavori dichiarati in sede di deliberazione assembleare di approvazione del PISL o di successiva rimodulazione; eventualmente anche effettuando sopralluoghi o acquisendo riscontri in loco.

c) definisce gli importi da liquidare da parte di Regione Lombardia in coerenza con l'avanzamento reale degli interventi e con la programmazione del bilancio regionale.

d) Si esprime su eventuali rimodulazioni del PISL richieste dalla CM, in modo da consentire alla DC PI di assumere i provvedimenti conseguenti (approvazione della rimodulazione con deliberazione di Giunta regionale integrativa del PISL vigente).

4.6. [abrogato].

4.7. Le proroghe possono essere concesse per l'inizio o la fine lavori o attività, una sola volta per ciascun intervento e non oltre i centottanta giorni di cui all'art. 27 comma 3 della l.r. 34/78. Non è quindi possibile alcuna ulteriore proroga, neanche a carattere straordinario.

4.8. In ogni caso i lavori devono obbligatoriamente iniziare entro i tre anni di durata del PISL Montagna (dalla data di approvazione del PISL da parte della Giunta regionale), e devono terminare *entro e non oltre il 31 ottobre 2015*.

4.8.bis. Per l'esercizio 2015, al fine di agevolare l'avvio, l'esecuzione e la tempestiva conclusione delle opere da parte di Comunità montane e comuni la Giunta regionale approva la rimodulazione prevista al 30 novembre 2014, anticipando il termine di tale approvazione dal 31 marzo 2015 al 15 gennaio 2015.

4.8 ter. Con l'approvazione della nuova rimodulazione di cui al 4.8 bis, la Giunta regionale si riserva in ogni caso di valutare, in funzione delle ricadute delle misure di contenimento della spesa regionale e degli stanziamenti nel Bilancio regionale previsionale 2015-2017, anche la rimodulazione delle risorse complessive attribuite.

4.9. Regione Lombardia, anche tendo conto dell'esito di controlli già svolti, predispone annualmente un programma di controlli sulla realizzazione dei PISL Montagna secondo le procedure in vigore, sottoponendo a controllo tra il 5 e il 10 per cento dei progetti in corso o già ultimati per ciascuna provincia, con riferimento al valore economico dei progetti, avvalendosi anche del personale addetto ai controlli delle STER e/o ERSAF.

5. TRASPARENZA

5.1. Le deliberazioni di approvazione del PISL Montagna e le successive rimodulazioni, nonché tutti gli atti relativi alle fasi di realizzazione, e le relazioni periodiche sull'avanzamento dei progetti sono pubblicate tempestivamente a cura della CM sul proprio sito web istituzionale e dalla Regione sul proprio portale web istituzionale e/o nelle pagine dedicate alla montagna.

6. CONCLUSIONI

6.1. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti linee-guida si fa riferimento al Regolamento Regionale 12 agosto 2003 n. 18, pubblicato sul BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 14 agosto 2003.

6.2. Per "Regione Lombardia" si intende la Direzione Centrale Programmazione Integrata della Presidenza, dove non diversamente specificato. La struttura competente per la montagna provvederà alla diramazione delle informazioni a tutte le altre strutture interessate, e ad attivare eventualmente gruppi di lavoro interdirezionali, nonché la collaborazione di ERSAF o altri enti del sistema regionale, avvalendosi in ogni caso della costante collaborazione sul territorio delle STER.

7. SIGLE E ABBREVIAZIONI

AQST Accordo-Quadro di Sviluppo Territoriale
BURL Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
CM o CCMM Comunità Montana/e
DC Direzione Centrale (di Regione Lombardia)
DGR Deliberazione Giunta Regionale
DSA Documento Strategico Annuale
ERSAF Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale
LR Legge regionale
PI (Direzione Centrale) Programmazione Integrata di Regione Lombardia
PISL Programma Integrato di Sviluppo Locale
PRS Programma Regionale di Sviluppo
RL Regione Lombardia
RR Regolamento Regionale
STER Sede Territoriale di Regione Lombardia (a livello provinciale)
UPB Unità Previsionale di Base (nel bilancio regionale)

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

D.d.u.o. 28 ottobre 2014 - n. 9974

Manifestazione d'interesse: istituzione di un elenco di fornitori di servizi in attuazione dell'azione E «Piani di rilancio aziendale» linea di intervento 1.1.2.1. - Asse 1 POR FESR 2007-2013. 15° provvedimento attuativo decreti n.151/2013 e n.7262/2013

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

Visti:

- il regolamento CE n.800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- le decisioni della Commissione Europea:
 - C [2007] 3329 del 13 luglio 2007 con la quale è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013, la cui implementazione è costituita dai Programmi Operativi Regionali;
 - C [2007] 3784 del 1° agosto 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività» e successive modifiche;

N.	ID PROGETTO	DENOMINAZIONE SOGGETTO RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO E RECAPITI	ESITO VALUTAZIONE
1	50545010	MAZZOLENI ALBERTO	Via Rodolfo Vantini, 38 – 25126 Brescia BS Tel. 030.226326 alberto.mazzoleni@unibs.it	AMMESSO

- il Responsabile del Procedimento (RdP), Dirigente pro-tempore della Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della conoscenza e Reti d'impresa (punto 7 della manifestazione di interesse), debba provvedere per l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori di servizi e per la relativa pubblicazione nel sito web regionale www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it;

Verificato che i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti la gestione e l'attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione, sono definiti, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, nell'ambito del Programma stesso, nonché nei relativi documenti attuativi, approvati dagli organismi di gestione e controllo del POR, si attesta che il presente procedimento rispetta termini e modalità fissati per l'attuazione del Programma;

Ritenuto pertanto di disporre l'inserimento della nuova candidatura nell'elenco istituito con decreto n.151/2013;

Vista la l.r. n.20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura, in particolare:

- la d.g.r. n.87 del 29 aprile 2013 «2° provvedimento organizzativo 2013» con la quale sono stati, tra l'altro, definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi

Richiamati:

- il decreto n. 151 del 15 gennaio 2013 «Manifestazione d'interesse: istituzione di un elenco di fornitori di servizi in attuazione dell'Azione E - Piani di rilancio aziendale - Linea di intervento 1.1.2.1. - Asse 1 POR FESR 2007-2013» relativo all'istituzione di un elenco di fornitori di servizi;
- il decreto n. 7262 del 31 luglio 2013 «Modifica al decreto n. 151 del 15 gennaio 2013 - Manifestazione di interesse: istituzione di un elenco di fornitori di servizi in attuazione dell'azione E, Piani di rilancio aziendale, linea di intervento 1.1.2.1. Asse 1 POR FESR 2007 - 2013;
- i precedenti quattordici decreti 2013/14 «Manifestazione d'interesse: istituzione di un elenco di fornitori di servizi in attuazione dell'Azione E - Piani di rilancio aziendale - Linea di intervento 1.1.2.1. - Asse 1 POR FESR 2007-2013 - provvedimenti attuativi del decreto 151/2013;

Considerato che:

- l'istruttoria delle candidature è stata effettuata verificando la correttezza e completezza della documentazione inviata;
- l'istruttoria, svolta nel rispetto delle disposizioni previste dalla manifestazione, in seguito alla verifica di una domanda sottoposta a primo esame in data 28 agosto 2014 (ID 52341040) e a riesame in data 27 ottobre 2014 (ID 52341088) in seguito alle integrazioni fornite in data 21 ottobre 2014, ha portato a definire la stessa ammissibile, come di seguito riportato in tabella:

dirigenziali e le connesse graduazioni e, nello specifico, l'attribuzione dell'UO Programmazione Comunitaria con le relative competenze alla Dirigente Olivia Postorino;

- il decreto del Segretario generale n.7110 del 25 luglio 2013;
- la d.g.r. n.724 del 27 settembre 2013, con la quale la Dott.ssa Rita Cristina De Ponti, Dirigente della Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della conoscenza e Reti d'Impresa della DG Attività Produttive Ricerca e Innovazione, è stata assegnata alla Struttura Risorse Economiche, Sistemi Informativi e Semplificazione della Direzione Generale Agricoltura con decorrenza dal 01 ottobre 2013;

Vista la d.g.r. n.4 del 29 aprile 2010, che all'Allegato C-VI stabilisce che in caso di vacanza temporanea della posizione, l'incarico ad interim è attribuito, fatte salve diverse indicazioni in casi specifici, al Dirigente sovraordinato, che nella fattispecie è il Dirigente dell'U.O. Programmazione Comunitaria;

DECRETA

1. di disporre, per quanto indicato in premessa, l'inserimento della nuova candidatura nell'elenco di fornitori di servizi istituito con decreto n.151/2013, così come di seguito indicato in tabella:

N.	ID PROGETTO	DENOMINAZIONE SOGGETTO RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO E RECAPITI	ESITO VALUTAZIONE
1	50545010	MAZZOLENI ALBERTO	Via Rodolfo Vantini, 38 – 25126 Brescia BS Tel. 030.226326 alberto.mazzoleni@unibs.it	AMMESSO

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento integralmente nel BURL, nel sito della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione all'indirizzo, www.attivitaproductive.regione.lombardia.it e nel sistema informativo integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013;

3. di disporre la pubblicazione dell'elenco fornitori di servizi aggiornato, allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante;

4. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, in quanto non prevede concessione o erogazione alcuna a favore dei soggetti ammessi e inseriti nell'elenco fornitori di servizi di cui alla tabella sopra riportata.

Il dirigente/RdP
Olivia Postorino

ALLEGATO 1

ELENCO FORNITORI DI SERVIZI IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE E "PIANI DI RILANCIO AZIENDALE"
LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1. - ASSE 1 POR FESR 2007-2013 - MANIFESTAZIONE INTERESSE
DI CUI AI DECRETI 151/2013 E 7262/2013. **AGGIORNAMENTO: 15° PROVVEDIMENTO ATTUATIVO**

N.	ID PROGETTO	DENOMINAZIONE SOGGETTO RAZIONE SOCIALE	INDIRIZZO E RECAPITI	ESITO VALUTAZIONE
1	37761225	VITALE-NOVELLO-ZANE & CO (VNZ) SRL	Corso Martiri della Libertà, 3 - 25122 Brescia tel. 030.2943480 mail: info@vnz.it	AMMESSO
2	37624012	ACF SPA	Via Meravigli, 9 - 20123 Milano tel. 02.58370270 mail: amministrazione@acfspa.com	AMMESSO
3	37913752	DVR CAPITAL FINANCING & RE- STRUCTURING SRL	Largo Augusto, 7 - 20122 Milano tel. 02.7623261 mail: LV@DVRCAPITAL.IT	AMMESSO
4	37981211	INNEXT SRL	Via San Gregorio, 29 - 20124 Milano tel. 02.61294090 mail: INFO@INNEXT.IT	AMMESSO
5	38276787	CROSS-BORDER SRL	Viale Luigi Majno, 10 - 20129 Milano tel. 02.782138 mail: crossborder@crossborder.it	AMMESSO
6	38390217	STUDIO DANOVI - ASSOCIA- ZIONE PROFESSIONALE DI A.DANOVI, F.LLI FUMAGALLI RO- MARIO E MARZUILLO	Via San Barnaba, 32 - 20122 Milano tel. 02.546731 mail: fisc.milano@danovigiorgianni.it	AMMESSO
7	38231681	STUDIO PROFESSIONALE ASSO- CIATO GFT & PARTNERS	Via Larga, 23 - 20122 Milano Tel. 02.6249981 mail: amministrazione@studiogft.it	AMMESSO
8	38932045	AUXILIA CONSULTING SRL	Via Camillo Hajech, 34 - 20129 Milano tel. 02.36572158 mail: boseffi@auxiliaconsulting.it	AMMESSO
9	38775172	SERVIZI TECNICI ECONOMICI FINANZIARI PER LE ATTIVITA' IN- DUSTRIALI SRL	Via Ponte Vezzola - 64100 Teramo TE tel. 0861.287245 - 335.7494474 mail: marco.petrosino@stefisrl.it	AMMESSO
10	40088897	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO E AZIENDALE PARATORE PASQUET- TI & PARTNERS	Via Pasquale Villari, 39 - 50136 Firenze tel. 0554.628805 mail: livio.pasquetti@advisors.it	AMMESSO
11	37900245	PHEDRO IMPRESA SRL	Via Marconi, 22 - 24060 Castelli Calepio BG tel. 035.848244 mail: ugo.piccioli@phedroimpresa.it	AMMESSO
12	38897967	LINKER SRL	Via Archimede, 73 - 20129 Milano tel. 02.36692031 mail: fabio.bolognini@linker Srl	AMMESSO
13	41969622	4 WARD CONSULTING SRL	Via Carducci, 32 - 20123 Milano tel. 02.9090589 mail: msalmaso@4wardconsulting.it	AMMESSO

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

N.	ID PROGETTO	DENOMINAZIONE SOGGETTO RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO E RECAPITI	ESITO VALUTAZIONE
14	38459883	DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SRL	Via Tortona, 25 - 20144 Milano tel. 02.83325111 mail: itufficiogare@deloitte.it	AMMESSO
15	42010991	STUDIO ORSI, BATTAIOTTO, MIL- LEFANTI & ASSOCIATI	Via Crespi, 1/bis - 21052 Busto Arsizio VA tel. 0331.321165 mail: orsi@studiodiconsulenza.net	AMMESSO
16	41988072	ACCURACY SRL	Via Andrea Ponti, 8/10 - 20143 Milano Tel. 02.36696200 mail: infoitaly@accuracy.com	AMMESSO
17	44064126	D'ALESSANDRO FRANCESCO CARLO	Via Montebello, 27 - 20121 Milano Tel. 02.62694866 mail: francesco.carlo.dalessandro@sodiet.it	AMMESSO
18	43096292	STUDIO RIBOLLA, FUSI, MAIO E ASSOCIATI	Largo Rezzara, 6 - 24121 Bergamo Tel. 035.247031 paolo.ribolla@ribollaassociati.com	AMMESSO
19	44143388	I31 SRL	Via Broletto, 43 - 20121 Milano Tel. 02.49533016 luca.maran@i31faber.it	AMMESSO
20	45107484	PATRONE CLAUDIO	Via FBaracca, 6 24123 Bergamo - Tel. 335.7261826 patroneclaudio@gmail.com	AMMESSO
21	45103549	LOSIO IVAN	Via Gramsci, 10 - 25122 Brescia Tel. 030.226326 michele.coccato@saef-fin.com	AMMESSO
22	45245625	D'AMICO & PARTNER SRL	Piazza della Vittoria, 7 - 25121 Brescia Tel. 030.2403392 info@damicoandpartners.it	AMMESSO
23	38066184	MECCANO SRL	Via dei Piatti, 9 - 20100 Milano Tel. 02.36684980 massimo.boccoli@meccanospa.it	AMMESSO
24	45311152	FAMILA SRL (FAMILY BUSINESS ADVISORS)	Via Antonio Locatelli, 4 - 20124 Milano Tel. 02.66992499 L.gittardi@familia-it.com	AMMESSO
25	45246830	COSTANZO & ASSOCIATI	Corso Monforte, 15 - 20122 Milano Tel. 02.36633921 a.canclini@costanzoeassociati.it	AMMESSO
26	45394185	NEW TEAM SERVICE SRL	Via Molino delle Armi, 11 - 20123 Milano Tel. 02.89075937 info@newteam.biz	AMMESSO
27	46686910	MANONI FILIPPO	Via De' Rusticucci, 78 - 61032 Fano PU Tel. 335.7529857 mf@ngi.it	AMMESSO
28	45880500	BUSINESS BRIDGE SRL	Piazza Paolo VI, 21 - 25121 Brescia Tel. 030.2942163 giuseppe.bernardi@businessbridge.it	AMMESSO
29	47517171	GOTHA ADVISORY SPA	Via della Posta, 8 - 20123 Milano Tel. 02.72021264 l.pasquetti@gotha-advisory.com	AMMESSO
30	45532878	ERGON SOCIETÀ DI COMMER- CIALISTI	Via Oberdan, 140 - 25128 Brescia Tel. 030.3842911 info@ergoncommercialisti.it	AMMESSO
31	47704147	STUDIO BONETTI & ASSOCIATI	Via Montini, 151/c - 25065 Lumezzane BS Tel. 030.829090 attilio.bonetti@studiobonetti.net	AMMESSO

N.	ID PROGETTO	DENOMINAZIONE SOGGETTO RAZIONE SOCIALE	INDIRIZZO E RECAPITI	ESITO VALUTAZIONE
32	47558430	NOVELLO FABIO	Via Rovetta, 6 – 20127 Milano Tel. 338.1271314 fabio.novello@vitalenovello.it	AMMESSO
33	49001804	ABOUT CONSULTING SPA	Via Plutarco, 9 - 20145 Milano Tel. 02/43995723 office@aboutconsulting.it	AMMESSO
34	50764889	SEI CONSULTING SRL	Via Rodolfo Vantini, 38 - 20126 Brescia BS Tel. 030/226326 info@sei-consulting.it	AMMESSO
35	51742923	PMI FINANCE & CONSULTING SRL	Viale Monte Rosa, 61 – 20149 Milano MI Tel. 02/36562928 info@pmifincons.it	AMMESSO
36	50545010	MAZZOLENI ALBERTO	Via Rodolfo Vantini, 38 – 25126 Brescia BS Tel. 030.226326 alberto.mazzoleni@unibs.it	AMMESSO

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

D.d.s. 30 ottobre 2014 - n. 10094

Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando «FRI - Fondo di rotazione per l'internazionalizzazione». D.d.u.o n.46 del 10 gennaio 2012 e n.1729 del 1 marzo 2013

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERNAZIONALIZZAZIONE
MARKETING E ATTRATTIVITÀ

Visti:

- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività», con la quale la Regione persegue la crescita competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia, supportando, tra l'altro, l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale e la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione;
- la d.g.r. n. 7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
 - è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) che individua, tra l'altro, la misura di intervento «Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI»;
 - si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a Finlombarda s.p.a, società finanziaria di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 »Determinazioni in merito al Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti regionali a favore delle PMI lombarde» ed in particolare l'allegato B che definisce i criteri applicativi della Linea 6 Internazionalizzazione Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRI);
- la d.g.r. n. IX/4203 del 25/10/12 avente ad oggetto «Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18/04/12, art. 57 Garanzie»;

Richiamata la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. relativa alla gestione del Fondo per l'internazionalizzazione a valere sulla linea di intervento 6 «Internazionalizzazione», sottoscritta dalle parti in data 14 ottobre 2008 (n.11817 del 27/10/08 nella Raccolta Convenzioni e Contratti) prorogata con decreto n.12671 del 31 dicembre 2012 (n.17560 del 22 gennaio 2013 nella Raccolta Convenzioni e Contratti) sino alla data del 30 giugno 2015, con la quale si incarica Finlombarda s.p.a. (o Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- assistenza tecnica alla ex DG Industria;
- gestione amministrativa e contabile della Misura;
- gestione operativa della Misura;

Visto il d.d.s. n. 1630 del 19 febbraio 2009 avente ad oggetto «Attivazione del Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRI)»;

Visti i decreti :

- n. 46 del 10 gennaio 2012 con cui è stato approvato il bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'internazionalizzazione» che individua i programmi di investimento ammissibili, nonché criteri e termini per la presentazione delle domande di agevolazione;
- n. 237 del 18 gennaio 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n.IX/1988 del 13 luglio 2011 : ridistribuzione delle risorse allocate presso Finlombarda s.p.a.;
- n. 1729 del 1 marzo 2013 avente ad oggetto «Rimodulazione della dotazione finanziaria e modifica del Bando FRI »;

Considerato che, in base a quanto stabilito ai punti 12 «Istruttoria delle domande» e 13 «Approvazione degli esiti finali e concessione delle agevolazioni» del citato decreto n. 46 del 10 gennaio 2012, modificato con decreto n. 1729 del 1 marzo 2013 :

- l'istruttoria delle domande è svolta dal Soggetto Gestore;
- gli esiti delle istruttorie del Soggetto Gestore sono trasmessi al Responsabile del procedimento per il tramite del sistema di procedura informatica;
- il Dirigente competente della Struttura provvede ad emanare il conseguente decreto;

Vista la documentazione trasmessa con procedura informatica da Finlombarda s.p.a in data 15 ottobre 2014 alla DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione degli esiti istruttori relativi a n. 3 domande presentate a valere sul Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione;

Recepite le risultanze degli esiti istruttori effettuati dal Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a. e fatte proprie dal Dirigente della Struttura Internazionalizzazione Marketing e Attrattività si ritiene di:

- concedere l'intervento finanziario a favore delle imprese indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 46 del 10 gennaio 2012, modificato con decreto n. 1729 del 1 marzo 2013 ;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato oltre il termine stabilito all'art. 9 del bando in ragione dei tempi impiegati dall'ente Gestore Finlombarda per concludere l'attività istruttoria;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Internazionalizzazione Marketing e Attrattività individuate dalla d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «Il Provvedimento Organizzativo 2013» e da decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. Di concedere l'intervento finanziario alle imprese indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di notificare il presente atto alle imprese e a Finlombarda s.p.a. (Soggetto Gestore).

3. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 46 del 10 gennaio 2012 , modificato con decreto n. 1729 del 1 marzo 2013 .

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:

- sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito internet www.attivitaproductive.regione.lombardia.it
- sul sito istituzionale sezione - Amministrazione trasparente - ai sensi del D.L.vo n. 33/2013.

Il dirigente
Milena Bianchi

_____ . _____

DOMANDE AMMESSE

<i>nr. dom.</i>	<i>ID</i>	<i>azienda</i>	<i>Settore</i>	<i>comune</i>	<i>prov.</i>	<i>investimento presentato</i>	<i>investimento ammesso</i>	<i>paese</i>	<i>programma</i>	<i>tip.</i>	<i>punteggio attribuito</i>	<i>finanziamento</i>	<i>contributo a fondo perso</i>	<i>totale intervento finanziario concesso</i>	<i>garanzie</i>
1	47567957	LABORATOIRES PHITO TECHNI- QUE SRL	INDU- STRIA	POGLIA- NO MILA- NESE	MI	186.440,00	186.440,00	BRASILE	Insediamen- to produttivo	B	78/100	44.746,00	29.830,00	74.576,00	In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR del 25 ottobre 2012 n. IX/4203 non si richiedono garanzie a copertura della quota di intervento finanziario a valere sul fondo regionale, se non in caso di anticipazione finanziaria (garanzia bancaria e assicurativa)
2	50387573	DIEFENBACH SRL	INDU- STRIA	MEDOLA- GO	BG	1.000.000,00	760.000,00	RUSSIA	CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA	A	74/100	182.400,00	121.600,00	304.000,00	In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR del 25 ottobre 2012 n. IX/4203 non si richiedono garanzie a copertura della quota di intervento finanziario a valere sul fondo regionale, se non in caso di anticipazione finanziaria (garanzia bancaria e assicurativa)

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

<i>nr. dom.</i>	<i>ID</i>	<i>azienda</i>	<i>Settore</i>	<i>comune</i>	<i>prov.</i>	<i>investimento presentato</i>	<i>investimento ammesso</i>	<i>paese</i>	<i>programma</i>	<i>tip.</i>	<i>punteggio attribuito</i>	<i>finanziamento</i>	<i>contributo a fondo perso</i>	<i>totale intervento finanziario concesso</i>	<i>garanzie</i>
3	50601813	O.M.E. SRL	INDU- STRIA	GUSSAGO	BS	500.500,00	500.500,00	EMIRATI ARABI	CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA	B	61/100	120.120,00	80.080,00	200.200,00	Richiesta fideiussione bancaria a copertura integrale della quota di intervento finanziario a valere sul Fondo regionale, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 25 ottobre 2002 n.IX / 4203
	TOTALE					1.686.940,00	1.446.940,00					347.266,00	201.680,00	578.776,00	

legenda

- A Investimento Diretto
B Joint-Venture
C progetto Unitario

D.d.s. 30 ottobre 2014 - n. 10097
Ammissione nell'elenco dei «Fornitori di servizi» dei soggetti che hanno presentato domanda a valere sul fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea)» - Linea 6 internazionalizzazione

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERNAZIONALIZZAZIONE
MARKETING E ATTRATTIVITA'**

Visti:

- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia : per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività », con la quale la Regione persegue la crescita competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia, supportando, tra l'altro, l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale e la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione;
- d.g.r. n. VIII/7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
- è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM);
- sono stati integrati i criteri applicativi così come definiti nell'Allegato «A» della sopra richiamata d.g.r. n. VIII/5130 e individuata la misura di intervento «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero» finalizzata all'acquisto di servizi di consulenza, assistenza e ricerca su opportunità di sviluppo internazionali, dirette o in joint venture presso un network di fornitori;

Visti i propri decreti:

- n. 2454 del 10/03/09, n. 4070 del 27/04/09, n. 11253 del 2/11/09 di attivazione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;
- n. 4206 del 29 aprile 2009, allegato A, con il quale è stato approvato il bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea) per l'acquisizione dei servizi di seguito indicati:

Tipologia di Servizio	Importo fisso Voucher (lordo ritenuta di acconto)	Spesa minima per l'acquisizione del servizio
a) analisi e ricerche di mercato	9.000,00	12.000,00
b) assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	14.000,00
c) assistenza legale, contrattuale e fiscale	15.000,00	20.000,00
d) redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	24.000,00

- la d.g.r. n. 874 del 1 dicembre 2010 con la quale a partire dal 1 gennaio si individua Cestec s.p.a quale soggetto Gestore del «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero» di cui alla d.g.r. n. 7903/2008 integrata dalla d.g.r. n. 8769/2008;

Vista la l.r. n. 12 del 16 luglio 2012 che all'art.10 autorizza la fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda s.p.a. , nonché il conseguente atto di fusione del 5 dicembre 2012 (Rep.71782 Racc.1872 – Registro Milano 10 dicembre 2012 n. 25177 serie I°) , secondo il quale a decorrere dal 1 gennaio 2013 tutte le linee di attività di Cestec s.p.a. proseguiranno in capo a Finlombarda s.p.a.;

Richiamata la lettera di incarico relativa alla gestione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero a valere sulla Linea di Intervento Internazionalizzazione, sottoscritta dalle parti in data 4 marzo 2011, prorogata con decreto n. 12671 del 31 dicembre 2012 sino alla data del 30 giugno 2015 (inserita nella raccolta Convezioni e Contratti ai n. 17559/

RCC. del 22 gennaio 2013) con la quale si incarica Finlombarda s.p.a. (soggetto Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate :

- assistenza tecnica alla ex DG Industria, PMI e Cooperazione;
- gestione amministrativa e contabile della Misura Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;
- gestione operativa della misura Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;

Preso atto che in base a quanto stabilito nell'allegato 2 del decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010 e dal decreto n. 2422 del 12 marzo 2013 ;

- l'istruttoria delle domande è svolta dal soggetto Gestore secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel decreto medesimo;
- sulla base degli esiti istruttori svolti dal Gestore la ex DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione con proprio decreto dispone la concessione dei Voucher sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista;

Visto il decreto n. 2422 del 18 marzo 2013 recante «Attuazione delle d.g.r. n. IX/4520 del 19 dicembre 2012 - Revisione dei criteri di attuazione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri» (appartenenti all'area extra unione europea) - invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi a valere sul Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri - bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri che modifica il citato decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010;

Vista la nota del 2 ottobre 2014, prot. n. R1.2014.0035321 del 10 ottobre 2014, con la quale il Gestore ha trasmesso alla DG Attività Produttive Ricerca e Innovazione gli esiti dell'istruttoria relativa alla domanda presentata per l'ammissione nell'elenco Fornitori secondo i criteri stabiliti dal già citato decreto n. 2422 del 18 marzo 2013;

Recepite le risultanze degli esiti istruttori effettuati dal Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a. e fatte proprie dal Dirigente della Struttura Internazionalizzazione Marketing e Attrattività si ritiene di :

- ammettere la Società Cerved Group s.p.a. nell'elenco Fornitori limitatamente a un solo servizio «Analisi e ricerche di mercato» come indicato nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- non ammettere la Società Cerved Group s.p.a. nell'elenco fornitori per i servizi di «assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali» e «redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento» per le motivazioni indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato oltre il termine stabilito all'art. 6 del bando in ragione dei tempi impiegati dall'ente Gestore Finlombarda per concludere l'attività istruttoria;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Internazionalizzazione Marketing e Attrattività individuate dalla d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «Il Provvedimento Organizzativo 2013» e da decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di ammettere la Società Cerved Group s.p.a. nell'elenco Fornitori limitatamente a un solo servizio «Analisi e ricerche di mercato» come indicato nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di non ammettere la Società Cerved Group s.p.a. nell'elenco fornitori per i servizi di «assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali» e «redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento» per le motivazioni indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che per quanto non specificato nel presente provvedimento si riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 13559/2010 , modificato con decreto n. 2422 del 18 marzo 2013;

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

3. Di trasmettere il presente atto al soggetto ammesso nell'elenco Fornitori e a Finlombarda s.p.a.;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
 - sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito inter-

net www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it

- sul sito istituzionale sezione – Amministrazione trasparenza – ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;

Il dirigente
Milena Bianchi

_____ • _____

ALLEGATO 1

FORNITORI VOUCHER AMMESSI PER SINGOLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO

	FORNITORE	SEDE LEGALE	Analisi e ricerche di mercato	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	Assistenza legale, contrattuale e fiscale	Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento
1	CERVED GROUP S.p.A.	VIA SAN VIGILIO, 1 MILANO	AMMESSA	NON AMMESSA*		NON AMMESSA*

* NOTE

Punteggio ottenuto nella valutazione del singolo servizio inferiore a 55 punti come previsto all'art. 6 punto 4 del bando.

D.d.s. 30 ottobre 2014 - n. 10103

Determinazioni in merito alla d.g.r. n. x/2363 del 12 settembre 2014: approvazione bando linea di intervento «Moda - Design: sostegno alle imprese del settore con particolare riferimento all'imprenditoria femminile»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Richiamate:

- la l.r. 19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2014, nel quale si ribadisce l'impegno di Regione Lombardia al sostegno alle imprese;
- il regolamento CE n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;
- l'art. 27-ter «norme per un efficiente utilizzo delle risorse assegnate» della Legge Regionale n. 34/78, che prevede la riprogrammazione delle risorse assegnate dalla Regione agli enti del sistema regionale, qualora entro la scadenza prevista dai provvedimenti di assegnazione, gli enti destinatari non abbiano completato l'erogazione ai beneficiari finali, ferma restando la disponibilità delle risorse stesse presso i soggetti medesimi;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), che dal 1 gennaio 2014 sostituisce il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Preso atto che con d.g.r. n. 2363 del 12 settembre 2014 - (di concerto con l'Assessore Bulbarelli) è stata istituita la linea di intervento «Moda - Design: sostegno alle imprese del settore con particolare riferimento all'imprenditoria femminile», con le seguenti finalità:

- promuovere e sostenere lo sviluppo ed il consolidamento di nuove imprese ed imprese esistenti del settore moda e design con titolarità femminile;
- individuare e valorizzare sul territorio lombardo talenti nel settore della moda e design.

Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva della suddetta linea di intervento è pari ad euro 2.100.000,00 e deriva dalle disponibilità residue giacenti presso Finlombarda S.p.A. relative al bando moda anno 2008 (comprensivo dei residui bando start up moda di cui al d.d. 3642/12) e anno 2009 e V bando risorse aggiuntive regionali imprenditoria femminile, ex L. 215/92, così come risultanti dal Report di monitoraggio sui fondi trasmesso da Finlombarda s.p.a. alla Struttura Agevolazioni per le Imprese;

Dato atto altresì, che le risorse finanziarie sopracitate saranno erogate alle imprese che risulteranno beneficiarie sotto forma di contributo a fondo perduto, per un importo minimo di euro 15.000,00 sino ad un importo massimo di euro 50.000,00 per singola impresa;

Visto il bando di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato in attuazione della citata d.g.r. n. 2363/14 ed in particolare dei criteri attuativi di cui Allegato A della medesima d.g.r.;

Richiamato il decreto n. 8908 del 29 settembre 2014 con il quale è stato approvato l'affidamento di incarico alla Società Crenway s.r.l. di Milano per il servizio di valutazione creditizia delle imprese, ad alto livello di automazione e supportato da tecnologie informatiche evolute;

Viste:

- la nota del 13 ottobre 2014 prot.n.R1.2014.0035499 con la quale si richiede l'autorizzazione al responsabile della Struttura Accesso al credito della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, all'utilizzo della Società Crenway s.r.l. di Milano sopracitata per il servizio di valutazione creditizia delle imprese, ad alto livello di automazione e supportato da tecnologie informatiche evolute, delle candidature che verranno presentate a valere sul bando di cui all'Allegato 1 del presente atto;
- la nota del 13 ottobre 2014 prot.n. R1.2014.0035555 della Struttura Accesso al Credito con la quale si autorizza il

responsabile della Struttura Agevolazioni per le imprese, all'utilizzo della Società Crenway s.r.l. di Milano a svolgere il sopra citato servizio di valutazione delle candidature che verranno presentate a valere sul bando di cui all'Allegato 1 del presente atto;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di avvalersi, ai fini della valutazione creditizia delle candidature che verranno presentate a valere sul bando di cui all'Allegato 1, della Società Crenway s.r.l. di Milano;

Richiamata la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta tra le parti in data 30 settembre 2011 con validità fino al 30 giugno 2015 e registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale il 14 ottobre 2011 al n. 15737/RCC ed in particolare l'art. 7 «Lettere di incarico»;

Ritenuto di:

- avvalersi, ai fini delle attività amministrative di erogazione del contributo concesso alle imprese che risulteranno beneficiarie a valere sul bando di cui all'Allegato 1 del presente atto, di Finlombarda s.p.a., essendo la dotazione finanziaria del bando giacente presso la medesima Società;
- di procedere con successivi atti all'approvazione della lettera di incarico con Finlombarda s.p.a. relativa alla gestione delle attività amministrative di erogazione del contributo concesso alle imprese che risulteranno beneficiarie del bando di cui all'Allegato 1 del presente atto;

Dato atto che le imprese che risulteranno beneficiarie a valere sul bando di cui all'Allegato 1, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del reg. (CE) sopracitato;

Dato atto che, al fine di rispettare le disposizioni del reg. 1407/2013, le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- attestino i requisiti di cui alla definizione di impresa unica e relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa;
- attestino di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999.

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ed erogati ad imprese che:

- sono destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione;
- non si trovano in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ex art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Ritenuto di:

- stabilire nella data di giovedì 6 novembre 2014 ore 10, i termini di apertura per la presentazione on line sul sito www.siage.regione.lombardia.it, delle domande a valere sul bando di cui all'Allegato 1 del presente atto, e sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- procedere alla pubblicazione del succitato bando di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra esposte

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

DECRETA

1. di approvare, in attuazione dei criteri applicativi di cui alla d.g.r. n. 2363/2014, il bando «Linea di intervento Moda – Design: sostegno alle imprese del settore con particolare riferimento all'imprenditoria femminile» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere che il presente bando sia attuato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

3. di stabilire nella data di **giovedì 6 novembre 2014** ore 10, i termini di apertura per la presentazione on line sul sito www.sic-ge.regione.lombardia.it, delle domande a valere sul bando di cui all'Allegato 1 del presente atto, e sino ad esaurimento delle risorse disponibili;

4. di avvalersi per le attività di servizio di valutazione creditizia delle imprese, ad alto livello di automazione e supportato da tecnologie informatiche evolute dalla Società Crenway s.r.l. di Milano, a seguito di affidamento incarico con decreto n. 8908 del 29 settembre 2014;

5. di avvalersi per le attività amministrative di erogazione dei contributi alle imprese che risulteranno beneficiarie, di Finlombarda s.p.a. a seguito di stipula di apposita lettera d'incarico, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro n. 15737 del 14 ottobre 2011;

6. di prevedere che la concessione e l'erogazione dei contributi relativi al bando di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, siano attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

7. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva della suddetta linea di intervento è pari ad euro 2.100.000,00 e sarà erogata mediante contributi a fondo perduto da un minimo di 15 mila euro ad un massimo di 50 mila euro ad impresa;

8. di pubblicare il bando, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, sul BURL e sul sito di Regione Lombardia www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it;

9. di dare atto che il dirigente competente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparenza – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs n. 33/2013.

Il dirigente
Marina Gori

— • —

ALLEGATO

BANDO LINEA DI INTERVENTO

"MODA-DESIGN: SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL SETTORE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMPRENDITORIA FEMMINILE"

1. FINALITÀ
2. RISORSE FINANZIARIE
3. REGIME DI AIUTO
4. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
5. SOGGETTI BENEFICIARI E SETTORI AMMISSIBILI
6. TIPOLOGIA E DURATA DEL PROGETTO
7. SEDE DEL PROGETTO
8. SPESE AMMISSIBILI
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
10. MODALITÀ DI ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE ESITI
11. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE
12. OBBLIGHI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA
13. DECADENZA E RINUNCIA
14. ISPEZIONI E CONTROLLI
15. DISPOSIZIONI FINALI

Tabella n. 1 "Codici Ateco 2007"

Tabella n. 2 "Elementi di valutazione"

1. FINALITA'	Il presente bando ha lo scopo di: 1. promuovere e sostenere lo sviluppo ed il consolidamento di nuove imprese ed imprese esistenti del settore moda e design con titolarità femminile; 2. individuare e valorizzare sul territorio lombardo talenti nel settore della moda e del design;
2. RISORSE FINANZIARIE	Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente ad euro 2.100.000,00, al netto dei compensi spettanti ai soggetti incaricati alla valutazione creditizia delle candidature - Società Crenway S.r.l. di Milano - ed all'erogazione dei contributi alle imprese che risulteranno beneficiarie - Finlombarda S.p.A..
3. REGIME DI AIUTO	1. Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis". 2. In base a suddetto Regolamento: • l'impresa, beneficiaria di aiuti "de minimis", non può rientrare nelle categorie di cui al Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 nei settori pesca e acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, produzione primaria dei prodotti agricoli, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: - o qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; - o qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; • l'impresa non può beneficiare di aiuti "de minimis" per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione, aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione; • gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. 3. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. • (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

	- Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti; (art. 5 - Cumulo) gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento "de minimis" saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.																	
4. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO	- L'intervento agevolativo sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 50% del totale delle spese ammissibili relative al Progetto e comunque compreso tra un minimo di 15.000,00 euro (a fronte di spese totali ammissibili di Progetto non inferiori a euro 30.000,00) ed un massimo di 50.000,00 euro (a fronte di spese totali ammissibili di Progetto pari o superiori a euro 100.000,00). - È ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo da parte di ciascuna impresa, indipendentemente dall'esito della procedura di istruttoria formale e/o tecnico-economico-finanziaria, o dal fatto che sia intervenuta la rinuncia o la decadenza del beneficio, come successivamente riportato all'art. 9 c. 8. - Fatto salvo quanto previsto dagli art. 11 e 12 del presente bando, il contributo sarà rideterminato ed erogato all'impresa sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a conclusione del progetto, al netto della ritenuta di legge del 4% di cui all'art. 28 secondo comma del D.P.R. 600/73.																	
5. SOGGETTI BENEFICIARI E SETTORI AMMISSIBILI	- Possono presentare domanda di candidatura al presente Bando le imprese che posseggono contemporaneamente i seguenti requisiti: - essere micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; - essere attiva e iscritta al Registro delle imprese di una della Camere di Commercio della Regione Lombardia, in forma di ditta individuale, o di società di persone o di società di capitali; - avere almeno una sede/unità locale attiva sul territorio della Regione Lombardia; - essere impresa individuale con titolarità femminile oppure essere società di persone o di capitali partecipate da soggetti femminili per almeno i 2/3 delle quote di capitale sociale. - avere quale codice Ateco 2007 di attività primaria uno tra quelli indicati di seguito¹ Tabella n.1 "Codici Ateco 2007" <table><tr><th>Settore</th><th>Codice</th><th>Descrizione</th></tr><tr><td rowspan="5">C</td><td>13.30</td><td>Lavorazioni tessili</td></tr><tr><td>13.91</td><td>Fabbricazioni tessuti maglia</td></tr><tr><td>13.99</td><td>Fabbricazione altri prodotti tessili</td></tr><tr><td>14</td><td>Confezione abbigliamento, pelle e pelliccia</td></tr><tr><td>15</td><td>Fabbricazione pelle e simili</td></tr><tr><td>M</td><td>74.10.10</td><td>Design di moda e industriale</td></tr></table> ¹ Nei codici Ateco indicati in tabella si intendono inclusi le sottocategorie, ove presenti.	Settore	Codice	Descrizione	C	13.30	Lavorazioni tessili	13.91	Fabbricazioni tessuti maglia	13.99	Fabbricazione altri prodotti tessili	14	Confezione abbigliamento, pelle e pelliccia	15	Fabbricazione pelle e simili	M	74.10.10	Design di moda e industriale
Settore	Codice	Descrizione																
C	13.30	Lavorazioni tessili																
	13.91	Fabbricazioni tessuti maglia																
	13.99	Fabbricazione altri prodotti tessili																
	14	Confezione abbigliamento, pelle e pelliccia																
	15	Fabbricazione pelle e simili																
M	74.10.10	Design di moda e industriale																

	2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) ed essere riscontrabili nella visura camerale dell'impresa richiedente. 3. Le imprese richiedenti devono altresì possedere, al momento della protocollazione on line della domanda di contributo, i seguenti requisiti: a) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D. Lgs. 159/2011; b) non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ex art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; c) non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute e/o sul medesimo progetto presentato, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia; d) avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; e) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
6. TIPOLOGIA E DURATA DEL PROGETTO	1. Il presente bando, in coerenza con le finalità di cui all'art. 1, ha lo scopo di promuovere Progetti nel settore moda e design relativi a: a) presentazione/ produzione/ realizzazione/ esposizione di campionari; b) comunicazione/partecipazione a fiere/ eventi/ manifestazioni di settore; c) formazione finalizzata all'organizzazione/ gestione dell'impresa; d) assunzione di personale/ collaborazioni per il periodo del progetto. 2. Il Progetto presentato deve concludersi entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo da parte di Regione Lombardia.
7. SEDE DEL PROGETTO	1. Il Progetto deve essere realizzato nell'ambito del territorio della Regione Lombardia. 2. La sede del Progetto deve coincidere con una delle sedi/unità locali della società presente sul territorio della Regione Lombardia e regolarmente registrata presso una delle Camere di Commercio della Lombardia.
8. SPESE AMMISSIBILI	1. Sono considerate ammissibili le spese, strettamente connesse alla realizzazione del Progetto, sostenute dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo ed entro e non oltre i 18 mesi dal medesimo atto. 2. Le spese del Progetto dovranno riguardare: a) Costi di personale assunto con contratto di lavoro dipendente o di collaborazione a progetto, direttamente imputabili al progetto, al netto degli oneri contributivi e previdenziali; i costi di personale non possono superare la percentuale massima del 50% sul totale delle spese ammissibili; b) Acquisto di macchinari nuovi ed usati (non è ammesso l'acquisto in leasing); c) Acquisto di nuova tecnologia, quale ad esempio hardware, software, licenze; d) Acquisto di materiali, non volti a costituire scorte di magazzino; e) Spese per prestazioni di terzi finalizzate alla produzione del campionario o per la messa in produzione della nuova linea di prodotto (le prestazioni di terzi possono essere fornite esclusivamente da titolari di partita iva o da imprese non controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e/o non appartenenti "all'impresa unica", ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013); f) Spese di comunicazione, quali ad esempio costi per la produzione di materiale promozionale, per la progettazione e realizzazione di un sito internet aziendale; g) Spese di partecipazione a fiere ed eventi, escluse le spese di viaggio, vitto, alloggio ed, in generale, tutte le spese di trasferta; h) Spese di formazione, esclusivamente finalizzate ad acquisire competenze idonee alla realizzazione del Progetto, quali ad esempio realizzazione di prodotto, gestione organizzativa, etc;

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

	3. L'I.V.A. non costituisce in nessun caso una spesa ammissibile. 4. Sono considerate spese non ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Spese per la fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013) come specificato all'art. 11, c. 2.1, lettera b); b) Spese ordinarie della gestione di attività d'impresa, quali ad esempio cancelleria, utenze, affitti, etc; c) Spese di personale relative a titolari, soci, amministratori e sindaci non assunti con regolare contratto di lavoro dipendente o di collaborazione a progetto; d) acquisto di beni in leasing; e) scorte di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e minuterie; f) servizi reali di consulenza a carattere continuativo o periodico o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (quali la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale); g) acquisto e affitto di terreni, fabbricati e immobili; h) acquisto e affitto di mezzi targati iscritti nei Pubblici Registri; i) spese o canoni di manutenzione ed abbonamenti; j) investimenti realizzati mediante commesse interne od oggetto di auto-fatturazione; k) certificazioni relative all'adozione dei sistemi di gestione della qualità e di responsabilità etico-sociale e/o derivanti da obblighi di legge.
9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	1. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo SiAge all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10 di giovedì 6 novembre 2014. 2. Per presentare la domanda di contributo, il legale rappresentante o soggetto delegato ad operare sul Sistema Informativo deve registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali personali di accesso al Sistema Informativo e provvedere, successivamente, all'inserimento delle informazioni relative all'impresa (fase di profilazione) sul predetto sito. Prima della presentazione della domanda, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, potranno essere previsti tempi di validazione/riconoscimento dell'utente e del titolo ad operare fino a 2 giorni lavorativi. La registrazione per l'ottenimento delle credenziali sarà disponibile sul Sistema Informativo contestualmente all'apertura dello sportello di cui al comma 1. L'aggiornamento e la verifica della correttezza dei dati del profilo all'interno del Sistema Informativo è ad esclusiva cura e responsabilità del Soggetto richiedente stesso. 3. Tutti i dettagli relativi alla procedura che consentirà di compilare on line le informazioni richieste e di trasmettere la domanda di contributo saranno definiti nel Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema Informativo alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1. 4. Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2007 in tema di anticiclaggio, secondo la modulistica resa disponibile sul sistema SiAge e sottoscritta da parte del Legale rappresentante del Soggetto richiedente con firma elettronica o digitale; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al regime de minimis, secondo la modulistica resa disponibile sul Sistema Informativo e sottoscritta da parte del Legale rappresentante del Soggetto richiedente con firma elettronica o digitale; c) descrizione del progetto secondo la modulistica resa disponibile sul Sistema Informativo; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini del rilascio del DURC, sottoscritta da parte del Legale rappresentante del Soggetto richiedente con firma elettronica o digitale. 5. Regione Lombardia procederà a recuperare presso i pubblici registri: a) per le ditte individuali e le società di persone, ultima dichiarazione fiscale (Modello Unico) completa di tutti i quadri; b) per le società di capitali, ultimo bilancio in formato civilistico comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, verbale di approvazione ed eventuale relazione sulla gestione. Qualora i documenti relativi alle lettere a) e b) del presente comma non siano disponibili presso i pubblici registri, la documentazione dovrà essere allegata in fase di adesione a cura del Soggetto richiedente con la ricevuta di deposito o di avvenuta trasmissione.

	6. In fase di adesione al bando, il Soggetto richiedente, dovrà indicare i riferimenti dell'Istituto di credito (denominazione, intestatario, coordinate bancarie o postali) mediante il quale effettuare tutte le operazioni finanziarie del Progetto inerenti incassi e pagamenti. 7. Al termine della compilazione on line delle informazioni e del caricamento dei documenti richiesti, il Sistema Informativo genererà automaticamente il modulo "Domanda di contributo" che dovrà essere scaricato dal sistema, opportunamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, mediante apposizione della firma digitale o elettronica e ricaricato sul medesimo Sistema Informativo. Si precisa che la firma elettronica o digitale dovrà essere apposta utilizzando la carta nazionale dei servizi (CRS/CNS) o, in alternativa, apposito supporto rilasciato da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale. 8. A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascerà in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo e dei suoi allegati. È ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo da parte di ciascuna impresa, indipendentemente dall'esito dell'istruttoria formale e/o tecnico economico-finanziaria o dal fatto che sia intervenuta la rinuncia o la decadenza del beneficio (come specificato al precedente art. 4 c. 2). 9. Si precisa che la domanda di contributo si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo mediante carta di credito. I circuiti abilitati all'assolvimento sono: VISA e MASTERCARD. 10. Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal Sistema Informativo, attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda, è comunicato via posta elettronica al Soggetto richiedente e ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. 11. Al fine della determinazione dell'ordine cronologico delle domande presentate si considera il numero di protocollo, identificativo e progressivo, assegnato dal Sistema Informativo alla domanda medesima. 12. La domanda di agevolazione trasmessa con forme o modalità differenti da quelle previste nel presente bando non sarà esaminata.																										
10. MODALITA' DI ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE ESITI	1. L'istruttoria delle domande sarà effettuata nel rispetto della procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione on line della domanda e sino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 2, entro 45 giorni dalla data di protocollazione della domanda, con le seguenti modalità: a) istruttoria formale: finalizzata a verificare la presenza dei requisiti dei soggetti richiedenti di cui all'art. 5 e all'art. 7; b) istruttoria tecnico-economico-finanziaria: finalizzata alla valutazione della congruità delle spese di progetto di cui all'art. 8 e degli aspetti tecnico-economico-finanziari secondo gli elementi di valutazione di cui alla Tabella n. 2 sotto-indicata, sulla base della documentazione citata all'art. 9 cc. 4 e 5. Tabella n. 2 "Elementi di valutazione" <table><tr><th>ELEMENTO DI VALUTAZIONE</th><th>P. MAX</th><th>PARAMETRO</th><th>DECLINAZIONE PUNTEGGIO</th></tr><tr><td rowspan="6">Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: MOL/Fatturato¹</td><td rowspan="6">10</td><td>MOL/Fatturato≥ 15%</td><td>10</td></tr><tr><td>8% ≤ MOL/Fatturato < 15%</td><td>8</td></tr><tr><td>5% ≤ MOL/Fatturato < 8%</td><td>5</td></tr><tr><td>3% ≤ MOL/Fatturato < 5%</td><td>3</td></tr><tr><td>0% ≤ MOL/Fatturato < 3%</td><td>1</td></tr><tr><td>MOL/Fatturato < 0% e/o in caso di assenza di un bilancio depositato o dichiarazione fiscale trasmessa, alla data di presentazione della domanda</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">Incidenza dei mezzi propri sui costi di progetto: MP/TOT SPESE ¹</td><td rowspan="3">5</td><td>MP/TOT SPESE > 65%</td><td>5</td></tr><tr><td>50% < MP/TOT SPESE ≤ 65%</td><td>3</td></tr><tr><td>MP/TOT SPESE = 50%</td><td>0</td></tr></table>	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	P. MAX	PARAMETRO	DECLINAZIONE PUNTEGGIO	Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: MOL/Fatturato ¹	10	MOL/Fatturato≥ 15%	10	8% ≤ MOL/Fatturato < 15%	8	5% ≤ MOL/Fatturato < 8%	5	3% ≤ MOL/Fatturato < 5%	3	0% ≤ MOL/Fatturato < 3%	1	MOL/Fatturato < 0% e/o in caso di assenza di un bilancio depositato o dichiarazione fiscale trasmessa, alla data di presentazione della domanda	0	Incidenza dei mezzi propri sui costi di progetto: MP/TOT SPESE ¹	5	MP/TOT SPESE > 65%	5	50% < MP/TOT SPESE ≤ 65%	3	MP/TOT SPESE = 50%	0
ELEMENTO DI VALUTAZIONE	P. MAX	PARAMETRO	DECLINAZIONE PUNTEGGIO																								
Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: MOL/Fatturato ¹	10	MOL/Fatturato≥ 15%	10																								
		8% ≤ MOL/Fatturato < 15%	8																								
		5% ≤ MOL/Fatturato < 8%	5																								
		3% ≤ MOL/Fatturato < 5%	3																								
		0% ≤ MOL/Fatturato < 3%	1																								
		MOL/Fatturato < 0% e/o in caso di assenza di un bilancio depositato o dichiarazione fiscale trasmessa, alla data di presentazione della domanda	0																								
Incidenza dei mezzi propri sui costi di progetto: MP/TOT SPESE ¹	5	MP/TOT SPESE > 65%	5																								
		50% < MP/TOT SPESE ≤ 65%	3																								
		MP/TOT SPESE = 50%	0																								

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	P. MAX	PARAMETRO	DECLINAZIONE PUNTEGGIO
	Sede ³ dell'impresa	3	impresa con sedi secondarie in altre regioni e/o Stati	0
			Impresa con unica sede ³ in Regione Lombardia	3
	Iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 25 della L. 221/2012 ²	2	impresa non iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 25 della L. 221/2012	0
			impresa iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 25 della L. 221/2012	2
	Titolarità femminile o 100% capitale sociale posseduto da soggetti femminili (soc. capitali e soc. persone) ²	2	capitale sociale posseduto da soggetti femminili ≤ 100% (soc. capitali e soc. persone)	0
			titolarità femminile (imprese individuali), capitale sociale interamente posseduto da soggetti femminili (soc. capitali e soc. persone)	2
	Coerenza del progetto con le finalità espresse dal bando (art. 6) 4: a) presentazione/ produzione/ realizzazione/ esposizione di campionari; b)comunicazione/ partecipazione a fiere/ eventi/ manifestazioni di settore; c) formazione finalizzata all'organizzazione /gestione dell'impresa d)assunzione di personale/ collaborazioni per il periodo del progetto	3	Perseguimento di una delle finalità espresse	1
			Perseguimento di due o più delle finalità espresse	3
	Coerenza delle esperienze pregresse dei soci con il settore e le tipologie di attività previste dal progetto 4	1	Nessun allineamento delle esperienze pregresse dei soci con il settore e le tipologie di attività svolte dall'impresa	0
			Allineamento delle esperienze pregresse dei soci con il settore e le tipologie di attività svolte dall'impresa	1
	Impatto sul mercato legato alla realizzazione del Progetto 4	2	Impatto regionale	0
			Impatto nazionale	1
			Impatto internazionale	2

<

	Fatturato + (più) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (art. 2425, lettera A), punto 2, del codice civile) - (meno) le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (art. 2425, lettera B), punto 11, del codice civile) + (più) le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (art. 2425, lettera A), punto 3, del codice civile) + (più) le variazioni delle immobilizzazioni per lavori interni (art. 2425, lettera A), punto 4, del codice civile) + (più) i contributi in conto esercizio (art. 2425, lettera A), parte del punto 5, del codice civile), - (meno) i costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (art. 2425, lettera B), punto 6, del codice civile), - (meno) i costi della produzione per servizi (art. 2425, lettera B), punto 7, del codice civile) - (meno) i costi della produzione per godimento di beni di terzi (art. 2425, lettera B), punto 8, del codice civile) - (meno) i costi della produzione per il personale (art. 2425, lettera B), punto 9, del codice civile) 1.2 Imprese (società non di capitali) in contabilità ordinaria Valore della produzione / Fatturato: per valore della produzione / fatturato si intende voce Ricavi delle vendite (Unico 2014, RS116) Margine Operativo Lordo (MOL): il MOL identifica l'ammontare a cui si perviene con il seguente calcolo: Ricavi (Unico 2014, RS116) + (più) Rimanenze (Unico 2014, RS116) - (meno) Altri oneri di produzione e vendita (Unico 2014, RS117) 1.3 Imprese in contabilità semplificata o forfetaria Fatturato: per fatturato si intende la voce Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 (Unico 2014, RG2) Margine Operativo Lordo (MOL): il MOL identifica l'ammontare a cui si perviene con il seguente calcolo: Ricavi (Unico 2014, RG2) + (più) Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale (Unico 2014, RG8) + (più) Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Unico 2014, RG9)) - (meno) Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale (Unico 2014, RG13) - (meno) Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Unico 2014, RG14) - (meno) Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (Unico 2014, RG15) - (meno) Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo (Unico 2014, RG16) - (meno) Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 (Unico 2014, RG19) - (meno) Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (Unico 2014, RG20) 1.4 Mezzi propri: per mezzi propri si intende Mezzi propri: Totale spese ammissibili di Progetto - (meno) contributo richiesto dall'impresa beneficiaria TOT SPESE: si intende il totale delle spese ammissibili di progetto 2. L'elemento valutativo sarà verificato sulla visura camerale del Soggetto richiedente. 3. Ai fini valutativi per "unica sede" si intende, alternativamente, che: - o l'impresa possiede una sola sede (es. la sede legale), tale sede è presente sul territorio della Regione Lombardia e in tale sede si svolge l'attività di progetto oppure che - o l'impresa possiede più di una sede (sede legale, sede operativa e/o unità locale) e tutte le sedi sono localizzate sul territorio della Regione Lombardia. 4. L'elemento valutativo sarà valorizzato in relazione a quanto esplicitato dal soggetto richiedente nel modulo di descrizione del Progetto.
--	--

	2. Il Soggetto richiedente, per essere considerato ammissibile, deve totalizzare un punteggio finale di almeno 7 punti. 3. Il mancato superamento dell'istruttoria formale è ostativo al proseguimento della successiva istruttoria tecnico-economico-finanziaria. 4. Regione Lombardia, nel corso delle attività di istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e/o documenti integrativi che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni di calendario dalla data della richiesta. A fronte delle richieste di chiarimenti e/o di integrazione documentale, i tempi di istruttoria si intenderanno temporaneamente sospesi: gli stessi riprenderanno a decorrere dalla data di avvenuta produzione dei chiarimenti/documentazione richiesti. In assenza di risposte nei termini sopra indicati, l'istanza si intenderà automaticamente decaduta. 5. Gli esiti relativi alle istruttorie formali e tecnico economico-finanziarie saranno approvati con decreto del Responsabile del Procedimento e pubblicati sul B.U.R.L. e sul sito della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione. (www.attivitaproductive.regione.lombardia.it). 6. Gli esiti istruttori finali, sia positivi che negativi, e la relativa concessione dell'agevolazione saranno comunicati ai soggetti interessati mediante il Sistema Informativo SiAge.
11. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE	1. La rendicontazione e la relativa richiesta di erogazione dell'agevolazione concessa deve essere presentata dall'impresa beneficiaria entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del Progetto ammesso, ovvero entro massimo 19 mesi dalla data del decreto di concessione, secondo le modalità previste al comma 2 del presente articolo. 2. L'erogazione dell'agevolazione concessa avverrà nelle seguenti modalità: 2.1 UNICA TRANCHE A SALDO L'impresa, mediante il Sistema Informativo, potrà presentare un'unica richiesta di erogazione a saldo entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del Progetto. L'erogazione sarà effettuata entro 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di protocollo on line della richiesta di erogazione, a cura di Finlombarda S.p.A. a seguito di atto di autorizzazione da parte di Regione Lombardia, previa acquisizione/verifica di: a) Documentazione di spesa quietanzata, probante la realizzazione di almeno il 70% del totale delle spese ammissibili; b) Copia conforme all'originale della documentazione di spesa² datata e quietanzata successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo ed entro 18 mesi dalla data dell'atto di concessione stesso. Non sarà ritenuta valida la documentazione di spesa relativa alla fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e/o appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013), così come indicato al precedente art. 8 cc. 2 e 4. La conformità all'originale di tale documentazione rassegnata dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.p.r. n. 445/2000. c) Il rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.p.r. 602/2003 e dalla Circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a euro 10.000,00. ²Per documentazione di spesa si intendono in via esclusiva fatture e cedolini. L'oggetto delle fatture e la descrizione dei beni/servizi forniti ivi contenuti devono essere correlati e coerenti con il Progetto presentato. In particolare, per la rendicontazione delle spese di personale dipendente/collaboratore è richiesto: - Copia del contratto sottoscritto dal lavoratore dipendente e/o di collaborazione a progetto, relativo a ogni risorsa rendicontata; - Copia dei cedolini; - Evidenza dell'addebito sul conto corrente bancario/postale dell'impresa dell'importo spettante al lavoratore/collaboratore al netto di oneri contributivi e previdenziali. Nel caso l'importo del cedolino non sia imputabile al progetto per intero, se non diversamente indicato ed esplicitato nel contratto tra il datore di lavoro e il lavoratore, al fine di imputare al Progetto le ore/uomo verranno considerate 40 ore di lavoro settimanali, se a tempo pieno, 20 ore settimanali, se part-time. Se non diversamente indicato ed esplicitato nel contratto tra il datore di lavoro e il collaboratore, al fine di imputare al Progetto le ore/uomo verranno considerate 40 ore di lavoro settimanali. Esempio di calcolo: costo orario imputabile a Progetto = importo netto del cedolino mensile/(40 ore x 4 settimane)

	2.2 DUE TRANCHE a. L'impresa, mediante il Sistema Informativo, potrà presentare la richiesta di erogazione relativa alla 1° tranche a titolo di anticipazione per un importo pari al 30% del contributo concesso. L'erogazione sarà effettuata entro 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di protocollo on line della richiesta di erogazione, a cura di Finlombarda S.p.A. a seguito di atto di autorizzazione da parte di Regione Lombardia, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria di importo pari alla somma di anticipazione richiesta (art. 7 c. 2 del d. lgs n. 123 del 31/03/1998). Detta garanzia dovrà essere prestata da Istituti di credito, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB o Confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB; b. L'impresa, mediante il Sistema Informativo, potrà presentare la richiesta di erogazione relativa alla 2° tranche a saldo, pari all'importo residuo del contributo concesso, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del Progetto. L'erogazione sarà effettuata entro 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di protocollo on line della richiesta di erogazione, a cura di Finlombarda S.p.A. a seguito di atto di autorizzazione da parte di Regione Lombardia, previa acquisizione/verifica di quanto previsto dal punto 2.1. 3. Regione Lombardia, nel corso delle attività di validazione della rendicontazione presentata si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e/ documenti integrativi che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni di calendario dalla data della richiesta. A fronte delle richieste di chiarimenti e/o di integrazione documentale, i tempi di validazione della rendicontazione si intenderanno temporaneamente sospesi: gli stessi riprenderanno a decorrere dalla data di avvenuta produzione dei chiarimenti/documentazione richiesta. 4. Fatto salvo quanto previsto dall' 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare dei commi 2, 3 e 4 dell' art. 3 della citata legge, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono ammessi pagamenti effettuati, oltre al bonifico bancario o postale (che comunque dovrà essere prodotto in stato di eseguito con indicazione del CRO), mediante strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. E' comunque escluso l'uso del contante anche per i pagamenti ex art. 3, comma 2 legge 136/2010. Infine la documentazione di spesa si intende quietanzata quando il pagamento è evidenziabile in modo univoco nell'estratto conto corrente bancario o postale dell'impresa beneficiaria. La quietanza deve essere prodotta su carta intestata dell'Istituto bancario/postale. 5. In fase di rendicontazione sono ammesse variazioni in aumento e in diminuzione, fino ad un massimo del 15%, di ogni singola voce di spesa rispetto agli importi delle singole voci del prospetto delle spese ammissibili di Progetto. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo del progetto non determinano in alcun caso l'incremento dell'ammontare del contributo concesso. Resta salvo l'obbligo di cui all'art. 12 comma 1, lettera b). 6. Eventuali variazioni al piano delle spese ammissibili dovranno essere autorizzate da Regione Lombardia, previa richiesta da parte dell'impresa beneficiaria. 7. Nel caso il Progetto sia stato realizzato parzialmente, il contributo potrà essere rideterminato, proporzionalmente alle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, purché siano state sostenute spese in misura pari almeno al 70% del totale ammesso, e sia mantenuta la rispondenza alle finalità di cui all'art. 6. 8. Come specificato al comma 2 del presente articolo l'erogazione verrà effettuata da Finlombarda S.p.A., a seguito di atto di autorizzazione da parte di Regione Lombardia.
12. OBBLIGHI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA	1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di: a) mantenere tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando che hanno determinato l'ammissione del Soggetto all'Intervento agevolativo, per un arco temporale di 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, nonché il rispetto degli impegni previsti in domanda; b) realizzare il progetto per almeno il 70%, del totale delle spese ammesse all'agevolazione; c) non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, ottenute per le medesime spese; d) mantenere attiva la sede di realizzazione del Progetto sul territorio lombardo per un periodo non inferiore a 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione; e) realizzare e rendicontare il Progetto nei termini previsti dagli artt. 6 e 11 del presente atto; f) segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o qualunque altra variazione o modifica sostanziale del proprio status; g) consentire ispezioni e controlli da parte di Regione Lombardia e fornire ogni utile dato e/o informazioni richiesti; h) conservare a disposizione di Regione Lombardia, per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa, contabile, tecnica e amministrativa relativa al Progetto ammesso all'intervento agevolativo ed in particolare quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; i) non alienare o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di 5 (cinque) anni ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso all'agevolazione, come previsto dal Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 123, art. 9; j) segnalare a Regione Lombardia, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative al Progetto o alle spese indicate nella domanda presentata superiori a quelle previste all'art. 11.

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014

13. DECADENZA E RINUNCIA	1. L'agevolazione concessa al Beneficiario potrà essere oggetto di decadenza parziale o totale nei seguenti casi: a) mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 12; b) rinuncia dell'agevolazione da parte del soggetto beneficiario; c) assoggettamento del soggetto beneficiario a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del Soggetto Beneficiario; d) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo o in fase di validazione del contributo o di trasmissione della rendicontazione e richiesta di erogazione; e) realizzazione dell'intervento non conforme al Progetto ammesso; f) eventuale assegnazione del contributo tali da portare l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dal suddetto regolamento CE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); g) mancata presentazione in caso di ispezioni e controlli da parte di Regione Lombardia della documentazione richiesta. 2. Nel caso di decadenza del contributo già erogato, il Soggetto Beneficiario dovrà restituire l'intera somma percepita in forma di contributo (o la quota di contributo oggetto di decadenza parziale), aumentata degli interessi legali. 3. Si precisa che, ai sensi dall'art. 9 c. 5 del D. Lgs. 123/98, i crediti derivanti dai contributi erogati ai sensi del presente bando sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
14. ISPEZIONI E CONTROLLI	1. Regione Lombardia (o un soggetto da questa appositamente delegato) può disporre in qualsiasi momento ispezioni anche a campione, per almeno il 5% delle imprese beneficiarie, sui programmi e le spese oggetto di intervento allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni anche di eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento. 2. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del decreto di concessione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale.
15. DISPOSIZIONI FINALI	Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa vigente. 1. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 2. Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della Struttura "Agevolazioni per le imprese" – Unità Organizzativa Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito – Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione – Giunta Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 3. I dati forniti a Regione Lombardia e ad eventuali soggetti incaricati con apposito mandato saranno oggetto di trattamento al fine di effettuare una adeguata valutazione della domanda di ammissione alle agevolazioni anche mediante l'inserimento e l'elaborazione in supporti informatici protetti. 4. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha i diritti riconosciuti dal D.lgs. n. 196/03. 5. Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.196/03, titolari del trattamento dei dati sono: - la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano; - Soggetti delegati da Regione Lombardia mediante apposita Convenzione e/o affidamento/lettera d'incarico. Responsabili del trattamento dei dati sono: - per la Regione Lombardia: il Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione; - per i Soggetti eventualmente delegati, coloro che siano stati designati dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.196/03. 6. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia, all'indirizzo www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: donna_moda_design@regione.lombardia.it Gli atti e le modalità attraverso cui saranno concesse le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, a norma dell'articolo 26, comma 1, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, saranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it nella sezione "Amministrazione trasparente". Per assistenza tecnica sul portale online è possibile contattare Lombardia Informatica SpA – tel. 800.131.151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle ore 17.00. L'indirizzo email di assistenza è sic-ge@regione.lombardia.it.